SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 90

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 19 aprile 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero dell'economia e delle finanze

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero dello sviluppo economico

Banca d'Italia

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caserta

Camera di commercio di Salerno

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 febbraio 2010.

Fondo di intervento integrativo da ripartire tra le regioni per la concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio per l'anno 2009.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121 «Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e, in particolare, l'art. 1, comma 5;

Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 16, comma 4, che istituisce il Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore, così come modificata dalla legge 11 febbraio 1992, n. 147;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 89, che consente la destinazione di tale fondo anche alla erogazione di borse di studio previste dall'art. 8, della legge 2 dicembre 1991, n. 390;

Viste le disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 e, in particolare, l'art. 16 nel quale vengono indicati i criteri di riparto del fondo;

Visto lo stanziamento del capitolo 1695 «Fondo di intervento integrativo da ripartire tra le regioni per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio» dello stato di previsione dell'esercizio finanziario 2009 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che per effetto dei tagli lineari di spesa è pari a € 111.640.442,00;

Visto il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante «Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca» convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1 e, in particolare, l'art. 3, comma 2, che dispone per l'anno 2009 l'incremento per il predetto fondo per un importo di 135 milioni di euro ridotto a € 134.819.040,00 in applicazione dei tagli previsti dall'art. 11, comma 9, della legge 4 marzo 2009, n. 15 (per un importo pari a € 43.233,00) e dall'art. 23, comma 1-*quater* e dall'art. 41-*bis*, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 (per un importo complessivo di € 137.727,00);

Vista la disponibilità totale delle risorse, pari a € 246.459.482,00 a seguito dell'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 28 maggio 2009 con cui, in attuazione delle disposizioni della su indicata legge n. 1/2009, nello stato di previsione del MIUR è stata disposta, per il corrente esercizio finanziario, la variazione di bilancio sul capitolo 1695 in termini di competenza e cassa per € 135.000.000,00;

Vista la decisione assunta dalla IX Commissione istruzione, lavoro, innovazione e ricerca della Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 9 ottobre 2009 con cui viene condivisa la proposta tecnica di considerare quale Fondo di intervento integrativo le risorse complessive pari a € 246.459.482,00 da ripartire secondo i criteri previsti dalla legge n. 390/1991;

Ritenuto che alla luce delle disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390 la complessiva disponibilità finanziaria, di cui al capitolo di bilancio 1695 sia utilizzata per ripartire il Fondo di intervento integrativo per l'anno 2009 secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 «Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari a norma dell'art. 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390»;

Ritenuto, peraltro, di considerare gli eventi sismici che hanno interessato la regione Abruzzo il 6 aprile 2009 al fine di garantire il conseguimento della borsa di studio agli studenti idonei iscritti nelle università abruzzesi e, in particolare in quella di L'Aquila;

Ritenuto, a tal fine, che la quota del Fondo di intervento integrativo spettante alla regione Abruzzo sia, limitatamente al 2009, incrementata per la finalità su indicata di un ammontare stimato pari al fabbisogno finanziario necessario;

Ritenuto, conseguentemente, che l'importo spettante alle restanti regioni e province autonome sia ridotto in misura proporzionale all'incidenza dello stesso sull'ammontare complessivo del fondo al netto della quota della regione Abruzzo;

Ritenuto altresì che la quota aggiuntiva riconosciuta alla regione Abruzzo non sia considerata nell'esercizio finanziario 2010 ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 16, comma 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 «Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari»;

Visti i dati trasmessi dalle regioni e dalle province autonome, elaborati sulla base dei criteri stabiliti dal richiamato art. 16 ai fini del riparto del Fondo di intervento integrativo per l'anno 2009;

Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome formulato nella adunanza del 26 novembre 2009;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Decreta:

Art. 1.

La destinazione del Fondo

1. I trasferimenti sul Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio, di seguito denominato fondo, sono destinati dalle regioni e dalle province autonome alla concessione di borse di studio di cui all'art. 8, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, sino all'esaurimento delle graduatorie degli idonei al loro conseguimento, secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 «Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari a norma dell'art. 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390».

2. Per la concessione delle borse di studio le regioni e le province autonome utilizzano prioritariamente le risorse proprie e quelle derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio e successivamente quelle del fondo di cui al presente decreto.

3. Le eventuali risorse del fondo eccedenti, per esaurimento delle graduatorie degli idonei, sono destinate dalle regioni e dalle province autonome alla concessione di borse di studio e di prestiti d'onore nell'anno accademico successivo.

Art. 2.

Il riparto del Fondo per l'anno 2009

1. Il fondo integrativo è ripartito sulla base dei criteri di cui all'art. 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001.

2. In relazione agli eventi sismici che hanno interessato la regione Abruzzo il 6 aprile 2009, al fine di garantire il conseguimento della borsa di studio agli studenti idonei iscritti nelle università abruzzesi ed in particolare in quella di L'Aquila, la quota del Fondo di intervento integrativo spettante alla regione Abruzzo è incrementata, limitatamente al 2009, di un ammontare stimato pari al fabbisogno finanziario necessario. A tal fine, l'importo spettante a ciascuna regione e provincia autonoma ai sensi del comma 1 è ridotto in misura proporzionale all'incidenza dello stesso sull'ammontare complessivo del fondo al netto della quota della regione Abruzzo. Nell'esercizio finanziario 2010 non si tiene conto di tale quota aggiuntiva ai fini dell'applicazione dell'art. 16, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001.

3. Sulla base dei criteri di cui ai commi 1 e 2 e dei dati trasmessi dalle regioni e dalle province autonome, elaborati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Fondo di intervento integrativo per il 2009 è ripartito secondo quanto indicato nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

4. Le risorse trasferite alle regioni ed alle province autonome sono iscritte in uno specifico capitolo in entrata ed in uscita del bilancio regionale e provinciale e sono utilizzate nell'anno accademico 2009/2010.

5. Al fine della rendicontazione sull'utilizzo delle risorse del fondo, le regioni e le province autonome comunicano, entro il 30 aprile 2010, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Direzione generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario - il numero delle borse e dei prestiti d'onore concessi ed il relativo ammontare, articolato per la provenienza geografica dei beneficiari.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2010

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
LETTA

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
GELMINI

Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2010
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 391

ALLEGATO

Il riparto finale del Fondo Integrativo per l'anno 2009

Regioni e province autonome	Importo da detrarre esigenze Regione Abruzzo	Riparto Fondo 2009	Valori per definizione incidenza %	Incidenza %	Importo definito da detrarre	Riparto Fondo 2009 (con integrazione per Regione Abruzzo)
ABRUZZO		€ 3.716.213,82				€ 6.912.386,31
BASILICATA		€ 1.886.080,65	€ 1.886.080,65	0,8	€ 24.833,81	€ 1.861.246,85
CALABRIA		€ 9.234.933,53	€ 9.234.933,53	3,8	€ 121.595,30	€ 9.113.338,23
CAMPANIA		€ 10.402.570,37	€ 10.402.570,37	4,3	€ 136.969,44	€ 10.265.600,93
EMILIA ROMAGNA		€ 24.065.032,67	€ 24.065.032,67	9,9	€ 316.861,50	€ 23.748.171,17
FRIULI VENEZIA GIULIA		€ 7.941.155,13	€ 7.941.155,13	3,3	€ 104.560,27	€ 7.836.594,86
LAZIO		€ 31.823.030,13	€ 31.823.030,13	13,1	€ 419.010,15	€ 31.404.019,98
LIGURIA		€ 5.653.483,90	€ 5.653.483,90	2,3	€ 74.438,77	€ 5.579.045,13
LOMBARDIA		€ 26.190.489,20	€ 26.190.489,20	10,8	€ 344.847,14	€ 25.845.642,07
MARCHE		€ 8.260.693,68	€ 8.260.693,68	3,4	€ 108.767,60	€ 8.151.926,08
MOLISE		€ 827.119,03	€ 827.119,03	0,3	€ 10.890,58	€ 816.228,45
PIEMONTE		€ 12.571.291,70	€ 12.571.291,70	5,2	€ 165.524,74	€ 12.405.766,96
PUGLIA		€ 14.257.869,97	€ 14.257.869,97	5,9	€ 187.731,72	€ 14.070.138,25
SARDEGNA		€ 10.574.317,73	€ 10.574.317,73	4,4	€ 139.230,82	€ 10.435.086,92
SICILIA		€ 29.983.999,01	€ 29.983.999,01	12,4	€ 394.795,84	€ 29.589.203,17
TOSCANA		€ 17.543.069,93	€ 17.543.069,93	7,2	€ 230.987,57	€ 17.312.082,36
UMBRIA		€ 9.463.452,34	€ 9.463.452,34	3,9	€ 124.604,18	€ 9.338.848,16
VALLE d'AOSTA		€ 296.057,73	€ 296.057,73	0,1	€ 3.898,16	€ 292.159,57
VENETO		€ 13.369.101,08	€ 13.369.101,08	5,5	€ 176.029,41	€ 13.193.071,67
Provincia BOLZANO		€ 2.185.209,98	€ 2.185.209,98	0,9	€ 28.772,41	€ 2.156.437,57
Provincia TRENTO		€ 6.214.310,42	€ 6.214.310,42	2,6	€ 81.823,11	€ 6.132.487,31
TOTALE	3.196.172,49	€ 246.459.482,00	€ 242.743.268,18	100,0	€ 3.196.172,49	**€ 246.459.482,00**

10A04530

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 2010.

Deroga al limite del 20% di cui al comma 8, articolo 77-*quater* del decreto-legge n. 112/2008, per l'Istituto «Giannina Gaslini», in Genova.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, riguardante l'istituzione del regime di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 successive modificazioni, concernenti l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato;

Visto in particolare l'art. 7 del decreto legislativo n. 279 del 1997 che disciplina il regime di tesoreria unica mista;

Visto l'art. 77-*quater* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che ha esteso l'applicazione del regime di tesoreria unica mista di cui al decreto legislativo n. 279 del 1997, anche alle Aziende sanitarie locali, alle Aziende ospedaliere, comprese le Aziende ospedaliero-universitarie di cui all'art. 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e i Policlinici universitari a gestione diretta, agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, agli Istituti zooprofilattici sperimentali e alle Agenzie sanitarie regionali;

Visto in particolare, il comma 8, dell'art. 77-*quater*, del decreto-legge n. 112 del 2008 che ha previsto l'apertura di nuove contabilità speciali infruttifere intestate alle strutture sanitarie e il trasferimento sulle predette contabilità speciali delle somme giacenti, alla data del 31 dicembre 2008, sulle preesistenti contabilità speciali per spese correnti e per spese capitale, prevedendone il prelievo in quote annuali costanti del venti per cento;

Considerato che il comma 8, dell'art. 77-*quater*, del decreto-legge n. 112 del 2008 prevede che, su richiesta delle regioni competenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere concesse deroghe al prelievo annuale del venti per cento a valere sulle nuove contabilità speciali;

Considerato che la regione Liguria con nota n. 179942 del 16 dicembre 2009 ha chiesto la deroga al limite del prelievo annuale del venti per cento, per l'importo di € 21.000.000,00;

Tenuto conto che dalla documentazione allegata alla nota della regione Liguria n. 179942 del 16 dicembre 2009, riferita all'Istituto «Giannina Gaslini» di Genova emerge una situazione finanziaria critica e tale da giustificare la concessione della deroga;

Ritenuta l'opportunità di evitare che la mancata concessione della deroga possa comportare un danno alla struttura sanitaria della regione Liguria correlato agli interessi passivi per il ricorso alle anticipazioni di cassa concesse dall'Istituto tesoriere;

Vista la nota in data 8 febbraio 2010 del Ministro dell'economia e delle finanze, con la quale si propone di assentire alla richiesta di deroga al predetto limite per l'Istituto «Giannina Gaslini» di Genova;

Visto il proprio decreto in data 8 maggio 2008, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri è stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i motivi di cui alle premesse, l'Istituto «Giannina Gaslini» di Genova è autorizzato ad utilizzare l'importo di € 21.000.000,00 a valere sulle giacenze esistenti al 31 dicembre 2008 in deroga al limite del venti per cento stabilito dal comma 8, dell'art. 77-*quater* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Le somme relative a pignoramenti e a sequestri non sono comunque soggette a vincoli di indisponibilità e restano a disposizione di giustizia.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2010

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
LETTA

10A04536

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° marzo 2010.

Modifiche agli allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, recante «Interventi necessari per la realizzazione dell'EXPO Milano 2015».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015 in attuazione dell'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal Governo italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 aprile 2009;

Vista la tabella Piastra EXPO recante in sintesi lo stato dell'arte della programmazione riportata nel DPEF di giugno 2009, nella quale viene rimodulata l'articolazione dei finanziamenti relativi alla realizzazione della Metropolitana M4 secondo lotto;

Vista la delibera CIPE n. 70 del 1° agosto 2008, inerente l'approvazione del progetto preliminare della linea metropolitana M4 – secondo lotto, tratta Sforza Policlinico – Linate;

Visto il verbale del Tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovraregionali del 25 maggio 2009, con il quale si è stabilito di rinviare la realizzazione della Metropolitana M6 e di utilizzare il relativo stanziamento, a carico del bilancio Expo, pari a 480 milioni di euro per la realizzazione della Metropolitana M4, secondo lotto, tratta Sforza Policlinico - Linate;

Vista la nota del comune di Milano del 23 settembre 2009 con la quale si propone una diversa ripartizione del costo dell'intervento relativo alla linea Metropolitana M4 secondo lotto;

Visto quanto deliberato dal CIPE che, in data 6 novembre 2009, ha approvato il progetto definitivo della linea metropolitana M4 – secondo lotto, tratta Sforza Policlinico – Linate ed ha indicato di utilizzare i 480 milioni di euro a carico del bilancio Expo, già destinati alla linea Metropolitana M6 con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008, alla realizzazione della Metropolitana M4, secondo lotto, tratta Sforza Policlinico - Linate;

Vista la nota del Commissario straordinario delegato del 20 novembre 2009, con la quale si richiede l'adozione di un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riallocazione delle risorse destinate al compimento dell'EXPO Milano 2015;

Tenuto conto che durante la riunione del Tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovraregionali, tenutasi in data 30 novembre 2009, tutti i partecipanti hanno concordemente stabilito di emanare un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisse che i finanziamenti previsti a carico del bilancio Expo per la realizzazione della linea Metropolitana M6, individuati in 481,00 milioni di euro, dovranno essere destinati per 480,00 milioni di euro alla realizzazione del secondo lotto della linea Metropolitana M4, secondo lotto, tratta Sforza Policlinico - Linate;

Ritenuta, quindi, la necessità di procedere all'aggiornamento della ripartizione dei finanziamenti effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008, in ragione delle decisioni assunte nell'ambito del predetto Tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovraregionali e dal CIPE in ordine al rinvio della realizzazione della linea Metropolitana M6 ed alla conseguente destinazione del relativo finanziamento, per l'importo di 480 milioni di euro, previsto a carico dei fondi dell'Expo alla realizzazione della linea Metropolitana M4;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008, relativo alle «opere essenziali», è sostituito dall'allegato 1 al presente decreto.

2. La tabella dell'allegato 2 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008, relativa alla «Rete metropolitana – Opere da finanziare», è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.

Roma, 1° marzo 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2010

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 326

ALLEGATO *1*

Dettaglio Investimenti per Opere Infrastrutturali "essenziali" Expo Milano 2015 - valori in milioni di Euro

EXPO	Rif	Descrizione opere	Costo di costruzione	Costo di costruzione inclusi oneri tecnici (15%)	Finanziamento privato (esclusa IVA)	Finanziamento Legge dello Stato Expo 2015 (IVA compresa)	Finanziamento a carico dello Stato	Cofinanziamento o Comuni Provincia Regione Stato (IVA compresa)	Onere economico totale
Opere di Preparazione e Realizzazione Sito	1a	Lavori di costuzione: Piazza P1 - padiglioni regionali (sup. espositiva coperta 10.000 mq) con ristoranti e bar; Piazza P2 - Padiglioni nazionali (sup. espositiva coperta 6200 mq) con ristoranti e bar; sistemazioni urbanistiche	76,1	87,6	43,8	34,1		18,4	96,3
	1b	Lavori di costruzione: Padiglioni nazionali (paesi internazionali) - Cluster da 1 a 14 - superficie espositiva di circa 200.000 mq	122,7	141,1	70,5	55,0		29,6	155,2
	1c	Lavori di costruzione: Torre Expo dell'Energia - edificio a servizi ed espositivo simbolo dell'Expo da 80.000 mq fulcro della piazza delle cerimonie	191,3	220,0	220,0				220,0
	1d	Lavori di costruzione: Piazza P3 (piazza delle cerimonie) - parcheggio interrato multipiano da 6.000 posti - porte di accesso - aree di accoglienza coperte - padiglione tematico	167,1	192,2		149,9		80,7	230,6
	1e	Lavori di costruzione: parco (37.000 mq) - Anfiteatro da 10.000 posti - Auditorium da 5.000 posti	10,6	12,2		9,5		5,1	14,6
	1f	Lavori di costruzione: anello percorso di visita; sistemazioni esterne; edifici servizi merci	24,7	28,5		22,2		12,0	34,2
	1g	Lavori di costruzione: ponte pedonale tematico (oltre 23.000 mq) di collegamento tra il nuovo sito Expo (nord est) e il sito Fiera Milano (sud ovest)	55,9	64,2	64,2				64,2
	2	Fornitura di servizi - impianti primari interrati	53,2	61,1		73,4			73,4
	3	Lavori di decorazione e abbellimento - asse centrale tematico (oltre 53.000 mq di sup espositiva), percorso tra i canali d'acqua, parco perimetrale di mitigazione ambientale (200.000 mq), ristrutturazione cascina esistente Triulzia	51,8	59,5		57,2		14,3	71,5
	4	Viabilità - Nuova Via Cristina, Viabilità interrata, Viabilità sud in adiacenza ferrovia	107,8	124,0		119,0		29,7	148,7
	5	Parcheggi a raso - nuovi parcheggi per bus e navette Est e Ovest (oltre 63.000 mq)	7,0	8,0	8,0				8,0
	6	Acquisizione aree e ricostruzioni: ricollocazione impianto smistamento postale (60.000 mq), sottostazione elettrica (11.000 mq) etc.	98,4	113,1		135,7			135,7
		Totale opere di preparazione e realizzazione Sito	**966,5**	**1.111,4**	**406,6**	**656,0**	**0,0**	**189,8**	**1.252,4**
Opere di Connessione Sito	7a	Rete Stradale: Collegamento SS 11 da Molino Dorino a Autostrada dei laghi - Lotto 1 da Molino Dorino a Cascina Merlata	40,0	46,0	5,0	39,4		9,8	54,2
	7b	Rete Stradale: Collegamento SS 11 da Molino Dorino a Autostrada dei laghi - Lotto 2 da Molino Dorino a innesto A8	70,0	80,5	5,0	72,5		18,1	95,6
	7c	Rete stradale: Adeguamento Autostrada dei Laghi tra il nuovo svincolo Expo e lo svincolo Fiera	5,0	5,8		5,5		1,4	6,9
	7d	Rete Stradale: Collegamento SS 11 e SS 233	50,0	57,5		55,2		13,8	69,0
	8 bis	Nuova linea metropolitana Policlinico Linate	778,0	845,5	273,0	480,8	66,0*	91,0	910,0
	9a	Aree e Strutture a Parcheggio: Parcheggio P1 - Rho: 4000 posti auto	14,5	16,7	16,7				16,7
	9b	Aree e Strutture a Parcheggio: Parcheggio P2 - Arese: 3000 posti auto	11,0	12,7	12,7				12,7
	9c	Aree e Strutture a Parcheggio: Parcheggio P3 - Rho: 7000 posti auto + 1000 bus	18,5	21,3	21,3				21,3
	9d	Aree e Strutture a Parcheggio: Parcheggio P4 - Baranzate: 3000 posti auto	11,0	12,7	12,7				12,7
	10a	Opere Urbanistiche. Via d'Acqua: riqualificazione di aree verdi (circa 800 ettari) e rete idrografica primaria, nuove vie d'acqua, nuovo percorso lento (circa 20 km con attraversamenti a raso, sotto-sovrapassi, stazioni intermodali), nuovi manufatti edilizi, recupero edilizia storica	240,0	276,0		66,2		265,0	331,2
	10b	Opere Urbanistiche. Via di Terra (circa 22 km): piste ciclabili, stazioni intermodali, punti ristoro, installazioni artistiche, riqualificazioni aree verdi e urbane	149,6	172,0		41,3		165,2	206,4
	11	Opere di Energia Sostenibile ed Ambiente: Fonti energetiche rinnovabili, Centrale di cogenerazione, Impianti di rifornimento policombustibile	60,0	69,0		24,8		58,0	82,8
		Totale opere di connessione Sito	**1.447,6**	**1.615,5**	**346,3**	**785,7**	**66,0**	**622,2**	**1.819,4**
Opere ricettive	12	Villaggio Residenziale Expo 2.000 posti letto	70,0	80,5	80,5	10,0			90,5
	13a	Incremento ricettività: ristrutturazione ostello circa 300 posti	3,0	3,5	0,7	2,6		0,7	4,0
	13b	Incremento ricettività: due nuovi ostelli da 200 + 200 posti	12,0	13,8		12,9		3,6	16,6
	13c	Incremento ricettività: nuovo campeggio da 700 posti	10,5	12,1		11,3		3,2	14,5
	13d	Incremento ricettività: Hotels de charme (modello paradores) da 200 posti	7,0	8,1		7,5		2,1	9,7
		Totale opere ricettive	**102,5**	**117,9**	**81,2**	**44,3**	**0,0**	**9,7**	**135,2**
Opere tecnologiche	14a	Tecnologia: Infrastrutture di telecomunicazioni	20,0	23,0	23,0				23,0
	14b	Tecnologia: Infrastrutture web	6,1	7,0	7,0				7,0
	14c	Tecnologia: Infrastrutture di global tecnology	8,7	10,0	10,0				10,0
	14d	Tecnologia: Infrastrutture Expo-Digitale	17,4	20,0	20,0				20,0
		Totale opere tecnologiche	**52,2**	**60,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**60,0**
		Totale investimento carico Stato complessivo Delibera Cipe n° 99/2009 del 6 Novembre 2009 (variazione determinata dalla modofica di proriità e conseguente trasferimento di risorse da M6 ad M4)				1.552,07			
TOTALE COMPLESSIVO			**2568,7**	**2904,8**	**894,0**	**1486,1**	**66,0**	**821,7**	**3267,0**
MIX PUBBLICO/PRIVATO (%) SUL TOTALE INVESTIMENTI					**27%**	**45%**	**2%**	**25%**	**100%**

* Ai fini della copertura finanziaria dell'intervento 8 bis, la quota pari a 66,0 meuro è determinata dalla somma di 56,13 meuro a carico dei fondi fas (art. 6 quinquies d.l. n. 185/2008) e 9.9 meuro precedentemente assegnati (del. CIPE n. 70/2008), come risulta dalla delibera CIPE n. 99 del 06.11.2009.

Allegato 2 Tabella "Rete metropolitana" - "Opere da finanziare"

Opere	Territorio interessato	Ente competente	Altri sogetti coinvolti	Stato di attuazione	Costo Mil di euro	Quota già finanziata	Quota da finanziare a carico del bilancio Expo	Quota di finanziamento a carico dei privati	Quota da fianziare a carico dello Stato	Quota di finanziamento a carico enti locali	Priorità per collegamento Expo
M2 Prolungamento Cologno Vimercate	Cologno , Brugherio, Carigate, Agrate, Brianza, Concorezzo, Vimercate	Regione/provincia	Comune di Milano	Progetto preliminare (definitivo in corso)	533,00	6,00			210,80	316,20	2
M3 prolungamento San Donato Paullo	San Donato, Peschiera, Medigola, Stattala, Paullo, ello, Buon Persico	Regione/provincia	Comune di Milano	Progetto preliminare (definitivo in corso)	798,00	8,60			315,76	473,54	2
M4 Lorenteggio Linate II lotto Sforza Policlinico Linate	Milano Peschiera Segrate	Comune di Milano	Comune di Milano Regione Lombardia	Progetto definitivo approvato con Delibera Cipe 99/2009	910,03	9,90	480,00	273,00	56,13	91,00	1
M5 Bignami Garibaldi San Siro secondo lotto Garibaldi San Siro	Milano	Comune di Milano	Regione Lombardia	Progetto definitivo approvato con Delibera Cipe 100/2009	781,85	6,00		307,85	385,00	83,00	1
M6 I lotto Bisceglie Castelbianco (abbinamento linea 1)	Milano	Comune di Milano	Regione Lombardia	Studio di fattibilità in corso	871,00		1,00	267,03	303,91	299,00	1
Totale competenza Comune di Milano					2.562,88	15,90	481,00	847,88	745,04	473,00	
Totale competenza altri enti					1.331,00	14,60			526,56	789,74	
TOTALE					3.893,88	30,50	481,00	847,88	1.271,60	1.262,74	

10A04615

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO 25 gennaio 2010.

Esclusione dall'applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, degli appalti da enti aggiudicatori e destinati a consentire l'esecuzione dei servizi di raccolta del risparmio tramite i conti correnti, prestiti per conto di banche e altri intermediari finanziari abilitati, servizi e attività di investimento e di pagamento e trasferimento di denaro.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE EUROPEE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, concernente la nomina dei Ministri senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2008, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 maggio 2008, con il quale è stato conferito al Ministro onorevole Andrea Ronchi l'incarico per le politiche europee;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008 contenente delega di specifiche funzioni al Ministro senza portafoglio onorevole Andrea Ronchi per le politiche europee;

Visto l'art. 30, paragrafi 4 e 6, della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali;

Visto l'art. 219 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

Considerato che con nota del 6 luglio 2009, inviata via e-mail in data 8 luglio 2009, il Ministro per le politiche europee, acquisito in data 24 giugno 2009, il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, ha chiesto alla Commissione europea di valutare l'applicabilità dell'art. 30, paragrafo 1 della direttiva 2004/17/CE per le attività relative a taluni servizi finanziari forniti da Poste Italiane S.p.a. e raggruppati in quattro domande;

Considerato in particolare che ogni singola domanda, presentata dalla Repubblica italiana per conto di Poste Italiane S.p.a., riguarda diversi servizi finanziari raggruppati nelle seguenti quattro differenti categorie:

a) raccolta del risparmio tramite i conti correnti;

b) prestiti per conto di banche e altri intermediari finanziari abilitati. Questa categoria di servizi riguarda in particolare l'attività di Poste come distributore per conto terzi di: credito (in particolare mutui e prestiti), credito al consumo e leasing finanziario;

c) servizi e attività d'investimento. Oltre alla custodia e alla gestione di strumenti finanziari, questa categoria di servizi riguarda il mercato a valle (distribuzione) per il collocamento di strumenti finanziari (in particolare obbligazioni), e per il collocamento di prodotti della previdenza complementare e prodotti finanziari/assicurativi (in particolare polizze individuali pensionistiche);

d) servizi di pagamento e di trasferimento di denaro. In questa categoria sono ricompresi: i servizi di pagamento, che riguardano i servizi di carte di credito e di debito ed i servizi di trasferimento di denaro, fra cui trasferimenti internazionali di fondi, tramite sistema Eurogiro o vaglia internazionali, e trasferimenti di fondi in ambito nazionale tramite vaglia postale;

Considerato che le domande sopra descritte sono state corredate da due apposite deliberazioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, deliberazioni n. 43 e n. 50 rispettivamente del 1° ottobre 2008 e del 12 novembre 2008, e dal parere reso dall'Autorità Garante della concorrenza del Mercato in data 29 luglio 2008;

Considerato che la Commissione europea con e-mail del 24 settembre 2009 ha chiesto informazioni supplementari;

Considerato che dette informazioni sono state trasmesse dal Dipartimento per le politiche comunitarie alla Commissione europea, dopo una proroga del termine inizialmente concesso, con e-mail del 16 ottobre 2009;

Considerato che la Commissione europea ha adottato la decisione in data 5 gennaio 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, serie L 6, del 9 gennaio 2010, che esonera taluni servizi finanziari del settore postale in Italia dall'applicazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, disponendo in particolare che la direttiva 2004/17/CE non si applica agli appalti attribuiti da enti aggiudicatori e destinati a consentire l'esecuzione dei seguenti servizi in Italia: *a)* raccolta del risparmio tramite i conti correnti; *b)* prestiti per conto di banche e altri intermediari finanziari abilitati; *c)* servizi e attività di investimento; *d)* servizi di pagamento e trasferimento di denaro;

Ritenuto pertanto che, ai sensi dell'art. 219 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, debba procedersi ad indicare le attività escluse dal campo di applicazione dello stesso Codice;

Decreta:

Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/

CE non si applica agli appalti attribuiti da enti aggiudicatori e destinati a consentire l'esecuzione dei seguenti servizi in Italia: *a)* raccolta del risparmio tramite i conti correnti; *b)* prestiti per conto di banche e altri intermediari finanziari abilitati; *c)* servizi e attività di investimento; *d)* servizi di pagamento e trasferimento di denaro.

Roma, 25 gennaio 2010

Il Ministro: RONCHI

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2010
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 6

10A04524

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 30 marzo 2010.

Riconoscimento, al sig. Chian-Curinga Alexandru, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del Sig. Chian-Curinga Alexandru, nato a Truseni (Repubblica Moldova) l'8 marzo 1982, cittadino moldovo, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del presidente della Repubblica n. 394/99, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di "Engineer" di cui è in possesso, conseguito nella Repubblica Moldova ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «inginer licenzia profilul electronica si comunicatii specializarea telecomunicati», conseguito presso l'«Universitatii Tehnice a Moldovei» in data 23 giugno 2004;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 4 dicembre 2009;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;

Considerato che l'interessato ha richiesto il rinnovo del permesso scaduto ed è in possesso della ricevuta che assume la stessa valenza del modulo tradizionale e consente allo straniero di godere dei diritti derivanti al possesso del titolo di soggiorno;

Visto l'art. 49, co. del D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/07, sopra indicato;

Decreta:

Al Sig. Chian-Curinga Alexandru, nato a Truseni (Repubblica Moldova) l' 8 marzo 1982, cittadino moldovo, è riconosciuto il titolo professionale di «Inginer», quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri, sez. A, sett. dell'informazione e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 30 marzo 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A04527

PROVVEDIMENTO 17 marzo 2010.

Modifica dei PP.D.G. 7 giugno 2007, 20 giugno 2008, 22 luglio 2008, 4 novembre 2008, 2 marzo 2009 e 12 gennaio 2010 di accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione della società «CESD s.r.l.», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lett. *a)* e 10, comma 5, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visti i PP.D.G. 7 giugno 2007, 20 giugno 2008, 22 luglio 2008, 4 novembre 2008, 2 marzo 2009, 12 gennaio 2010 con i quali è stato disposto l'accreditamento della società «CESD s.r.l.», con sede legale in Roma, via della Ferratella in Laterano n. 25, codice fiscale e partita I.V.A. 01818310516, tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Viste le istanze 3 febbraio 2010 prot m. dg DAG 3 marzo 2010 n. 32604.E e 15 febbraio 2010 prot m dg DAG 15 febbraio 2010 n. 23442.E con le quali il sig. Franco

Bernasconi, nato ad Umbertide (Perugia) il 25 settembre 1947, in qualità di legale rappresentante della società CESD s.r.l., ha chiesto l'inserimento di sei ulteriori formatori;

Rilevato che i formatori nelle persone di:

avv. Buceti Amilcare, nato a Formia (Latina) il 30 marzo 1961;

dott. Carraturo Vincenzo, nato a Napoli il 6 luglio 1964;

dott.ssa Di Feo Cira, nata a Magenta (Milano) il 22 aprile 1973;

dott.ssa Gori Sabrina, nata a Roma il 18 aprile 1964;

dott. Naso Domenico, nato a Roma il 3 agosto 1965;

dott. Olivieri Luciano, nato a Napoli il 14 dicembre 1954,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lett. *a)* e 10, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone

la modifica dei PP.DG 7 giugno 2007, 20 giugno 2008, 22 luglio 2008, 4 novembre 2008, 2 marzo 2009 e 12 gennaio 2010 con i quali è stato disposto l'accreditamento della società «CESD s.r.l.», con sede legale in Roma, via della Ferratella in Laterano n. 25, codice fiscale e partita I.V.A. 01818310516, tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di sei ulteriori unità nelle persone di: avv. Buceti Amilcare, nato a Formia (Latina) il 30 marzo 1961, dott. Carraturo Vincenzo, nato a Napoli il 6 luglio 1964, dott.ssa Di Feo Cira, nata a Magenta (Milano) il 22 aprile 1973, dott.ssa Gori Sabrina, nata a Roma il 18 aprile 1964, dott. Naso Domenico, nato a Roma il 3 agosto 1965 e dott. Olivieri Luciano, nato a Napoli il 14 dicembre 1954.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 17 marzo 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A04593

PROVVEDIMENTO 17 marzo 2010.

Modifica dei PP.D.G. 2 marzo 2009 e 23 novembre 2009 di accreditamento tra i soggetti cd enti abilitati a tenere corsi di formazione dell'associazione no profit «AR.CO.ME. - Arbitrato. Conciliazione. Mediazione», in Catania.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lett. *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visti i PP.D.G. 2 marzo 2009 e 23 novembre 2009 con i quali è stato disposto l'accreditamento dell'associazione no profit «AR.CO.ME. - Arbitrato. Conciliazione. Mediazione», con sede legale in Catania, via Monfalcone n. 26/D, codice fiscale e partita I.V.A. 04608270874, tra i soggetti e gli enti abilitat a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4,comma 4,lett. a e 10,comma 5,del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 22;

Vista l'istanza 21 gennaio 2010 prot. m.dg 29 gennaio 2010 n. 14561.E, con la quale il dott. Orazio Grisafi, nato a Catania il 18 novembre 1945, in qualità di rappresentante dell'associazione no profit «AR.CO.ME. - Arbitrato. Conciliazione. Mediazione», chiede l'inserimento di un ulteriore nominativo nell'elenco dei formatori abilitati a tenere corsi di formazione;

Rilevato che il formatore nella persona di:

prof. Cariola Agatino, nato a Catania l'8 novembre 1961,

è in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lett. *a)* e 10, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone

la modifica dei PP.D.G. 2 marzo 2009 e 23 novembre 2009 con i quali è stato disposto l'accreditamento dell'associazione no profit «AR.CO.ME - Arbitrato. Conciliazione. Mediazione», con sede legale in Catanaia, via Monfalcone n. 26/D, codice fiscale e partita I.V.A. 04608270874, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenerere corsi di formazione previsti dall'art. 4 comma 4, lett. *a)* e 10, comma 5, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di una ulteriore unità nella persona di: prof. Cariola Agatino, nato a Catania l'8 novembre 1961.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 17 marzo 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A04594

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 15 dicembre 2009.

Modifica di progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Decreto n. 983/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata»;

Vista la nota ministeriale del 6 agosto 1999, concernente la distinzione tra funzione gestionale e funzione di indirizzo politico amministrativo;

Vista la circolare prot. n. 760/ric. del 29 dicembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 2000, recante: «Disciplina transitoria delle attività di sostegno nazionale alla ricerca industriale di cui al decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 (legge n. 46/1982), nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di attuazione del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto dirigenziale n. 2264 del 29 dicembre 2003, con il quale, tra l'altro, è stato ammesso alle agevolazioni il progetto di ricerca n. 3626 presentato dalla IPEG S.p.a. - dell'ing. Mauro Poppi e DEF di R. Doni S.p.a., ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, per un importo di credito agevolato pari a € 1.588.621,44 e un contributo alla spesa pari a € 646.604,02;

Vista la nota in data 10 ottobre 2007 pervenuta in data 17 ottobre 2007 prot. n. 10171, con la quale la DEF di R. Doni S.p.a. ha comunicato che, in data 14 giugno 2007 il tribunale di Reggio Emilia aveva avviato un procedimento di fallimento a carico della IPEG S.p.a. - dell'ing. Mauro Poppi e contestualmente chiedeva di volturare la titolarità del contratto di finanziamento in essere a suo esclusivo nome onde poter procedere alla stipula della Dichiarazione d'Obbligo Finale;

Vista la nota ministeriale n. 8833 del 9 ottobre 2008, con la quale è stata informata la DEF di R. Doni S.p.a. che, il Comitato nella seduta del 25 giugno 2008, acquisiti gli esiti del supplemento istruttorio espletato dall'istituto convenzionato e dall'esperto scientifico, ha espresso parere positivo alla variazione della titolarità del progetto in capo alla DEF di R. Doni S.p.a. e che il conseguente provvedimento è subordinato al ripianamento del debito da parte della DEF di R. Doni S.p.a. in ragione del vincolo solidale che scaturisce dal contratto di finanziamento stipulato insieme alla IPEG S.p.a. - dell'ing. Mauro Poppi;

Visto il decreto dirigenziale n. 88 del 10 febbraio 2009, con il quale è stata disposta la revoca del finanziamento concesso con decreto dirigenziale n. 2264 del 29 dicembre 2003 relativo al progetto n. 3626 presentato dalla IPEG S.p.a. - dell'ing. Mauro Poppi e DEF di R. Doni S.p.a. ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, per un importo di credito agevolato pari a € 1.588.621,44 e un contributo alla spesa pari a € 646.604,02;

Vista la comunicazione dell'Ufficio I di questo Ministero, in data 7 agosto 2009 prot. n. 4291 pervenuta in data 2 settembre 2009 prot. n. 5292, con la quale viene comunicato che la DEF di R. Doni S.p.a. ha effettuato in data 14 maggio 2009 e 7 luglio 2009, i versamenti delle somme dovute, ripianando lo stato di insolvenza nei confronti del Ministero;

Ritenuta la necessità di procedere all'annullamento del decreto dirigenziale n. 88 del 10 febbraio 2009, con il quale è stata disposta la revoca dell'impegno assunto con decreto dirigenziale n. 2264 del 29 dicembre 2003 e di procedere alla variazione della titolarità in capo alla sola DEF di R. Doni S.p.a. a seguito del soddisfacimento della condizione posta nella richiamata nota ministeriale n. 8833 del 9 ottobre 2008;

Vista la nota del 30 settembre 2009 prot. n. 5668 dell'Ufficio VI di questa Direzione;

Decreta:

Articolo unico

1. Con riferimento al finanziamento concesso con decreto dirigenziale n. 2264 del 29 dicembre 2003 per il progetto n. 3626 presentato dalla IPEG S.p.a. - dell'ing. Mauro Poppi e DEF di R. Doni S.p.a., si dispone la revoca del provvedimento adottato con decreto dirigenziale n. 88 del 10 febbraio 2009.

2. Si autorizza la variazione della titolarità del finanziamento concesso con decreto dirigenziale n. 2264 del 29 dicembre 2003 per il progetto n. 3626, in capo alla sola DEF di R. Doni S.p.a.

Roma, 15 dicembre 2009

Il direttore generale: AGOSTINI

10A04533

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 marzo 2010.

Modifica del decreto n. 16627 del 22 luglio 2009, relativo al conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.», dell'incarico a svolgere funzioni di controllo per la DOC «Oltrepò Pavese».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentarie forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010 relativo all'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (trasmesso all'UCB per il successivo inoltro alla Corte dei conti);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 126 del 3 giugno 2009, con il quale è stata individuata la società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» come soggetto conforme alla norma EN 45011 e pertanto idoneo a svolgere le funzioni di controllo di cui all'art. 48 del regolamento CE n. 479/2008;

Visto il riconoscimento come denominazione di origine controllata del vino denominato «Oltrepò Pavese» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale prot. 16627 del 22 luglio 2009 con il quale è stato conferito l'incarico alla società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 48 del regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Oltrepò Pavese»;

Vista la nota 5/10/C del 27 gennaio 2010 inoltrata della società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» con la quale si trasmetteva il verbale di delibera del consiglio di amministrazione del Consorzio di tutela vini Oltrepò Pavese relativo alla richiesta di modifica del decreto dirigenziale n. 16627 del 22 luglio 2009 per la rinuncia all'utilizzo della fascetta identificativa della DOC e l'introduzione, come sistema di tracciabilità delle partite di cui è richiesto l'imbottigliamento, del numero di lotto della partita certificata;

Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» ed in particolare l'inoltro delle copie aggiornate della scheda 1 imbottigliatore del piano di controllo, e il parere favorevole espresso dalla regione Lombardia sulla modifica della stessa scheda 1 imbottigliatore;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di modifica del decreto n. 16627 del 22 luglio 2009;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2, comma 2, lettera *c)* del decreto dirigenziale n. 16627 del 22 luglio 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 192 del 20 agosto 2009 è così sostituito:

c) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri l'indicazione del lotto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta all'organismo di controllo autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità, così come indicato nei piani di controllo presentati dall'organismo di controllo autorizzato, ai sensi dell'art. 9, comma 4 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2010

Il direttore generale: LA TORRE

10A04526

DECRETO 24 marzo 2010.

Integrazione dell'elenco nazionale dei tecnici e degli esperti degli oli extra vergini e vergini di oliva.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2009 «Integrazione dell'elenco nazionale dei tecnici e degli esperti degli oli extra vergini e vergini di oliva» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 88 del 16 aprile 2009;

Considerato che il Ministero cura la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'aggiornamento dell'elenco nazionale dei tecnici e degli esperti degli oli extra vergini e vergini di oliva;

Viste le comunicazioni inviate da alcune regioni;

Decreta:

Articolo unico

L'elenco nazionale dei tecnici e degli esperti degli oli extra vergini e vergini di oliva è integrato, sulla base delle segnalazioni pervenute dalle regioni, con i soggetti di cui all'allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2010

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

REGIONE ABRUZZO

N.	Cognome e Nome	Luogo di nascita	Data di nascita
1	Cascante Manola	Lanciano (CH)	22/09/1976
2	D'Addario Pasqualina	Pescara	05/11/1956
3	De Panfilis Michele	Chieti	19/09/1946
4	Duranti Armando	Pescara	18/04/1956
5	Girardi Fabio	San Benedetto del Tronto (AP)	06/03/1975
6	Iarlori Donato	Genova	20/09/1975
7	Ruscitti Lorenzo	Pescara	22/06/1980
8	Silvestri Sonia	Atessa (CH)	14/06/1985
9	Tiberii Alessandro	Pescara	15/11/1977

REGIONE BASILICATA

N.	Cognome e Nome	Luogo di nascita	Data di nascita
1	Mastrangelo Giuseppe	Ischia (NA)	15/03/1971

REGIONE CALABRIA

N.	Cognome e Nome	Luogo di nascita	Data di nascita
1	Alfano Angelo	Catrovillari	18/12/1985
2	Cesario Angelo	Cosenza	11/04/1987
3	Greco Gerardo	Firmo	13/10/1971
4	Miranda Osvaldo	Frascineto	10/04/1950
5	Varamo Antonella	Polistena	24/04/1986

REGIONE CAMPANIA

N.	Cognome e Nome	Luogo di nascita	Data di nascita
1	Arianna Antonio	Santa Croce del Sannio (BN)	28/07/1956
2	Capo Anna Maria	Castel San Lorenzo (SA)	28/07/1964
3	Cipriano Benedetta	Napoli	27/05/1957
4	Gliottone Maurizio	Teano (CE)	26/09/1973
5	Marziale Maria	Caserta	19/12/1972
6	Minopoli Antonio	Pozzuoli (NA)	31/03/1941
7	Mone Roberto	Piedimonte Matese (CE)	19/08/1981
8	Rizzi Loredana	Genova	04/06/1970

REGIONE LAZIO

N.	Cognome e Nome	Luogo di nascita	Data di nascita
1	Agresti Pasquale	Gaeta (LT)	22/03/1954
2	Allegrini Francesco	Roma	30/07/1976
3	Attanasio Sonia	Terracina (LT)	10/11/1969
4	Barchiesi Rita	Roma	21/03/1953
5	Barilaro Nicola	Vibo Valentia	16/06/1980
6	Benedetti Claudia	Palermo	31/05/1979
7	Berti Laura Maria	Manziana (RM)	19/01/1960
8	Bravo Ilenia	Frosinone	11/11/1982
9	Carelli Angela	Cassino (FR)	04/01/1960
10	Cerasani Marco	Pescina (AQ)	11/09/1975
11	Ciancio Roberto	Pistoia	07/03/1974
12	De Filippis Vincenzino	Fondi (LT)	04/10/1967
13	De Micco Giovanni	Acerra (NA)	28/09/1958
14	De Vincenzo Domenico	Molfetta (BA)	02/11/1962
15	Di Francesco Luigi	Roma	07/06/1965
16	Di Leonardo Isabella	Roma	22/07/1981
17	Di Martino Vincenzo	Bari	26/03/1975
18	Di Perna Vittorio	Fondi (LT)	17/11/1948
19	Faberi Angelo	Roma	13/04/1972
20	Fasolo Gerardo	Lenola (LT)	12/12/1939
21	Filabozzi Giuseppe	Roma	02/03/1965
22	Fuselli Fabio	Roma	02/04/1974
23	La Mantia Alessandro	Stresa (VB)	07/08/1974
24	Mastromanno Oscar	Latina	29/09/1975
25	Mazzeo Elisabetta	Roma	06/08/1969
26	Menegalli Zelli Iacobuzi Giulio	Roma	21/09/1966
27	Monacelli Cristina	Roma	25/10/1961
28	Morigine Francesco	Cassino (FR)	28/05/1966
29	Morreale Alberto	Roma	04/08/1970
30	Multineddu Roberto	Viterbo	28/01/1976
31	Neri Cristina	Marino	21/06/1983
32	Papetti Patrizia	Roma	24/03/1955
33	Parisella Paolo	Latina	25/10/1986
34	Partemi Marco	Roma	28/07/1980
35	Pasqualetti Alessandro	Roma	10/08/1984
36	Pozzetto Erika	Roma	01/07/1977
37	Primi Emanuele	Veroli (FR)	08/07/1975
38	Sali Mauro	Roma	28/05/1956
39	Silvestri Francesca	Roma	28/01/1984
40	Solombrino Carlo	Napoli	28/04/1972
41	Squillante Danila	Roma	15/07/1972
42	Timmoneri Feliciano	Messina	23/03/1962
43	Trani Milena	Terracina (LT)	31/03/1976

REGIONE LIGURIA

N.	Cognome e Nome	Luogo di nascita	Data di nascita
1	Antonelli Matteo	Carrara	05/09/1985
2	Bottaro Claudio	Genova	02/07/1954
3	Citti Susanna	Caserta	06/02/1966
4	Lagomarsini Massimo	La Spezia	13/03/1977
5	Malerba Angela	Genova	07/12/1965
6	Marcias Stefano	Cagliari	12/02/1964
7	Piras Carlo	Valenza	22/03/1954
8	Sulsenti Angela	Genova	18/12/1965

REGIONE LOMBARDIA

N.	Cognome e Nome	Luogo di nascita	Data di nascita
1	Bassetti Lavinio	Romano di Lombardia (BG)	11/09/1961
2	Borelli Giandomenico	Germasino (CO)	19/10/1959
3	Schiappadori Michele	Brescia	16/04/1943

REGIONE MARCHE

N.	Cognome e Nome	Luogo di nascita	Data di nascita
1	Belli Jara	Ancona	06/09/1984
2	Calamante Graziano	San Severino Marche (MC)	26/03/1967
3	Cardelli Valeria	Ancona	08/08/1988
4	Cardinali Cinzia	Pesaro (PU)	08/01/1964
5	Cerni Alice	Ancona	03/01/1984
6	Ciccarelli Palmiro	Civitanova Marche (MC)	23/04/1953
7	Costantini Lorenzo	Osimo	10/02/1972
8	Croci Giovanni	Ripatransone (AP)	28/06/1975
9	De Crescenzo Raffaello	Jesi (AN)	01/11/1983
10	Feliziani Erica	San Severino Marche (MC)	09/03/1985
11	Fenucci Raffaele	Montecarotto (AN)	25/07/1945
12	Ferreira Andrea Aparecida	San Paolo (Brasile)	11/06/1969
13	Giuliodori Giovanna	Chiaravalle (AN)	20/04/1980
14	Mariani Isabella	Sant'Agata Feltria (PU)	18/09/1951
15	Menatta Gianmario	Macerata	18/08/1977
16	Olivi Lucia	Jesi (AN)	23/11/1985
17	Rapaccioni Marina	San Severino Marche (MC)	18/11/1983
18	Recchi Giuseppe	Recanati (MC)	08/02/1966
19	Romagnoli Eugenio	Ripatransone (AP)	05/08/1941
20	Rubini Manuel	Ancona	24/10/1986
21	Sideri Massimo	Ancona	28/11/1963
22	Stella Maria Elisabetta	Jesi (AN)	23/02/1964
23	Stramucci Mara	Macerata	12/05/1955

REGIONE MOLISE

N.	Cognome e Nome	Luogo di nascita	Data di nascita
1	Lombardi Antonietta	Roccasicura (IS)	30/01/1956
2	Stasi Mario Domenico	Isernia	27/07/1958
3	Tartaglia Margherita	Melizano (BN)	08/06/1958

REGIONE PIEMONTE

N.	Cognome e Nome	Luogo di nascita	Data di nascita
1	Gafà Sergio Ignazio	Nuoro	28/02/1943

REGIONE SICILIA

N.	Cognome e Nome	Luogo di nascita	Data di nascita
1	Brischetto Cettina	Vittoria (RG)	18/04/1964
2	Calderone Gaetano	Milazzo (ME)	30/09/1960
3	Cicero Lucia	Castelbuono (PA)	24/11/1958
4	Compagno Loredana	Palermo	20/06/1966
5	Conti Bartolomeo	Scicli (RG)	21/05/1981
6	Giacalone Rosa	Mazara del Vallo (TP)	05/01/1979
7	Marcellino Federico	Enna	10/05/1967
8	Pace Matilde	Palermo	09/06/1947
9	Perricone Riccardo	Enna	27/08/1961
10	Sacco Alessandro	Palermo	27/01/1983
11	Scalici Domenica	Palermo	24/09/1976
12	Troia Pietro	Palermo	29/07/1978

REGIONE TOSCANA

N.	Cognome e Nome	Luogo di nascita	Data di nascita
1	Baccianella Daniela	Firenze	20/05/1972
2	Baffi Scoppa Giuseppe	Pergola (PS)	21/11/1934
3	Banti Elisa	Livorno	13/04/1980
4	Berretti Paolo	Firenze	10/07/1960
5	Berti Antonella	Firenze	01/05/1963
6	Bianchini Veronica	Grosseto	11/08/1976
7	Bindi Emanuele	Firenze	16/08/1976
8	Brilli Sauro	Castel San Niccolò (AR)	01/08/1954
9	Caioli Linda	Livorno	23/01/1958
10	Casini Tullia	Poggibonsi (SI)	07/04/1965
11	Catelli Luciana	Lucca	15/11/1954
12	Dagnino Andreina	Genova	26/01/1962
13	D'Aria Nicoletta	Cecina (LI)	05/09/1959
14	Di Gaetano Paolo	Milano	03/12/1973
15	Diegoli Rossella	Firenze	27/07/1973
16	Ferrari Francesco	Montecatini V. Cecina (PI)	17/03/1947
17	Fioretti Laura	Campiglia Marittima (LI)	18/09/1969
18	Fulceri Sergio	Castagneto Carducci (LI)	17/11/1947
19	Giusti Paolo	Pescia (PT)	04/07/1954
20	Granchi Paolo	Campiglia Marittima (LI)	08/12/1971
21	Grandis Gian Luca	San Casciano Val di Pesa (FI)	20/04/1966
22	Guerra Angela Barbara	Lucca	04/12/1963
23	Kasazaki Yoshiko	Okayama (Giappone)	09/12/1962
24	Malevolti Silvana	Livorno	22/09/1953
25	Mammoli Veronica	Prato	08/11/1985
26	Mantovani Emma	Firenze	24/11/1950
27	Marinai Paolo	Cecina (LI)	12/08/1974
28	Mariti Karina	Cecina (LI)	20/11/1974
29	Martines Cristina	Messina	15/07/1964
30	Martucci Angela	Mondragone (CE)	28/06/1945
31	Molco Andrea	Livorno	18/09/1957
32	Mussi Stefano	Roma	31/07/1964
33	Nardi Fabrizio	Livorno	10/05/1968
34	Olivi Chiara	Torino	14/01/1972
35	Pagni Cinzia	Livorno	14/09/1971
36	Pellegrini Massimiliano	Lucca	27/12/1957
37	Pericci Lorella	Sanremo (IM)	26/01/1962
38	Porta Cesare	Lucca	07/05/1957
39	Prohaska Christian	Winterthur (CH)	04/04/1948
40	Rosini Riccardo	Rosignano Marittima (LI)	22/09/1950
41	Sarri Renato	Castagneto Carducci (LI)	25/02/1946
42	Sbardella Christian	Firenze	29/03/1975
43	Sestini Laura	Subbiano (AR)	25/06/1962
44	Severi Massimo	Magliano in Toscana (GR)	28/07/1956
45	Valleggi Barbara	Grosseto	23/01/1974
46	Zannoni Marco	Campiglia Marittima (LI)	12/10/1956

REGIONE VENETO

N.	Cognome e Nome	Luogo di nascita	Data di nascita
1	Ambrosin Mariagrazia	Monselice (PD)	16/09/1965
2	Bassani Aliosca	Cadoneghe (PD)	05/04/1946
3	Benvegnù Alessandra	Padova	29/09/1965
4	Berton Mario	Padova	03/06/1950
5	Carraro Sergio	Vicenza	23/12/1961
6	Di Biase Bruno	Rodi Garganico (FG)	31/01/1964
7	Ellero Paolo	Padova	15/12/1963
8	Farneda Andrea	Vicenza	02/07/1972
9	Nicoletto Rosanna	Padova	11/05/1958
10	Pedrotta Lorella	Monselice (PD)	01/10/1972
11	Salvagno Lorenzo	Grezzana (VR)	14/09/1965
12	Torresin Giancarlo	Padova	17/06/1951

10A04540

DECRETO 30 marzo 2010.

Modifica del decreto 21 maggio 2009, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale, alla denominazione «Fagiolo Cuneo».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 21 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 136 del 15 giugno 2009 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Fagiolo Cuneo» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;

Vista la nota ministeriale del 24 marzo 2010, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso la documentazione relativa alla domanda di registrazione della denominazione «Fagiolo Cuneo» modificata in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Decreta:

Articolo unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 21 maggio 2009 alla denominazione «Fagiolo Cuneo» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta, è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2010

Il capo Dipartimento: NEZZO

10A04517

DECRETO 2 aprile 2010.

Conferma al Consorzio Ente tutela vini di Toscana, in Firenze, dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali ed a collaborare alla vigilanza, nei riguardi della Indicazione geografica tipica «Toscana» o «Toscano».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Vista la legge 10 febbraio 1992, n.164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 29 agosto.2006, con il quale, ai sensi della citata normativa, è stato da ultimo confermato al onsorzio Ente tutela vini di Toscana, con sede in Firenze - Via dei Serragli, n. 133, l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi ed a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della citata denominazione di origine;

Vista la nota ministeriale n. 0005875 del 10 aprile 2009, con la quale ai fini della conferma dell'incarico di cui al richiamato decreto, è stato richiesto al citato consorzio di presentare a questo Ministero la certificazione di rappresentatività, rilasciata dalla competente C.C.I.A.A., nei termini di cui all'art. 19 della legge n. 164/92 e all'art. 3 del decreto ministeriale 4 giugno 1997, n. 256, per le ultime due campagne vendemmiali;

Viste le note presentate in data 16 febbraio 2010 e 23 marzo 2010, con le quali la C.C.I.A.A. di Firenze ha trasmesso la certificazione di rappresentatività nei termini sopra richiamati;

Considerato che dall'esame della predetta certificazione, permangono, nei confronti del citato consorzio per il consorzio Ente tutela vini di Toscana, i requisiti per confermare l'incarico di cui al citato decreto ministeriale, per un triennio a far data dal presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato al consorzio Ente tutela vini di Toscana, con sede in Firenze – Via dei Serragli, n. 133, l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati nei riguardi della Indicazione Geografica Tipica dei vini «Toscana» o «Toscano», confermato da ultimo con il decreto ministeriale 29 agosto 2006 richiamato nelle premesse, per un triennio a far data dal presente decreto.

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del consorzio Ente tutela vini di Toscana, e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2010

Il capo Dipartimento: NEZZO

10A04521

DECRETO 6 aprile 2010.

Iscrizione di varietà di cereali a paglia al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Viste le proposte di modifica delle denominazioni presentate dagli interessati e la relativa pubblicazione nel «Bollettino delle varietà vegetali»;

Considerata conclusa la verifica delle denominazioni proposte;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 28 settembre 2009, ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

FRUMENTO TENERO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
12439	Asuncion	Apsovsementi Srl – Voghera (PV)
12458	Pimlico	Momont Hennette & Fils – Francia
11821	Adagio	RAGT 2N SAS – Francia

ORZO POLISTICO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
11828	Declic	Lemaire Deffontaines Semences - Francia

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2010

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA: *il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

10A04600

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 17 dicembre 2009.

Termini e condizioni di partecipazione all'obbligo di contenimento di consumi di gas per l'anno termico 2009-2010.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000) ed in particolare l'art. 18, che stabilisce che le imprese di vendita del gas hanno l'obbligo di fornire ai propri clienti la modulazione loro necessaria;

Visto l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000, che stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministero dello sviluppo economico, di seguito: il Ministero) provvede alla sicurezza, all'economicità e alla programmazione del sistema nazionale del gas, anche mediante specifici indirizzi con la finalità di salvaguardare la continuità e la sicurezza degli approvvigionamenti e di ridurre la vulnerabilità del sistema nazionale del gas;

Visto l'art. 28, comma 3, del decreto legislativo n. 164/2000, che stabilisce che il Ministero, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività può adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia;

Visto il decreto ministeriale 11 settembre 2007 recante l'obbligo di contribuire al contenimento dei consumi di gas;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 3 dicembre 2008 che aggiorna la procedura di emergenza per fronteggiare eventi climatici sfavorevoli;

Visti i risultati dell'applicazione del decreto 11 settembre 2007, successivamente integrato dai decreti ministeriali 14 dicembre 2007 e 30 ottobre 2008 recanti ulteriori disposizioni per il contenimento dei consumi di gas con modifiche al disposto del precedente decreto 11 settembre 2007, che non sono stati in linea con l'attesa adesione volontaria al contenimento dei consumi di gas su richiesta in caso di applicazione di procedure di emergenza, ma tuttavia costituiscono un possibile contributo utile a far fronte a situazioni di emergenza del sistema del gas naturale;

Ritenuto opportuno limitare all'adesione volontaria ed al periodo dal 18 gennaio 2010 al 4 aprile 2010, per il solo anno termico 2009/2010, il ricorso al contenimento dei consumi di gas da parte dei soggetti obbligati a norma del decreto ministeriale 11 settembre 2007;

Ritenuto possibile estendere, per il periodo sopra indicato, la possibilità di partecipazione al contenimento dei consumi di gas da parte delle imprese industriali, anche in forma aggregata, al fine di assicurare la tempestiva attuazione, secondo necessità, di un contenimento dei consumi per ristabilire il necessario equilibrio tra fabbisogno e disponibilità del sistema nazionale del gas in caso dovessero presentarsi condizioni critiche di esercizio;

Ritenuto necessario ed urgente, a parziale modifica ed integrazione di quanto disposto dal decreto ministeriale 11 settembre 2007, precisare i termini e le condizioni della partecipazione all'obbligo, da parte dei soggetti obbligati, per l'anno termico 2009/2010;

Sentito, nella riunione dell'11 dicembre 2009, il parere del Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas;

Decreta:

Art. 1.

Termini e condizioni di partecipazione all'obbligo di contenimento di consumi di gas per l'anno termico 2009/2010

1. Le disposizioni di cui nel presente decreto si applicano per il periodo dal 18 gennaio 2010 al 4 aprile 2010 dell'anno termico 2009/2010 che decorre dal 1° ottobre 2009 ed ha termine il 30 settembre 2010.

2. L'obbligo del contenimento dei consumi di gas per i clienti finali è operante, in funzione della modalità di adesione volontaria al contenimento di cui all'art. 3, comma 3, lettere *a)* e b) del decreto ministeriale 11 settembre 2007, durante sei settimane, anche non consecutive, comprese tra il 18 gennaio ed il 4 aprile 2010, limitatamente al contenimento dei consumi per il quale gli stessi clienti hanno manifestato l'adesione.

I clienti finali delle classi *c)*, *d)*, *e)*, ed *f)* di cui all'art. 2, comma 1, del decreto 11 settembre 2007, adempiono all'obbligo unicamente mediante la contribuzione a titolo oneroso per essi prevista, stabilita per ciascuna classe in base alle determinazioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (di seguito: l'«Autorità») di cui all'art. 6 del decreto 11 settembre 2007 e da emanare entro il termine di cui al comma 9.

3. Le disposizioni previste dal decreto ministeriale 11 settembre 2007 relativamente alle imprese di vendita, quale soggetto che può procedere ad aggregare i clienti finali soggetti all'obbligo, o clienti volontari che aderiscono al contenimento dei consumi con modalità non individuale, sono estese, per il periodo dal 18 gennaio 2010 al 4 aprile 2010, a raggruppamenti volontari e temporanei di clienti finali, e di loro consorzi, che abbiano i requisiti previsti dal medesimo decreto, al fine di totalizzare i contributi di clienti diversi sia nello stesso intervallo temporale, sia su periodi temporali differenti.

4. Un raggruppamento volontario e temporaneo, per essere riconosciuto ai fini del contenimento dei consumi di gas, è tenuto ad essere rappresentato da un soggetto, con mandato irrevocabile, che sia responsabile dei rapporti con il Ministero e con l'Autorità, nonché dell'obbligo di trasmettere, entro l'8 gennaio 2010, all'impresa maggiore di trasporto ed agli altri soggetti indicati dal decreto ministeriale 11 settembre 2007, secondo modalità e contenuti dalla stessa precisate, la lista contenente i codici dei punti di riconsegna che alimentano totalmente o parzialmente i clienti rappresentati ai fini dell'adesione volontaria al contenimento del consumo di gas ed il quantitativo globale di gas per il quale viene manifestata l'adesione, che non potrà essere inferiore a 200.000 Smc/giorno.

5. Il soggetto mandatario di cui al comma 4 assume ogni responsabilità del risultato globale del contenimento dei consumi dei clienti aggregati, anche ai fini dei relativi premi per ottemperanza e penali per inadempienza conseguenti al risultato complessivo. A tal fine lo stesso mandatario concorda, a mezzo di specifici accordi, sia le modalità di partecipazione dei singoli clienti al contenimento dei consumi, sia la conseguente distribuzione tra gli stessi clienti finali dei premi e delle penali conseguenti ad ottemperanze od inadempienze.

6. Le imprese di vendita ed i soggetti di cui al comma 4 che aggregano clienti finali realizzano un profilo globale di contenimento dei consumi con valori che possono variare in ciascuna settimana del periodo di cui al comma 2, purché compresi in una banda di variazione del 5% rispetto al valor medio sull'intero periodo compreso tra il 18 gennaio ed il 4 aprile 2010.

7. L'adesione volontaria dei clienti finali di cui alla lettera *b)*, comma 1, dell'art. 2 del decreto ministeriale 11 settembre 2008 è da considerare quale opportunità per detti clienti di conseguire compensi per la partecipazione volontaria al contenimento dei consumi di gas, e per le imprese di vendita e gli altri soggetti di cui al comma 4, di ottenere i previsti compensi per i risultati ottenuti dall'aggregazione dei clienti finali stessi. A tal fine, i clienti finali offrono la propria disponibilità alle imprese di vendita, o ai soggetti che possono rappresentarli di cui al comma 4, che prestano su base non obbligatoria ogni possibile assistenza ed azione per il perfezionamento dell'adesione e per i successivi adempimenti.

8. L'individuazione del comportamento ottemperante od omissivo rispetto alla richiesta di contenimento di cui all'art. 5, comma 4, lettera *a)* del decreto 11 settembre 2007 è eseguita con riferimento ai prelievi dei 30 giorni precedenti contabilizzati come precisato nello stesso decreto e, nella generalità dei casi, ai prelievi medi dei giorni feriali ricadenti in ciascuna settimana di contenimento effettivo. Per i soli clienti che operano con cicli continui nei sette giorni della settimana, il riferimento settimanale sarà esteso a tutti i giorni della settimana.

9. I valori dei corrispettivi, delle penali per inadempienza, dei premi per ottemperanza e degli incentivi per le imprese di vendita e per il soggetto mandatario sono stabiliti con delibera dell'Autorità, entro il termine del 22 dicembre 2009, aggiornando ed integrando le valorizzazioni già introdotte con le delibere già emesse in materia di contenimento dei consumi di gas.

10. Entro il termine di cui al comma 4 le imprese di vendita e gli altri soggetti indicati all'art. 7, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 11 settembre 2007, trasmettono all'impresa maggiore di trasporto, secondo le modalità ivi indicate, gli elenchi dei clienti finali di cui all'art. 3, comma 3, lettere *a)* e *b)* ed all'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)* e comma 5 del decreto ministeriale 11 settembre 2007.

11. Per quanto non specificato dal presente decreto valgono le disposizioni del decreto ministeriale 11 settembre 2007, in quanto applicabili.

Art. 2.

Adempimenti per il funzionamento della procedura di contenimento dei consumi di gas

1. Le imprese di vendita ed i soggetti mandatari di cui al comma 5 dell'art. 1, ai fini della identificazione dei clienti finali soggetti all'obbligo di contenimento dei con-

sumi, utilizzano il data-base di classificazione dei punti di riconsegna nella versione presente sul sito internet delle imprese di trasporto al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.

2. Le imprese di distribuzione forniscono alle imprese di vendita, su supporto informatico ed entro 3 giorni dalla richiesta, ove non già presenti sul proprio sito internet, l'elenco dei punti di riconsegna ai clienti finali allacciati alla propria rete e misurati giornalmente.

3. L'impresa maggiore di trasporto prevede nella sua procedura operativa, che pubblica sul suo sito internet entro il 22 dicembre 2009, in aggiunta alle informazioni utili alla compilazione degli elenchi dei clienti di cui all'art. 1, comma 5, di cui sopra ed all'art. 3, comma 3, lettere *a)* e *b)* del decreto ministeriale 11 settembre 2007, anche la raccolta di informazioni utili alla compilazione degli elenchi dei clienti finali di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)* dello stesso decreto ministeriale, inoltrando i relativi elenchi alla Direzione entro il 15 gennaio 2010.

Art. 3.

Differimento di termini previsti dal decreto ministeriale 11 settembre 2007

1. Sono introdotti i seguenti differimenti di termini rispetto a quelli previsti nel decreto ministeriale 11 settembre 2007:

inoltro all'impresa maggiore di trasporto, da parte delle imprese di vendita, delle informazioni di cui all'art. 7 comma 1, al pari di quelle previste all'art. 1, comma 4, del presente decreto: 8 gennaio 2010;

inoltro alla Direzione ed all'Autorità, da parte delle imprese di vendita, della relazione di cui all'art. 7, comma 3: 8 gennaio 2010;

aggiornamento da parte delle imprese di vendita, di cui all'art. 8, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 11 settembre 2007, di contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto per la fornitura a clienti finali soggetti all'obbligo di contenimento dei consumi di gas di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, dello stesso decreto 11 settembre 2007 in esito dell'informativa delle prescrizioni sul contenimento dei consumi: 31 dicembre 2009;

aggiornamento, da parte delle imprese di vendita, di contratti di cui all'art. 8, comma 4 del decreto ministeriale 11 settembre 2007, ed ai fini dell'applicazione dell'art. 3, comma 8, dello stesso decreto ministeriale 11 settembre 2007, in esito di attività di cui all'art. 1, comma 9: 31 dicembre 2009.

Art. 4.

Adempimenti in materia di verifica di ottemperanza

1. Al fine di semplificare gli adempimenti in materia di verifica di ottemperanza di cui all'art. 5, comma 4, del decreto ministeriale 11 settembre 2007, nel caso di clienti finali soggetti all'obbligo che aderiscono individualmente, i premi e le penali individuati a carico di ciascuno sono applicati dall'impresa di vendita fornitrice al momento della verifica.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

Roma, 17 dicembre 2009

Il Ministro: SCAJOLA

Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 102

10A04525

DECRETO 25 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Pasol Georgica, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico in imprese che svolgono l'attività di autoriparazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Pasol Georgica, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento dell'attestato di scuola professionale con la qualifica di meccanico di veicoli, conseguito nel 2004 presso la scuola professionale - Collegio agrario «Constantin Angelescu» località Buzau (Romania), per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che svolgono l'attività di autoriparazione, settore di meccanica-motoristica, di cui all'art. 1, comma 3, lettera *a)*, della legge 5 febbraio 1992, n. 122;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 29 gennaio 2010, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, unitamente all'esperienza triennale lavorativa maturata in Romania presso ditta abilitata, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di autoriparatore, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Pasol Georgica, cittadino rumeno, nato a Buzau (Romania) il 19 agosto 1986, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata in Romania in impresa del settore, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, dell'attività di autoriparazione settore meccanica-motoristica, di cui all'art. 1, comma 3, lettera *a)* della legge 5 febbraio 1992, n. 122, senza necessità di applicare alcuna misura

compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 26 febbraio 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A04518

DECRETO 25 febbraio 2010.

Riconoscimento, al sig. Zamaneagra Oleg, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico in imprese che svolgono l'attività di installazione impianti elettrici ed elettronici.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del Sig. Zamaneagra Oleg, cittadino rumeno, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del «Diploma (Laurea) Serie YB - I n. 151198, conseguito nel 1991 presso l'Istituto Politecnico «S.Lazo» (ora Università Tecnica di Moldova), per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che svolgono l'attività di installazione di impianti elettrici ed elettronici, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 29 gennaio 2010, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, unitamente all'esperienza professionale maturata in Italia per oltre trentacinque mesi presso ditta abilitata per le lettere richieste, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di manutenzione ed installazione di impianti elettrici ed elettronici, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto ministeriale n. 37/2008;

Sentito il parere conforme del rappresentante dell' Associazione di categoria CNA - installazione impianti;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Sig. Zamaneagra Oleg, cittadino rumeno, nato a Ghindesti (Romania) il 25/07/1965 è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, dell'attività di manutenzione ed installazione di impianti elettrici ed elettronici, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 25 febbraio 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A04519

DECRETO 5 marzo 2010.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Antonietta - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», in Pozzuoli.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 2009 con il quale la società «Antonietta - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.1.» con sede in Pozzuoli (Napoli) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Salvatore Santoli ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 2 dicembre 2009 con la quale il commissario liquidatore dott. Salvatore Santoli rinuncia all'incarico;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giulio Trimboli nato a Salerno il 17 ottobre 1973, con studio in Salerno, via Francesco Paolo Volpe n. 19, è nominato commissario liquidatore della società «Antonietta - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.» con sede in Pozzuoli (Napoli), già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto ministeriale 15 settembre 2009, in sostituzione del dott. Salvatore Santoli, rinunciatario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 5 marzo 2010

Il Ministro: SCAJOLA

10A04532

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI ROMA TRE

DECRETO RETTORALE 23 marzo 2010.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge n. 168/1989, in particolare l'art. 6;

Visto lo statuto dell'Università degli studi Roma Tre, in particolare gli articoli 15 e 38;

Visto il regolamento generale d'Ateneo e relativi allegati;

Visto il regolamento generale per le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli Organi di Ateneo;

Viste le delibere del C.d.A. del 23 febbraio 2010 del S.A. del 24 febbraio 2010 relative all'approvazione della nuova formulazione dell'art. 15, comma 3 dello statuto di Ateneo;

In assenza di rilievi sui suddetti emendamenti da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, come da nota MIUR invitata all'Ateneo il 15 marzo 2010;

Sentito il direttore amministrativo;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 15, comma 3 dello statuto di Ateneo, è modificato nella nuova formulazione come di seguito riportata: «Il Consiglio degli studenti è formato dai rappresentanti degli studenti eletti nel Senato accademico, dai rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di amministrazione, dai rappresentanti degli studenti eletti nell'organo collegiale di gestione dell'Ente regionale per il diritto allo studio di riferimento dell'Ateneo, da una rappresentanza degli studenti eletti nei Consigli di facoltà, pari a due studenti per ciascuna facoltà, da un rappresentante degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e da venti rappresentanti degli studenti eletti dal corpo studentesco nel suo complesso.

Per tutte le rappresentanze previste, le modalità di designazione o di elezione, le incompatibilità e lo svolgimento delle procedure elettorali sono oggetto di disciplina dell'apposito regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli Organi dell'Università Roma Tre.

La durata del mandato elettorale del Consiglio degli studenti è di due anni accademici. Il Consiglio degli studenti elegge nel proprio seno un Presidente.».

Art. 2.

Lo statuto di Ateneo è emanato nel testo allegato al presente decreto, del quale è parte integrante e sostanziale, risultante dagli emendamenti al testo previgente come sopra approvati.

Art. 3.

Il presente decreto verrà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la prescritta pubblicazione.

Roma, 23 marzo 2010

Il rettore: FABIANI

UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE

===============

STATUTO
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE

===============

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art.1. Principi costitutivi

1. L'Università degli Studi Roma Tre (di seguito denominata Università) è una istituzione pubblica autonoma, i cui fini sono la promozione e produzione della conoscenza e lo sviluppo della cultura.

2. Sono funzioni primarie dell'Università:
a) l'istruzione e la formazione intellettuale degli studenti che ad essa si iscrivono;
b) la predisposizione di adeguate strutture scientifiche ed edilizie per la ricerca e per la didattica;
c) la organizzazione di servizi volti a promuovere lo studio e la ricerca.

3. L'Università è inoltre sede di ogni specie di formazione di livello superiore, ivi compresi la formazione permanente e ricorrente, l'aggiornamento culturale e professionale.

4. Per la realizzazione dei propri fini istituzionali, l'Università stabilisce rapporti con enti locali, territoriali, con istituzioni culturali e con strutture produttive pubbliche e private. L'Università sviluppa inoltre rapporti con altre istituzioni d'ambito comunitario ed internazionale, operanti nel campo della didattica e della ricerca.

5. Sono membri della comunità universitaria i professori ed i ricercatori (di seguito indicati come docenti), il personale amministrativo, ausiliario, bibliotecario, tecnico (di seguito indicato come personale tecnico-amministrativo e bibliotecario) e gli studenti. Ad essi spetta la gestione dell'Università sia direttamente, sia attraverso l'elezione democratica di rappresentanti negli organi di governo.
L'Università offre a tutti i suoi membri, in relazione ai rispettivi ruoli, eguali opportunità.

Art.2. Autonomia universitaria

1. L'Università realizza la propria autonomia attraverso propri statuti e regolamenti. Essa attua l'autogoverno nel rispetto delle competenze e dei fini istituzionali degli organi e delle strutture che in essa sono costituiti, nonché della normativa vigente sullo stato giuridico del personale.

2. L'autonomia si esprime negli ambiti scientifico, didattico, organizzativo, finanziario, gestionale, amministrativo, patrimoniale, contabile. Ogni membro della comunità universitaria assume responsabilità verso gli altri, secondo le proprie funzioni, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi comuni.

3. L'Università ha piena capacità di diritto pubblico e privato, che esercita nel rispetto dei propri fini istituzionali, con l'obbligo di devolvere ai medesimi fini eventuali profitti derivanti dalle proprie attività.

Art.3. Libertà di ricerca e di insegnamento

1. L'Università garantisce ai singoli docenti libertà di ricerca ed alle strutture scientifiche autonomia nella organizzazione della ricerca; essa assicura a tutti i suoi membri il rispetto delle competenze scientifiche e le condizioni per esprimere liberamente il proprio pensiero.

2. L'Università garantisce ai docenti uguali opportunità di accesso ai finanziamenti per la ricerca e all'utilizzazione delle strutture scientifiche.

3. L'Università garantisce ai singoli docenti la libertà di insegnamento e alle singole strutture didattiche l'autonomia, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che ne disciplinano gli ordinamenti.

4. Nel rispetto delle libertà di ricerca e di insegnamento e delle autonomie garantite nei commi precedenti, l'Università procede a verifiche periodiche delle attività svolte in tali ambiti, nonché della loro congruità con le finalità generali della istituzione universitaria e con quelle specifiche poste in sede di programmazione di Ateneo. Le modalità di attuazione di queste verifiche saranno definite in sede di regolamento.

Art.4. Diritto allo studio

1. Al fine di favorire il diritto degli studenti al pieno sviluppo della loro formazione, l'Università organizza la propria attività e coordina i propri servizi per soddisfarne le esigenze.

2. L'Università promuove la realizzazione del diritto allo studio sia attraverso il tutorato e l'orientamento, volti non solo all'informazione degli studenti ma anche al sostegno nell'organizzazione della carriera didattica, sia attraverso scambi culturali anche in ambito internazionale, in collaborazione con analoghe istituzioni di altri paesi e con organizzazioni internazionali.

3. L'Università favorisce le attività autogestite nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero.

4. Agli studenti è riconosciuta la partecipazione all'organizzazione della didattica, tramite rappresentanze dirette.

Art.5. Sviluppo e programmazione

1. L'Università adotta criteri organizzativi idonei a consentire il conseguimento dei suoi fini istituzionali nel modo più efficiente ed efficace.

2. L'Università adotta il metodo della programmazione il cui scopo è coordinare l'impiego delle risorse in vista del raggiungimento degli obiettivi che l'Ateneo ha posto per la propria attività.

3. L'Università programma il suo sviluppo recependo e coordinando le informazioni e le esigenze provenienti sia dai propri organi e strutture didattiche, scientifiche e amministrative, sia dall'esterno. La programmazione stabilisce gli obiettivi da conseguire valutando l'evoluzione nella società della domanda di istruzione superiore e l'emergenza di nuovi campi di interesse culturale e scientifico.

Art.6. Organizzazione amministrativa

1. L'Università organizza la propria amministrazione attuando il principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato e gestione dall'altro ed in modo che venga osservato il principio della responsabilità individuale nella attuazione delle decisioni, nel controllo della regolarità degli atti, nella verifica dei risultati realizzati.

2. Gli organi di governo concorrono a definire, ciascuno nel proprio ambito di competenza, gli obiettivi da perseguire e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. Ai dirigenti ed ai titolari di funzioni dirigenziali spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa.

3. Al personale tecnico-amministrativo e bibliotecario è garantito il rispetto delle competenze e la valorizzazione delle capacità e qualità professionali, anche mediante forme di incentivazione.

Art.7. Responsabilità e Pubblicità

1. La partecipazione agli organi collegiali è per tutti un diritto-dovere. I responsabili eletti o nominati degli organi di governo e delle strutture scientifiche, didattiche, amministrative, bibliotecarie e dei servizi hanno l'impegno prioritario di curarne il corretto funzionamento assicurandone l'efficienza.

2. L'Università assicura a tutti i suoi membri le condizioni per esprimere liberamente il proprio giudizio, favorendo la circolazione delle informazioni al suo interno (con esclusione di quelle aventi riferimenti personali) e la diffusione dei dati relativi alle proprie attività istituzionali.

3. Con apposito regolamento sono disciplinate le funzioni del responsabile dei procedimenti amministrativi e l'accesso ai relativi documenti, in conformità ai principi della legislazione vigente.

4. Gli atti delle assemblee, dei consigli e degli organi di Ateneo sono pubblici e liberamente consultabili. L'Università assicura la pronta pubblicazione delle

delibere degli organi accademici centrali e decentrati e dà tempestiva notizia sulla conduzione dei servizi.

5. L'Università provvede periodicamente alla pubblicazione della bibliografia generale di Ateneo, che comprende i contributi scientifici prodotti dal personale dell'Università e l'indicazione dei progetti di ricerca in corso.

Art.8. Finanziamento dell'Università

1. Le fonti di finanziamento dell'Università consistono in:
a) trasferimenti dallo Stato;
b) finanziamenti da enti pubblici e privati;
c) tasse e contributi degli studenti;
d) lasciti e donazioni;
e) contratti e convenzioni;
f) proventi da servizi di consulenza, aggiornamento, formazione specialistica e da iniziative e servizi culturali offerti al pubblico;
g) redditi patrimoniali.

TITOLO II

ORGANI CENTRALI DELL'UNIVERSITA'

Art.9. Organi centrali di governo

1. Sono organi centrali di governo dell'Università: il Rettore, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione.

Art.10. Rettore

1. Il Rettore rappresenta l'Università ad ogni effetto di legge ed è il garante della sua autonomia.

2. In particolare, compete al Rettore:
a) convocare e presiedere il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione;
b) vigilare affinché sia data attuazione alle deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;
c) emanare gli statuti e i regolamenti;
d) esercitare la vigilanza su tutte le strutture dell'Università, impartendo direttive per la corretta applicazione delle norme di legge, dello statuto e dei regolamenti autonomi, nonché per l'efficiente funzionamento delle strutture medesime;
e) esercitare l'autorità disciplinare nei confronti del personale, nell'ambito delle competenze previste dalla legge;
f) garantire l'autonomia didattica e di ricerca dei professori e dei ricercatori;
g) favorire la piena attuazione del diritto allo studio degli studenti nell'Ateneo;
h) presentare al Ministro competente le relazioni sull'attività didattica e di ricerca previste dalle leggi;
i) presentare all'inizio di ogni anno accademico una relazione pubblica sullo stato dell'Università;
l) assumere, in caso di motivata indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti amministrativi nell'ambito delle deleghe previste dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione e richiederne la ratifica nella seduta dell'organo immediatamente successiva;
m) nominare il Direttore Amministrativo, sentito il Consiglio di Amministrazione;
n) stipulare i contratti e le convenzioni di sua competenza;
o) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli siano demandate dalle leggi sull'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.

3. Il Rettore designa fra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno il Prorettore vicario, ed eventualmente altri Prorettori.
Il Prorettore vicario è nominato con decreto rettorale e sostituisce il Rettore in ogni sua funzione in caso di cessazione, assenza, impedimento o per delega.
Gli altri Prorettori sono nominati con decreto rettorale che ne definisce la qualità di delegati del Rettore per specifici settori di intervento di particolare complessità e articolazione, nel rispetto di quanto stabilito dall’Art. 6.

Il Rettore presenta al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione la proposta di nomina del Prorettore vicario e degli eventuali altri Prorettori corredata da un piano organico delle competenze e delle funzioni loro affidate. Il Rettore può procedere alle nomine solo dopo che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione hanno espresso parere favorevole.

4. Il Rettore può delegare proprie funzioni ad altri docenti di ruolo e fuori ruolo, previo parere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
Il Rettore può altresì attribuire incarichi specifici, riferibili alle politiche degli studenti e del personale tecnico amministrativo, anche a studenti e personale tecnico amministrativo. Le deleghe e gli incarichi sono conferiti con decreto rettorale e devono essere comunicati al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione, ai Dipartimenti e agli uffici competenti.

5. Il Rettore viene eletto fra i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia a tempo pieno, fra coloro che presentino ufficialmente la propria candidatura e le linee programmatiche che intendono perseguire nel periodo del mandato.
Il Rettore dura in carica quattro anni.
La funzione di Rettore non può essere svolta, di norma, per più di due mandati consecutivi. L'elezione per ulteriori mandati consecutivi oltre la norma può avvenire nel rispetto di quanto stabilito nel successivo comma 7 lettera b).
L'elettorato attivo per l'elezione spetta:
a) ai professori di ruolo e fuori ruolo;
b) ai ricercatori;
c) a tutto il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario in ruolo, ai voti espressi dal quale sarà assegnato un peso pari all'8% del numero dei docenti aventi diritto al voto;
d) ai rappresentanti degli studenti negli organi centrali di governo dell'Università, nei Consigli di facoltà, nonché ai dieci studenti eletti direttamente nel Consiglio degli Studenti di cui all'Art. 15, comma 3.

6. La convocazione del corpo elettorale è effettuata dal decano o, in caso di sua assenza o impedimento o qualora non vi provvedesse nei termini prescritti, dal professore che lo segue in ordine di anzianità di ruolo, almeno quaranta giorni prima della data stabilita per la votazione. Nella stessa convocazione è indicata la data per la presentazione pubblica delle candidature e delle linee programmatiche.
Il decano o chi lo sostituisce provvede alla costituzione di un seggio elettorale a norma di regolamento.
La votazione deve svolgersi in epoca compresa tra non più di centosessanta giorni e non meno di centoventi giorni prima della scadenza del Rettore in carica.
Nel caso di anticipata cessazione la convocazione del corpo elettorale deve avere luogo entro trenta giorni dalla data di cessazione.

7. Il Rettore è eletto a scrutinio segreto, secondo le seguenti modalità.
a) In presenza di candidati che non abbiano già svolto due mandati consecutivi.
- Il Rettore è eletto nella prima votazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, secondo il disposto dell'Art. 10 comma 5, nella seconda o terza votazione a maggioranza assoluta dei votanti, secondo il disposto dell'Art. 10 comma 5.

- In caso di mancata elezione si procede con il metodo del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. Nel ballottaggio risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano in ruolo.
b) In presenza di un candidato che abbia già svolto due o più mandati consecutivi.
- Nella prima votazione il Rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, secondo il disposto dell'Art. 10 comma 5. In caso di non avvenuta elezione, il candidato che abbia già svolto due o più mandati consecutivi se non ha conseguito il voto di almeno un terzo degli aventi diritto al voto, secondo il disposto dell'Art. 10 comma 5 non può proseguire nell'iter elettorale.
- Nel caso di mancata elezione nella prima votazione, la seconda votazione deve avvenire dopo 30 giorni; durante questo intervallo possono essere presentate ulteriori candidature, nei modi stabiliti dall'Art. 10 commi 5 e 6.
- Nella seconda e terza votazione il Rettore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti, secondo il disposto dell'Art. 10 comma 5.
- In caso di mancata elezione si procede con il metodo del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. Nel ballottaggio risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano in ruolo.

8. Le procedure dello svolgimento delle elezioni del Rettore sono disciplinate con apposito regolamento elettorale, nel rispetto di quanto stabilito dall'Art. 10 comma 7 e dall'Art. 34.

9. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal decano o da chi lo sostituisce ed è nominato Rettore con decreto del Ministro competente.

10. Al Rettore, al Prorettore vicario, ai Prorettori, ai delegati di funzioni rettorali ed agli incaricati ai sensi del comma 4 può essere assegnata una indennità di funzione nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione.

Art.11. Senato Accademico

1. Il Senato Accademico esercita tutte le competenze relative alla programmazione, al coordinamento e alla verifica delle attività didattiche e di ricerca nell'ambito dell'Università, fatte salve le attribuzioni spettanti alle singole strutture didattiche e scientifiche. In particolare, sono sottoposti alle deliberazioni del Senato:
a) l'approvazione dei piani pluriennali ed annuali di sviluppo, tenendo conto delle proposte avanzate dalle strutture didattiche e scientifiche e sentito il Consiglio di Amministrazione;
b) le modifiche al presente statuto, secondo le procedute previste dall'Art.38;
c) la costituzione e la soppressione dei dipartimenti, dei centri di ricerca e di servizi, nonché dei centri interuniversitari, sentito il Consiglio di Amministrazione;
d) l'attivazione di nuove facoltà, sentito il Consiglio di Amministrazione;

e) l’attivazione di corsi di studio e ogni altra forma di iniziativa didattica prevista dalla normativa vigente, su proposta delle facoltà interessate, e sentito il Consiglio di Amministrazione;
f) l'approvazione del Regolamento Didattico di Ateneo, sentite le strutture didattiche;
g) l'approvazione del Regolamento Generale di Ateneo sentito il Consiglio di Amministrazione;
h) l'assegnazione dei posti di ruolo di professori e ricercatori ai settori scientifico-disciplinari sulla base delle indicazioni delle facoltà e nel rispetto delle previsioni contenute nei piani di sviluppo;
i) le proposte al Consiglio di Amministrazione di ripartizione dei fondi per la didattica e la ricerca alle strutture didattiche e scientifiche, tenendo conto delle indicazioni da loro fornite e dei criteri di cui al successivo comma 2, punto f);
l) le decisioni, per quanto di sua competenza, in merito alle richieste avanzate dagli studenti attraverso le proprie rappresentanze.

2. Spetta inoltre al Senato Accademico:
a) esprimere parere sul Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
b) dare indicazioni al Consiglio di Amministrazione in merito alle linee di indirizzo per l’impostazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale ed esprimere parere sul bilancio pluriennale e sul bilancio annuale di previsione;
c) avanzare proposte al Consiglio di Amministrazione circa i criteri per l'assegnazione alle facoltà delle risorse da destinarsi ai posti di personale docente e alle strutture didattiche e scientifiche delle risorse da destinarsi ai posti di personale tecnico amministrativo e bibliotecario;
d) promuovere specifiche iniziative atte a stabilire un equilibrato rapporto tra risorse disponibili e domande di iscrizione, sentito il parere delle strutture didattiche;
e) dare il parere sulle relazioni ufficiali sull'attività didattica e scientifica dell'Università, che il Rettore presenta al Ministero competente;
f) approvare i criteri per la valutazione dell'attività didattica e di ricerca, sentito il Nucleo di Valutazione di Ateneo;
g) determinare i criteri per l'attuazione dei programmi nazionali ed internazionali di cooperazione e scambio.

3. Il Senato Accademico è costituito con decreto rettorale ed è composto da:
a) il Rettore;
b) il Prorettore vicario con voto sostitutivo;
c) un rappresentante per ogni facoltà, individuato nella persona del Preside;
d) una rappresentanza per ogni grande area scientifica-disciplinare dell'Università;
e) una rappresentanza del personale delle aree funzionali (amministrativa, bibliotecaria e tecnico-ausiliaria), con voto deliberativo ristretto ai punti b), c) - limitatamente ai centri di servizio - e g) del comma 1, ed ai punti a), b), c) e g) del comma 2;
f) una rappresentanza degli studenti, con voto deliberativo ristretto alle questioni concernenti la programmazione, l'approvazione dei piani di sviluppo, il coordinamento e la verifica, limitatamente alla attività didattica.
La presenza di membri del Senato Accademico privi di voto deliberativo non concorre alla formazione del numero legale.

4. Il Direttore Amministrativo partecipa alle sedute del Senato Accademico con voto consultivo, e ne esercita le funzioni di segretario.

5. L'istituzione delle facoltà è disciplinata dall'Art.16, comma 2.
Il numero delle grandi aree scientifico-disciplinari dell'Università è fissato in quattro, ciascuna delle quali è costituita da una pluralità di settori scientifico-disciplinari, in modo tale che ogni settore risulti attribuito ad una sola grande area, come da elenco riportato nella tabella A allegata al presente statuto. Ciascuna grande area è inoltre articolata in una pluralità di strutture didattiche e scientifiche (facoltà e dipartimenti), in modo che ogni struttura risulti attribuita ad una sola grande area, come da elenco riportato nella medesima tabella A.
L'afferenza a ciascuna grande area dei singoli docenti è determinata sulla base del settore scientifico-disciplinare di inquadramento e dà diritto all'elettorato attivo e passivo per la rappresentanza della grande area in seno al Senato Accademico. Il docente appartenente ad una facoltà attribuita ad una grande area diversa da quella di afferenza, può esercitare, alle condizioni stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo, i suoi diritti di elettorato attivo e passivo per la grande area cui è attribuita la facoltà.
Le modalità di modifica della tabella A sono oggetto del Regolamento Generale di Ateneo.

6. La rappresentanza di ogni grande area scientifico-disciplinare nel Senato Accademico è formata da:
a) due Direttori di dipartimento;
b) cinque docenti non appartenenti tutti alla stessa qualifica al momento delle elezioni e comprendenti per le grandi aree cui sono attribuite più facoltà almeno un docente per ciascuna facoltà.
Nel caso in cui il numero dei docenti afferenti ad una grande area scientifico-disciplinare superi i tre ottavi del numero totale dei docenti dell'Università, la rappresentanza dell'area stessa è modificata, rispetto a quanto previsto dal primo capoverso, come segue:
a) tre Direttori di dipartimento;
b) sette docenti non appartenenti tutti alla stessa qualifica al momento delle elezioni e comprendenti per le grandi aree cui sono attribuite più facoltà almeno due docenti per ciascuna facoltà.
La rappresentanza di ciascuna area viene eletta da un collegio unico costituito da tutti i docenti afferenti all'area stessa. L'elettorato passivo spetta ai docenti afferenti all'area.
Per l'elezione di ciascuna rappresentanza dell'area, l'elettore esprime:
- una preferenza per l'elettorato passivo di cui al punto a),
- due preferenze per l'elettorato passivo di cui al punto b).

7. La rappresentanza del personale delle aree funzionali (amministrativa, bibliotecaria e tecnico-ausiliaria) è formata da quattro appartenenti al personale stesso. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutto il personale suddetto.

8. La rappresentanza degli studenti è formata da sei studenti.

9. Il Senato Accademico è rinnovato ogni quattro anni, ad esclusione della rappresentanza degli studenti che è rinnovata ogni due anni.

10. Per lo svolgimento dei propri compiti il Senato Accademico può costituire commissioni permanenti e commissioni temporanee.

Art.12. Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione esercita le competenze relative alla gestione amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale dell'Università, nonché alla gestione del personale tecnico amministrativo e bibliotecario, fatte salve le competenze spettanti alla Direzione Amministrativa, ai centri di gestione autonoma individuati in base al presente statuto e ai regolamenti di Ateneo. In particolare, sono sottoposti alle deliberazioni del Consiglio:
a) l'approvazione del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, sentito il Senato Accademico;
b) la predisposizione del bilancio annuale di previsione e del bilancio pluriennale, tenuto conto delle indicazioni del Senato Accademico di cui all’Art. 11, comma 2, punto b);
c) l'approvazione del bilancio annuale di previsione e del bilancio pluriennale, del conto consuntivo e del rendiconto finanziario;
d) l'assegnazione delle risorse finanziarie ai centri di spesa, ai sensi del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità nonché dei criteri proposti dal Senato Accademico per la ripartizione delle risorse di cui all’Art. 11, comma 2, punto c);
e) l'approvazione del piano edilizio di Ateneo, in conformità ai criteri formulati dai piani di sviluppo, e l'approvazione dei relativi interventi attuativi;
f) gli atti di esercizio delle altre attribuzioni spettanti al Consiglio in base al Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. Il Consiglio di Amministrazione è composto:
a) dal Rettore;
b) dal Prorettore vicario, con voto consultivo e deliberativo solo in assenza del Rettore;
c) da dodici rappresentanti dei docenti così ripartiti: quattro professori di prima fascia, quattro professori di seconda fascia e quattro ricercatori, eletti da un collegio unico composto da tutti i docenti dell'Università;
d) da quattro rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
e) da quattro a sei rappresentanti degli studenti, a seconda della percentuale dei votanti;
f) dal Direttore Amministrativo, con voto consultivo che esercita le funzioni di segretario.

3. Il Consiglio di Amministrazione è rinnovato ogni quattro anni, ad esclusione della rappresentanza degli studenti che è rinnovata ogni due anni.
Per l'elezione della rappresentanza dei docenti ogni elettore esprime una sola preferenza.

4. Su proposta del Rettore e sentito il Senato Accademico possono partecipare, a titolo consultivo, al Consiglio di Amministrazione e per tutta la durata del suo mandato personalità rappresentanti di enti e organismi pubblici e privati di particolare interesse per l'Ateneo.

5. Il Consiglio è convocato dal Rettore almeno ogni due mesi, nonché tutte le volte nelle quali il Rettore lo ritenga opportuno. Il Consiglio deve essere comunque convocato quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei suoi componenti.

Art.13. Direttore Amministrativo e Dirigenza

1. Il Direttore Amministrativo è nominato dal Rettore, sentito il Consiglio di Amministrazione.
L'incarico di Direttore è attribuito a un dirigente dell'Università ovvero, previo specifico avviso pubblico, ad un dirigente di altra sede universitaria o di altra amministrazione statale che abbia titolo.
L'incarico ha durata triennale e può essere rinnovato.
Il Direttore è a capo degli uffici e dei servizi centrali dell'Università ed esercita la gestione amministrativa dell'Università, fatte salve le competenze attribuite ai centri di spesa e alle strutture autonome, in attuazione dei programmi e degli indirizzi deliberati dagli organi centrali di governo dell'Università.
A tale scopo il Direttore dispone dei mezzi e del personale dell'amministrazione centrale dell'Università e risponde dei risultati conseguiti, in termini di efficienza nell'impiego delle risorse e di efficacia nella gestione in relazione agli obiettivi prefissati.

2. Al Direttore Amministrativo può essere assegnato un emolumento aggiuntivo nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione.

3. I Dirigenti collaborano con il Direttore Amministrativo con compiti di integrazione funzionale per le strutture operanti su ambiti connessi.
Il conferimento dell'incarico ai Dirigenti, nell'ambito delle strutture dell'amministrazione centrale, è disposto con Decreto Rettorale su proposta del Direttore Amministrativo tra i Dirigenti in servizio nell'Ateneo, sentito il Consiglio di Amministrazione.
Ai Dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
L'incarico è a tempo determinato e può essere revocato.
I Dirigenti, nell'ambito delle strutture a cui sono preposti, sono responsabili dei risultati conseguiti in termini di efficienza nell'impiego delle risorse e di efficacia nella gestione in relazione agli obiettivi prefissati.

4. La nomina di Direttore Amministrativo e l'incarico di Dirigente possono essere revocati con atto motivato del Rettore previa contestazione all'interessato e sentito il Consiglio di Amministrazione.

Art.14. Collegio dei Direttori di Dipartimento

1. I Direttori dei dipartimenti si riuniscono in Collegio allo scopo di:

a) coordinare i rapporti dei dipartimenti tra loro e con gli organi dell'amministrazione centrale;
b) armonizzare i programmi di sviluppo dei dipartimenti e ottimizzare l'utilizzo delle risorse.

2. Il Collegio dei Direttori di Dipartimento formula proposte ed esprime pareri anche su richiesta degli organi centrali di governo in merito a:
a) i criteri di attribuzione e di ripartizione ai dipartimenti delle risorse finanziarie, logistiche e di personale tecnico- amministrativo e bibliotecario;
b) la attivazione e disattivazione delle strutture dipartimentali e dei Centri di ricerca.

3. Il Collegio dei Direttori di Dipartimento è disciplinato da proprio regolamento che ne stabilisce le modalità di funzionamento.

4. Il Collegio dei Direttori di Dipartimento è presieduto da un Coordinatore coadiuvato da una Giunta la cui composizione tiene conto di una adeguata rappresentanza delle grandi aree scientifico-disciplinari di cui all’Art. 11, comma 5.
Le modalità di elezione del Coordinatore e della Giunta sono disciplinate dal regolamento di cui al comma precedente.

Art.15. Consiglio degli Studenti

1. Il Consiglio degli Studenti è organo autonomo degli studenti dell'Università; ha compiti di promozione della partecipazione studentesca e di coordinamento delle rappresentanze degli studenti negli organi centrali di governo e negli organi delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dell'Università.

2. Il Consiglio degli Studenti promuove e gestisce i rapporti nazionali ed internazionali con le rappresentanze studentesche di altri Atenei.

3. Il Consiglio degli Studenti è formato dai rappresentanti degli studenti eletti nel Senato Accademico, dai rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Amministrazione, dai rappresentanti degli studenti eletti nell’organo collegiale di gestione dell’Ente Regionale per il diritto allo studio di riferimento dell’Ateneo, da una rappresentanza degli studenti eletti nei Consigli di Facoltà, pari a due studenti per ciascuna Facoltà, da un rappresentante degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e da venti rappresentanti degli studenti eletti dal corpo studentesco nel suo complesso.
Per tutte le rappresentanze previste, le modalità di designazione o di elezione, le incompatibilità e lo svolgimento delle procedure elettorali sono oggetto di disciplina dell’apposito Regolamento per le Elezioni dei rappresentanti degli studenti negli Organi dell’Università Roma Tre.
La durata del mandato elettorale del Consiglio degli Studenti è di due anni accademici.
Il Consiglio degli Studenti elegge nel proprio seno un Presidente.

4. Il Consiglio degli Studenti si dà un proprio regolamento in linea con gli altri regolamenti di Ateneo.

Art.15 bis. Nucleo di Valutazione di Ateneo

1. E' istituito, ai sensi dell'art. 5, co. 22 della Legge 537/93 come modificato dalla Legge 370/99, il Nucleo di Valutazione di Ateneo. Esso ha il compito di verificare, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa in relazione agli obiettivi fissati nei piani di sviluppo dell'Ateneo. Il Nucleo di Valutazione, per le finalità didattiche e scientifiche, determina i parametri di riferimento del controllo sulla base delle indicazioni e dei criteri di valutazione approvati dal S.A. Per le proprie verifiche il Nucleo di Valutazione si avvale del supporto tecnico messo a disposizione dal Direttore Amministrativo.

2. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo riferisce ogni anno, entro il 30 aprile, i risultati della sua attività, per la parte di competenza, al Rettore, al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione, nonché ai Comitati Provinciali della Pubblica Amministrazione, di cui all'art.17 della Legge n. 203/91, con una relazione analitica in cui dovranno essere indicati, distintamente per la didattica, la ricerca e l'amministrazione, i criteri e i risultati della valutazione, nonché eventuali osservazioni e proposte. Ai sensi dell'art.5, co. 23 della Legge n. 537/93, tale relazione viene altresì trasmessa al Ministro competente, al Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario, al CUN e alla Conferenza Permanente dei Rettori, per la valutazione dei risultati relativi all'efficienza e alla produttività delle attività di ricerca e di formazione, e per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario, anche ai fini della successiva assegnazione delle risorse.

3. Il Nucleo di Valutazione è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri compreso il Presidente, di cui almeno tre nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico.

4. I componenti del Nucleo sono nominati dal Rettore, raccogliendo pareri e indicazioni formulati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione in ordine al numero dei componenti e alle competenze necessarie per l'assolvimento dei compiti dell'organo. Non possono fare parte del Nucleo di Valutazione i membri di organismi centrali di governo, nonché i Direttori dei Centri di Spesa e i Presidenti dei Consigli di Corso di Studio.

5. Il Nucleo di valutazione può articolarsi in sezioni - anche sulla base di indicazioni che gli Organi di Governo possono assumere - determinandone la composizione.

6. Il Nucleo di Valutazione è presieduto da un esperto esterno scelto dal Rettore. I membri del Nucleo restano in carica per un quadriennio e possono essere confermati solo per un ulteriore quadriennio. In caso di interruzione anticipata del mandato, si procede alla nomina del componente da sostituire, il quale dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.

7. Il Rettore, di concerto con il Presidente del Nucleo e - se nominati - i Coordinatori di sezione, stabilisce all'inizio dell'anno accademico il calendario delle riunioni plenarie e delle eventuali riunioni di sezione. Per la validità delle sedute si applicano le norme generali sul funzionamento degli organi collegiali previste dalla legge e dall'art.36 dello Statuto.

8. Per lo svolgimento dei propri compiti il Nucleo di Valutazione ha accesso a tutta la documentazione esistente presso gli uffici dell'Amministrazione centrale e delle strutture decentrate e può richiedere informazioni supplementari a tutti gli uffici e centri di spesa che sono tenuti a comunicarle con modalità e tempi da indicare nella richiesta. Il Nucleo di Valutazione può richiedere al Rettore la visione di tutti i documenti disponibili.

TITOLO III

STRUTTURE DIDATTICHE, SCIENTIFICHE E DI SERVIZIO DELL'UNIVERSITA'

Art.16. Strutture dell'Università

1. L'Università si articola in strutture didattiche, scientifiche e di servizio.

2. Le facoltà sono le strutture di appartenenza e di coordinamento didattico dei professori e dei ricercatori. In esse operano uno o più corsi di studio.
L'elenco delle facoltà istituite è riportato nella tabella B allegata al presente statuto, specificando a quale delle grandi aree scientifico-disciplinari di cui all'Art. 11, comma 5 appartiene. Ogni variazione di tale elenco implica una modifica dello statuto.

3. L'attività didattica dell'Università si esplica anche attraverso l'istituzione di Dottorati di Ricerca e di altre forme di iniziativa didattica consentite dalle norme vigenti.

4. Le singole strutture didattiche, nell'ambito dei propri regolamenti, determinano le modalità di formazione e composizione di Commissioni didattiche paritetiche o di analoghe strutture di rappresentanza studentesca paritetiche ai sensi dell'art.6, comma 5, Legge 370 del 19 ottobre 1999.

5. Le attività scientifiche, di ricerca, di alta formazione alla ricerca mediante corsi di dottorato di ricerca, nonché di supporto all'attività didattica sono organizzate e gestite dai dipartimenti istituiti presso l'Università, fatte salve le competenze delle strutture dotate di autonomia previste dallo statuto.
L'elenco dei dipartimenti istituiti è riportato nella tabella C allegata al presente statuto, specificando a quale delle grandi aree scientifico-disciplinari di cui all'Art. 11, comma 5 appartiene. Le variazioni di tale elenco non implicano una modifica dello statuto.

6. Per attività di ricerca di rilevante impegno finanziario relative a progetti almeno quinquennali e che coinvolgano le attività di più dipartimenti, il Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, può deliberare la costituzione di centri interdipartimentali di ricerca.

7. Per organizzare e gestire attività di servizio afferenti alla didattica, alla ricerca e all'amministrazione dell'Università, il Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, può deliberare la costituzione di centri di servizio di Ateneo.

Art.17. Facoltà

1. Ogni facoltà comprende una pluralità di settori scientifico-disciplinari che ritiene utili alla realizzazione ottimale dei propri corsi di studio.

2. Sono organi della facoltà:

a) il Preside;
b) il Consiglio di facoltà;

3. Le facoltà, nell’ambito della loro autonomia regolamentare, possono prevedere l’istituzione della Commissione di programmazione di cui all’Art. 21. Inoltre si dotano di organismi di coordinamento e di verifica dei risultati formativi dei diversi corsi di studio di competenza della facoltà; nella composizione di tali organismi deve essere prevista una rappresentanza degli studenti.

Art.18. Preside

1. Il Preside rappresenta la facoltà anche nel Senato Accademico.
Spetta in particolare al Preside:
a) convocare e presiedere il Consiglio di facoltà;
b) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di facoltà;
c) vigilare sul regolare svolgimento delle attività didattiche che fanno capo alla facoltà;
d) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi sull'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.

2. Il Preside viene eletto fra i professori di ruolo a tempo pieno appartenenti alla facoltà, ed è nominato con decreto del Rettore.
Il Preside dura in carica quattro anni.
La funzione di Preside non può essere svolta, di norma, per più di due mandati consecutivi. L’elezione per ulteriori mandati consecutivi oltre la norma può avvenire nel rispetto di quanto stabilito nel successivo comma 3 lettera b).

3. Il Preside è eletto dal Consiglio di facoltà a scrutinio segreto, secondo le seguenti modalità.
a) In presenza di candidati che non abbiano già svolto due mandati consecutivi.
- Il Preside è eletto nella prima votazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, nella seconda o terza votazione a maggioranza assoluta dei votanti.
- In caso di mancata elezione si procede con il metodo del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. Nel ballottaggio risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano in ruolo.
b) In presenza di un candidato che abbia già svolto due o più mandati consecutivi.
- Nella prima votazione il Preside è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. In caso di non avvenuta elezione, il candidato che abbia già svolto due o più mandati consecutivi se non ha conseguito il voto di almeno un terzo degli aventi diritto al voto non può proseguire nell’iter elettorale.
- Nel caso di mancata elezione nella prima votazione, la seconda votazione deve avvenire dopo 30 giorni; durante questo intervallo possono essere presentate ulteriori candidature.
- Nella seconda e terza votazione il Preside è eletto a maggioranza assoluta dei votanti.
- In caso di mancata elezione si procede con il metodo del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti.

Nel ballottaggio risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano in ruolo.

4. Le procedure dello svolgimento delle elezioni del Preside sono disciplinate in apposito regolamento elettorale, nel rispetto di quanto stabilito dall'Art. 18 comma 3 e dall'Art. 34.

5. Il Preside può designare il suo vicario tra i professori di ruolo e fuori ruolo della facoltà, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di cessazione, assenza o impedimento temporaneo o delega. Ove il Preside non provveda la funzione vicaria è assunta dal decano.

6. Al Preside può essere assegnata una indennità di funzione nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione.

Art.19. Consiglio di facoltà

1. Il Consiglio di facoltà è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo da 2 a 5 membri secondo criteri da definire nel Regolamento Generale di Ateneo, da una rappresentanza degli studenti pari a: nove studenti per le facoltà con più di cinquemila iscritti, sette studenti per le facoltà con iscritti tra i duemila e i cinquemila, cinque studenti per le facoltà fino a duemila iscritti.
2. Spetta al Consiglio di facoltà:
a) eleggere il Preside;
b) approvare il regolamento di facoltà;
c) proporre al Senato Accademico l'attivazione dei corsi di studio;
d) deliberare sulle richieste dei docenti di afferire ad un Organo Collegiale di corso di studio, verificando all'inizio di ogni anno accademico e sulla base di quanto stabilito dal regolamento di facoltà la composizione degli Organi Collegiali di corso di studio istituiti presso la facoltà stessa;
e) coordinare e indirizzare le attività didattiche, in base alle proposte degli Organi Collegiali di corso di studio e acquisite le disponibilità per il supporto alla didattica dei dipartimenti, nell'ambito delle rispettive competenze;
f) formulare ed approvare per sottoporle al Senato Accademico le richieste per il riassetto e lo sviluppo della facoltà in corsi di studio, altre strutture didattiche e personale docente, nonché le richieste di risorse finanziarie e di personale tecnico-amministrativo e bibliotecario nell'ambito delle proprie competenze.
Tali richieste vengono definite in un piano di programmazione e sviluppo sulla base delle proposte degli Organi Collegiali di corso di studio e operando un coordinamento con i paralleli programmi dei dipartimenti interessati;
g) deliberare la destinazione e le modalità di copertura dei posti di professore di ruolo e di ricercatore, anche in base alle proposte degli Organi Collegiali di corso di studio e dei dipartimenti interessati;
h) deliberare, sentiti i pareri sull'attività scientifica formulati dai dipartimenti interessati, le chiamate dei professori, motivando le scelte tra gli eventuali pareri differenti;
i) deliberare, sentiti per quanto di loro interesse gli Organi Collegiali di corso di studio, il conferimento di affidamenti e le supplenze seguendo le procedure fissate dal regolamento di facoltà;

l) autorizzare i professori di ruolo e i ricercatori a fruire di periodi di esclusiva attività di ricerca, sentito il dipartimento al quale afferiscono, nonché sentito il parere degli Organi Collegiali di corso di studio interessati.

3. Il Consiglio di facoltà è convocato nella totalità delle sue componenti.
Il diritto di voto è regolato nel modo seguente:
- per le delibere che riguardano i professori di prima fascia, hanno diritto di voto solo i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia;
- per le delibere che riguardano i professori di seconda fascia, hanno diritto di voto solo i professori di ruolo e fuori ruolo;
- per le delibere che riguardano i ricercatori, hanno diritto di voto solo i professori di ruolo, fuori ruolo e i ricercatori.
Le procedure per il funzionamento del Consiglio di facoltà sono fissate dal regolamento di facoltà.

Art.20. Organi Collegiali dei Corsi di Studio

1. I corsi di studio si svolgono nelle facoltà di rispettiva competenza. Le attività dei corsi di studio sono programmate, organizzate e coordinate da Organi Collegiali: Consigli di corso di studio ovvero Collegi Didattici. Al Collegio Didattico, se istituito, afferiscono una pluralità di corsi di studio.

2. I Consigli di corso di studio provvedono all'organizzazione, alla programmazione e al coordinamento delle attività didattiche per il conseguimento dei titoli di studio di propria pertinenza. In particolare, spetta ai Consigli di corso di studio:
a) l'esame e l'approvazione dei piani di studio, ivi compresi quelli comunitari e internazionali;
b) l'organizzazione dei servizi interni di orientamento e tutorato;
c) formulare al Consiglio di facoltà:
- proposte concernenti i piani di sviluppo anche con riguardo ai posti di professore e ricercatore;
- proposte concernenti, per quanto di propria competenza, le risorse finanziarie e di personale tecnico-amministrativo e bibliotecario per il funzionamento del corso di studio;
- pareri sulla destinazione e modalità di copertura dei posti di professore e ricercatore;
- proposte per le eventuali coperture di insegnamenti con affidamenti e supplenze;
- pareri sulla concessione ai professori di ruolo ed ai ricercatori dell'autorizzazione a fruire di periodi di esclusiva attività di ricerca.
Possono essere altresì delegate dal Consiglio di facoltà ai Consigli di corso di studio competenze specifiche non riservate dalla legge ai Consigli di facoltà.
Nel caso in cui siano istituiti i Collegi Didattici, spettano a tali organi collegiali le competenze sopra elencate in relazione ai corsi di studio afferenti al Collegio Didattico.

3. Il Consiglio di corso di studio o il Collegio Didattico è costituito da tutti i docenti afferenti al corso o ai corsi di studio di pertinenza dell'Organo Collegiale, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e

bibliotecario e da una rappresentanza degli studenti. Queste rappresentanze sono elette secondo modalità stabilite nel rispetto delle norme vigenti e dei regolamenti delle strutture.
I docenti che svolgono la propria attività didattica nell'ambito di corsi di studio di pertinenza di Organi Collegiali diversi, sono tenuti a optare per l'afferenza ad uno di essi, fermo restando il loro diritto a partecipare anche alle riunioni degli altri senza diritto di voto.

4. Il Presidente del Consiglio di corso di studio ovvero del Collegio Didattico viene eletto fra i professori di ruolo a tempo pieno, ed è nominato con decreto del Rettore.
Il Presidente dell'Organo Collegiale dura in carica quattro anni.
La funzione di Presidente non può essere svolta, di norma, per più di due mandati consecutivi. L'elezione per ulteriori mandati consecutivi oltre la norma può avvenire nel rispetto di quanto stabilito per il Preside dall'Art. 18 comma 3 lettera b).
Il Presidente è eletto dal Consiglio dell'Organo Collegiale a scrutinio segreto, con le stesse modalità di elezione del Preside di facoltà. Le procedure dello svolgimento delle elezioni sono disciplinate in apposito regolamento elettorale, nel rispetto di quanto stabilito dall'Art. 18 comma 3 e dall'Art. 34.
Al Presidente compete:
a) convocare e presiedere l'Organo Collegiale;
b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo Collegiale;
c) vigilare sul regolare svolgimento delle attività didattiche;
d) esercitare le altre funzioni che gli sono attribuite dallo statuto o dai regolamenti didattici.

5. Al Presidente del Consiglio di corso di studio ovvero del Collegio Didattico può essere assegnata una indennità di funzione nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione.

Art.21. Commissione di programmazione di facoltà

1. La Commissione di programmazione di facoltà, ove istituita, ha il compito di istruire e dare indicazioni al Consiglio di Facoltà circa:
a) i piani di sviluppo della facoltà, secondo quanto stabilito dall'Art.19 comma 2, punto f);
b) le richieste al Senato Accademico dei posti di professore e ricercatore e le loro destinazioni.

2. La Commissione è elettiva. La composizione e le modalità dell'elezione sono indicate nel regolamento di facoltà.

Art.22. Dipartimenti

1. I dipartimenti promuovono e coordinano l'attività scientifica, di ricerca, di supporto all'attività didattica dell'Università e di formazione alla ricerca, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo ricercatore e del suo diritto di accedere

direttamente ai finanziamenti per la ricerca e di utilizzare le apparecchiature scientifiche dell'Università.
Ogni dipartimento comprende uno o più settori di ricerca omogenei per fine o per metodo e organizza e coordina le relative strutture. Inoltre essi propongono al Senato Accademico, per l'approvazione, l'elenco dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti di loro competenza.
Ogni professore e ogni ricercatore dell'Università deve afferire ad un dipartimento. Ai singoli professori e ricercatori è garantita la libertà di optare per un dipartimento. Le modalità per l'esercizio di tale opzione sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.

2. Il dipartimento ha autonomia amministrativa, contrattuale, finanziaria e contabile secondo quanto disposto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
In particolare il dipartimento:
a) predispone annualmente le richieste di finanziamenti e dell'assegnazione, per quanto di propria competenza, di personale tecnico-amministrativo e bibliotecario per la realizzazione di un programma di sviluppo e di potenziamento della ricerca svolta nell'ambito dipartimentale;
b) formula proposte al Senato Accademico per l'attivazione dei corsi di dottorato di ricerca ed è responsabile delle relative attività formative;
c) mette a disposizione del personale docente i mezzi e le attrezzature necessarie per le attività dei dottorati di ricerca e per consentire la preparazione alle prove finali previste dai vari corsi di studio cui fornisce supporto;
d) predispone annualmente programmi e progetti di sviluppo della ricerca e di supporto alla didattica;
e) formula proposte alle facoltà in merito ai piani di sviluppo, in relazione al precedente art. 19, comma 2, lettere f) e g), anche in riferimento alla destinazione e modalità di copertura dei posti di professore di ruolo e ricercatore;
f) dà pareri in ordine alle chiamate dei professori da effettuare da parte dei Consigli di facoltà, limitatamente ai settori scientifico-disciplinari di pertinenza del dipartimento;
g) svolge anche attività di ricerca e di consulenza tramite contratti e convenzioni stipulati con enti esterni, pubblici e privati.

Art.23. Organi del dipartimento

1. Sono organi del dipartimento:
a) il Direttore;
b) il Consiglio;
c) la Giunta.

2. Il Direttore rappresenta il dipartimento e presiede il Consiglio e la Giunta.
Il Direttore cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di dipartimento, tiene i rapporti con gli organi accademici e vigila sull'osservanza, nell'ambito del dipartimento, delle leggi, dello statuto e dei regolamenti.

3. Il Direttore viene eletto fra i professori di ruolo a tempo pieno ed è nominato con decreto del Rettore.

Il Direttore dura in carica quattro anni.
La funzione di Direttore non può essere svolta, di norma, per più di due mandati consecutivi. L'elezione per ulteriori mandati consecutivi oltre la norma può avvenire nel rispetto di quanto stabilito nel successivo comma 4 lettera b).
4. Il Direttore è eletto dal Consiglio di dipartimento a scrutinio segreto, secondo le seguenti modalità.
a) In presenza di candidati che non abbiano già svolto due mandati consecutivi.
- Il Direttore è eletto nella prima votazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, nella seconda o terza votazione a maggioranza assoluta dei votanti.
- In caso di mancata elezione si procede con il metodo del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. Nel ballottaggio risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano in ruolo.
b) In presenza di un candidato che abbia già svolto due o più mandati consecutivi.
- Nella prima votazione il Direttore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. In caso di non avvenuta elezione, il candidato che abbia già svolto due o più mandati consecutivi se non ha conseguito il voto di almeno un terzo degli aventi diritto al voto non può proseguire nell'iter elettorale.
- Nel caso di mancata elezione nella prima votazione, la seconda votazione deve avvenire dopo 30 giorni; durante questo intervallo possono essere presentate ulteriori candidature.
- Nella seconda e terza votazione il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti.
- In caso di mancata elezione si procede con il metodo del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. Nel ballottaggio risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano in ruolo.

5. Le procedure dello svolgimento delle elezioni del Direttore sono disciplinate in apposito regolamento elettorale, nel rispetto di quanto stabilito dall'Art. 23 comma 4 e dall'Art. 34.

6. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo il Direttore è coadiuvato dal Segretario Amministrativo del dipartimento.
Il Direttore può designare il suo vicario tra i professori di ruolo e fuori ruolo del dipartimento che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di cessazione, assenza o impedimento temporaneo o delega.
Ove il Direttore non provveda la funzione vicaria è assunta dal decano.

7. Al Direttore può essere assegnata una indennità di funzione nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione.

8. Il Consiglio di dipartimento programma e gestisce le attività del dipartimento.
Il Consiglio è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori afferenti al dipartimento, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, da una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di dottorato e dal Segretario Amministrativo, con voto consultivo.

Le modalità di funzionamento del consiglio e le norme elettorali sono stabilite dal regolamento del dipartimento. Il Consiglio può delegare alla Giunta il potere di deliberare su argomenti specifici.

9. La Giunta è l'organo esecutivo che coadiuva il Direttore. La composizione della Giunta, la sua durata e le modalità di elezione sono stabilite dal regolamento del dipartimento. In ogni caso devono essere rappresentati nella giunta in modo paritetico tutte le categorie dei docenti, ed il personale tecnico-amministrativo e deve essere inoltre garantita la partecipazione del Segretario Amministrativo.

Art.24. Corsi di dottorato di ricerca

1. I corsi di dottorato di ricerca sono tenuti presso i dipartimenti, nel rispetto dei relativi settori disciplinari di competenza.
L'Università provvede a disciplinare il funzionamento dei corsi di dottorato con apposito regolamento. Per i dottorati di ricerca con sede amministrativa presso l'Università, il collegio dei docenti è tenuto a redigere e a trasmettere al Consiglio di dipartimento una relazione annuale sull'attività didattica svolta e sui programmi dell'attività didattica prevista per l'anno successivo.
Il Consiglio di dipartimento è tenuto ad inviare tale documentazione al Senato Accademico per l'approvazione.

Art.25. Biblioteche

1. E' costituito il Sistema Bibliotecario d'Ateneo (SBA) inteso come l'insieme coordinato delle strutture bibliotecarie dedicate alle esigenze della ricerca e della didattica e responsabili della conservazione, incremento e fruizione del patrimonio bibliografico e documentale, anche mediante tecnologie innovative.

2. Le strutture del SBA sono organizzate sulla base della distinzione tra compiti di indirizzo scientifico e compiti di gestione amministrativa, bibliotecnica e biblioteconomica.

3. Le modalità organizzative, nonché le competenze e la composizione degli organi del SBA e delle singole biblioteche sono definite con apposito regolamento di Ateneo.

Art.26. Centri di ricerca interdipartimentali e interuniversitari

1. I centri di ricerca interdipartimentali hanno lo scopo di realizzare progetti scientifici di durata pluriennale di particolare rilevanza che coinvolgano le competenze e le attrezzature di più dipartimenti.
I centri di ricerca interdipartimentali sono istituiti dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, su proposta dei dipartimenti interessati.
I dipartimenti proponenti devono indicare nella proposta la quota delle risorse necessarie a loro carico, ed allegare lo schema di regolamento che disciplina gli organi di gestione, la sede e la durata del centro.

Non possono comunque essere attribuite ai centri risorse proprie, escluse quelle finanziarie a termine.

2. L'Università può partecipare all'istituzione di centri di ricerca interuniversitari stipulando apposite convenzioni con altre Università.

Art.27. Centri di servizio interdipartimentali

1. I centri di servizio interdipartimentali hanno per scopo la gestione e l'utilizzazione di strutture e di apparati scientifici e tecnici comuni a più strutture di ricerca e di insegnamento.
L'istituzione dei centri di servizi è deliberata dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, su proposta delle facoltà e/o dei dipartimenti.
I soggetti proponenti devono indicare nella proposta la quota delle risorse necessarie a loro carico, ed allegare lo schema di regolamento che disciplina gli organi di gestione, la sede e la durata del centro.

TITOLO IV

AUTONOMIA REGOLAMENTARE

Art.28. Regolamento Generale di Ateneo

1. Il Regolamento Generale di Ateneo contiene le norme relative all'organizzazione generale dell'Università; le modalità di funzionamento del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione; le procedure per la istituzione e la disattivazione delle strutture universitarie.

2. Esso contiene inoltre le norme quadro per la predisposizione del regolamento del Consiglio degli Studenti e dei regolamenti delle strutture.

3. Il Regolamento è emanato dal Rettore, previa deliberazione del Senato Accademico, sentiti il Consiglio di Amministrazione, i Consigli delle facoltà e i Consigli dei dipartimenti.

Art.29. Regolamento Didattico di Ateneo

1. Il Regolamento Didattico di Ateneo disciplina gli ordinamenti dei corsi di studio e di ogni altra forma di iniziativa didattica consentita dalle norme vigenti istituita nell'Ateneo.

2. Il Regolamento è emanato dal Rettore, previa deliberazione del Senato Accademico, su proposta delle strutture didattiche.

Art.30. Regolamento di Ateneo
per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

1. Il Regolamento disciplina i criteri di gestione e le procedure amministrative, finanziarie e contabili dell'Università.
In esso sono anche specificate le strutture alle quali, oltre che ai dipartimenti, è attribuita autonomia amministrativa, finanziaria e contabile.

2. Esso determina i limiti e le modalità di esercizio dell'autonomia contrattuale dei dipartimenti.

3. Il Regolamento è emanato dal Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentiti il Senato Accademico e gli organi collegiali dei centri di spesa.

Art.31. Altri Regolamenti

1. Il Regolamento del Consiglio degli studenti contiene le norme relative al funzionamento del Consiglio degli studenti.

Il Regolamento è deliberato dal Consiglio degli studenti, nel rispetto delle norme quadro contenute nel Regolamento Generale di Ateneo.

2. I Regolamenti degli organi collegiali e delle strutture dell'Ateneo contengono le disposizioni relative al funzionamento dei diversi organi e delle diverse strutture didattiche, di ricerca e di servizio dell'Università.
Essi sono deliberati dai Consigli delle strutture, nel rispetto delle norme quadro contenute nel Regolamento Generale di Ateneo.

3. I Regolamenti didattici delle strutture didattiche determinano gli obiettivi formativi; i crediti, i curricula e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali; le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza e disciplinano, in accordo con le disposizioni contenute nel Regolamento Didattico di Ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti, l'articolazione delle attività formative e degli insegnamenti; le loro eventuali propedeuticità e modularità; la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza.
I Regolamenti sono ratificati dai Consigli di facoltà, su proposta degli Organi Collegiali dei corsi di studio competenti, secondo quanto stabilito dai regolamenti di Facoltà.

4. I Regolamenti di cui ai commi 1, 2 e 3 prima dell'emanazione sono trasmessi al Senato Accademico che, dopo aver acquisito il parere del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di sua competenza, esercita il controllo di legittimità e di merito. Tale controllo viene svolto nella forma di eventuale richiesta motivata di riesame.
In assenza di rilievi entro sessanta giorni dalla trasmissione, i Regolamenti sono emanati dal Rettore.
Il Senato Accademico può per una sola volta rinviare i Regolamenti agli organi proponenti, indicando le norme ritenute illegittime e quelle ritenute non conformi ai regolamenti di Ateneo. Gli organi suddetti possono non adeguarsi ai soli rilievi di non conformità con deliberazione approvata dalla maggioranza dei due terzi dei loro componenti. Qualora questa maggioranza non venga raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate.

Art.32. Deliberazione, entrata in vigore e modifica dei Regolamenti

1. Tutti i regolamenti sono deliberati dagli organi collegiali designati, a maggioranza assoluta dei componenti.

2. Tutti i regolamenti entrano in vigore 15 giorni dopo la loro emanazione, a meno che non sia diversamente disposto dal regolamento stesso.

3. La modifica dei regolamenti segue le norme e le procedure previste per la loro adozione.

TITOLO V

NORME COMUNI E FINALI

Art.33. Inizio dell'anno accademico

1. L'anno accademico ha ufficialmente inizio il 1° ottobre, fatto salvo quanto diversamente disposto per soddisfare ragioni di organizzazione didattica.

Art.34. Designazioni elettive

1. Tutti i mandati elettivi decorrono, di norma, dall'inizio dell'anno accademico.

2. Le rappresentanze delle categorie interessate nei diversi organi previsti dallo statuto sono elette con voto limitato. Fatto salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto, ogni elettore può votare per non più di un terzo, con arrotondamento all'intero superiore, dei membri da designare.

3. Le votazioni per le designazioni elettive sono valide se vi abbiano partecipato almeno il trenta per cento degli aventi diritto, ad eccezione di quelle relative alla rappresentanza degli studenti per le quali il limite di partecipazione per la loro validità è fissato al venti per cento degli aventi diritto.
Per le elezioni studentesche non concorrono alla determinazione del quorum gli studenti iscritti fuori corso; l'elettorato attivo e passivo spetta agli studenti iscritti e in regola con il pagamento delle tasse.
Se il quorum richiesto non viene raggiunto, per una o più categorie, la votazione può essere ripetuta una sola volta.
La mancata designazione di rappresentanti di una o più categorie non pregiudica la validità della composizione degli organi.

4. Nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato di Rettore, di Preside di facoltà, di Presidente di Organo Collegiale di corso di studio e di Direttore di dipartimento sono indette le elezioni da parte del decano dei professori di ruolo o, in caso di sua assenza o impedimento o qualora non vi provvedesse nei termini prescritti, dal professore che lo segue in ordine di anzianità di ruolo rispettivamente, dell'Università e delle altre strutture sopra menzionate.

5. Nei sei mesi precedenti la scadenza dei membri elettivi del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, sono indette le elezioni da parte del Rettore.

6. Gli eletti alla carica di Rettore, Preside di facoltà, Direttore di dipartimento, Presidente di Organo Collegiale di corso di studio, Direttore di centro, nonché i docenti eletti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione devono essere in regime di impegno a tempo pieno.
Gli eletti a tali cariche devono mantenere il regime di impegno a tempo pieno, a pena di decadenza, per tutta la durata del mandato.

7. La funzione di membro elettivo del Senato Accademico, membro elettivo del Consiglio di Amministrazione non può essere svolta per più di due mandati consecutivi.
La funzione di rappresentante degli studenti negli organi centrali, periferici e di gestione dell'Ateneo non può essere svolta per più di due mandati consecutivi.
Una ulteriore elezione può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo di tempo pari almeno alla durata nominale del mandato.
8. In caso di interruzione anticipata del mandato di membri elettivi degli organi collegiali vengono indette nuove elezioni limitatamente alla sostituzione dei membri suddetti, il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.
In caso di interruzione anticipata del mandato dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico, nel Consiglio degli studenti e dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario e degli studenti nei Consigli di facoltà, negli Organi Collegiali di corso di studio e nei Consigli di dipartimento, subentra il primo dei non eletti per il restante periodo del mandato interrotto. Nel caso di Elezioni che prevedano candidature per lista, il subentrante sarà il primo dei non eletti all'interno della stessa lista nella quale era stato eletto il rappresentante che ha interrotto il mandato.

9. In caso di interruzione del mandato di Rettore, di Preside di facoltà, di Presidente di Organo Collegiale di corso di studio e di Direttore di dipartimento entro trenta giorni dalla cessazione dovranno essere indette le elezioni dal decano, ai sensi del precedente comma 4 del presente articolo. La durata del mandato del nuovo eletto è ridotta, rispetto a quella prevista dallo statuto, della frazione di anno necessaria per far coincidere il termine del mandato con la fine dell'anno accademico.

10. Per il computo del numero dei mandati, il mandato interrotto è considerato solo se la durata dello stesso ha superato la metà di quella nominale.

Art.35. Incompatibilità

1. Le cariche di Rettore, di Prorettore vicario e di Prorettore sono incompatibili con quelle di Preside di facoltà e di Presidente o Direttore di altre strutture didattiche o di ricerca dell'Università dotate di autonomia amministrativa, finanziaria, contabile.

2. Il Preside, il Presidente di Organo Collegiale di corso di studio e il Direttore di una struttura didattica o di ricerca non può ricoprire la carica di Presidente o Direttore di altre strutture didattiche o di ricerca dell'Università.

3. La carica di Prorettore, di membro eletto del Senato Accademico, di Preside, Presidente o Direttore di strutture didattiche o di ricerca dell'Università dotate di autonomia amministrativa, finanziaria, contabile, è incompatibile con quella di membro eletto del Consiglio di Amministrazione.

4. La funzione di Prorettore vicario è incompatibile con quelle di membro eletto del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

5. La carica di rappresentante degli studenti in seno al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione, al Consiglio di Amministrazione dell'Adisu e al Comitato Universitario per lo Sport sono incompatibili.

6. Chi, ricoprendo una carica in un organo dell'Università, viene eletto o nominato a ricoprirne un'altra incompatibile con la prima, decade da quella precedentemente ricoperta contestualmente all'accettazione della nuova carica.

7. Altre forme di incompatibilità possono essere previste nel Regolamento Generale di Ateneo.

Art.36. Validità delle adunanze e delle deliberazioni

1. Le adunanze degli organi sono valide se:
a) tutti coloro che hanno titolo a parteciparvi siano stati convocati mediante affissione all'albo e comunicazione scritta personale, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno spedita almeno 5 giorni prima dell'adunanza, salvo casi di urgenza;
b) siano presenti almeno la metà più uno, con arrotondamento in difetto, degli aventi titolo.

2. Nel computo per la determinazione del numero legale di cui al precedente comma 1 punto b), salvo che per le sedute del Consiglio di Amministrazione, non si tiene conto di coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza e si tiene conto dei professori fuori ruolo e dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità od in alternanza, ex art. 17 D.P.R. 382/80 soltanto se intervengono all'adunanza.

3. L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente e deve espressamente indicare le deliberazioni da assumere con maggioranza qualificata.
Nell'ordine del giorno devono essere anche inseriti gli argomenti la cui richiesta sia stata sottoscritta da almeno un decimo e comunque non meno di quattro dei membri del collegio.

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quando sia diversamente disposto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Qualora una deliberazione debba essere adottata con la maggioranza assoluta o qualificata dei componenti dell'organo, si tiene conto dei professori fuori ruolo e dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o in alternanza ex art. 17 D.P.R. 382/80, soltanto se intervengono all'adunanza.

5. Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardino suoi parenti o affini entro il quarto grado.

Art.37. Verbalizzazione

1. I verbali delle adunanze degli organi devono essere approvati, di norma, nella medesima seduta o in quella immediatamente successiva e devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario della seduta.

2. Gli originali dei verbali sono conservati a cura della segreteria della presidenza o della direzione dell'organo.

3. I verbali delle adunanze, dopo la loro approvazione, sono pubblici. Le norme per la loro consultazione sono contenute nel Regolamento Generale di Ateneo. Al personale universitario ed agli studenti è comunque garantita la consultazione dei verbali nei locali ove sono custoditi.

Art.38. Modifiche di statuto

1. Le modifiche di statuto sono deliberate dal Senato Accademico previo parere del Consiglio di Amministrazione. Le modifiche di statuto che riguardano funzioni, composizione e modalità di elezione degli organi centrali di governo sono deliberate dal Senato Accademico con la maggioranza degli aventi diritto, previo parere del Consiglio di Amministrazione.

2. Proposte di modifiche allo statuto possono essere presentate anche dal Consiglio di Amministrazione, dal Consiglio degli Studenti e dai Consigli di facoltà e di dipartimento. Il Senato Accademico, entro il termine di sessanta giorni, deve adottare una motivata delibera sulla ammissibilità delle proposte presentate.

3. Le modifiche di statuto sono emanate dal Rettore secondo le procedure previste dalla legge 9 maggio 1989 n. 168, art. 6, commi 9 e 10.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art.39. Entrata in vigore dello statuto

1. Le modifiche dello statuto deliberate entrano in vigore in conformità al disposto dell'art. 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

2. L'entrata in vigore dello statuto comporta l'immediata efficacia di tutte le disposizioni statutarie le cui prescrizioni non siano subordinate alla adozione di apposite disposizioni regolamentari.

Art.40. Revisione regolamenti elettorali

1. I regolamenti per lo svolgimento delle elezioni del Rettore, dei Presidi, dei Presidenti degli Organi Collegiali dei corsi di studio e dei Direttori di dipartimento devono essere revisionati dagli uffici competenti in accordo con le norme previste dallo Statuto, entro 30 giorni dall'emanazione dello Statuto.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono deliberati dal Senato Accademico su proposta degli uffici competenti; dopo la delibera i regolamenti elettorali sono resi esecutivi dal Rettore con proprio decreto.

Art.41. Regolamenti

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto il Senato Accademico provvede alla modifica e all'approvazione del Regolamento Generale di Ateneo.

2. Entro un anno dal decreto di emanazione del Regolamento Generale di Ateneo tutti gli altri Regolamenti previsti dallo statuto devono essere adeguati alle norme del presente statuto e del Regolamento Generale di Ateneo

3. Fino all'entrata in vigore dei nuovi Regolamenti previsti dal presente statuto, continuano ad avere efficacia i Regolamenti attualmente vigenti.

Tabella A

GRANDI AREE SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

Le grandi aree scientifico-disciplinari dell'Università di cui all'Art. 11 commi 3 e 5 sono così definite:

- Area I: Discipline umanistiche;
- Area II: Discipline tecnico-progettuali;
- Area III: Discipline matematiche, fisiche e naturali;
- Area IV: Discipline giuridiche, politiche, economiche e sociologiche.

I settori scientifico-disciplinari e le strutture didattiche e scientifiche (facoltà e dipartimenti) sono attribuiti alle diverse aree secondo il seguente elenco:

AREA I - Discipline umanistiche

SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI

L-ANT/01	Preistoria e protostoria
L-ANT/02	Storia greca
L-ANT/03	Storia romana
L-ANT/04	Numismatica
L-ANT/05	Papirologia
L-ANT/06	Etruscologia e antichità italiche
L-ANT/07	Archeologia classica
L-ANT/08	Archeologia cristiana e medievale
L-ANT/09	Topografia antica
L-ANT/10	Metodologie della ricerca archeologica
L-ART/01	Storia dell'arte medievale
L-ART/02	Storia dell'arte moderna
L-ART/03	Storia dell'arte contemporanea
L-ART/04	Museologia e critica artistica e del restauro
L-ART/05	Discipline dello spettacolo
L-ART/06	Cinema, fotografia e televisione
L-ART/07	Musicologia e storia della musica
L-ART/08	Etnomusicologia
L-FIL-LET/01	Civiltà egee
L-FIL-LET/02	Lingua e letteratura greca
L-FIL-LET/03	Filologia italica, illirica, celtica
L-FIL-LET/04	Lingua e letteratura latina
L-FIL-LET/05	Filologia classica
L-FIL-LET/06	Letteratura cristiana antica
L-FIL-LET/07	Civiltà bizantina
L-FIL-LET/08	Letteratura latina medievale e umanistica
L-FIL-LET/09	Filologia e linguistica romanza
L-FIL-LET/10	Letteratura italiana
L-FIL-LET/11	Letteratura italiana contemporanea
L-FIL-LET/12	Linguistica italiana

L-FIL-LET/13	Filologia della letteratura italiana
L-FIL-LET/14	Critica letteraria e letterature comparate
L-FIL-LET/15	Filologia germanica
L-LIN/01	Glottologia e linguistica
L-LIN/02	Didattica delle lingue moderne
L-LIN/03	Letteratura francese
L-LIN/04	Lingua e traduzione - lingua francese
L-LIN/05	Letteratura spagnola
L-LIN/06	Lingua e letterature ispano-americane
L-LIN/07	Lingua e traduzione - lingua spagnola
L-LIN/08	Letteratura portoghese e brasiliana
L-LIN/09	Lingua e traduzione - lingue portoghese e brasiliana
L-LIN/10	Letteratura inglese
L-LIN/11	Lingue e letterature anglo-americane
L-LIN/12	Lingua e traduzione - lingua inglese
L-LIN/13	Letteratura tedesca
L-LIN/14	Lingua e traduzione - lingua tedesca
L-LIN/15	Lingue e letterature nordiche
L-LIN/16	Lingua e letteratura nederlandese
L-LIN/17	Lingua e letteratura romena
L-LIN/18	Lingua e letteratura albanese
L-LIN/19	Filologia ugro-finnica
L-LIN/20	Lingua e letteratura neogreca
L-LIN/21	Slavistica
L-OR/01	Storia del vicino oriente antico
L-OR/02	Egittologia e civiltà copta
L-OR/03	Assiriologia
L-OR/04	Anatolistica
L-OR/05	Archeologia e storia dell'arte del vicino oriente antico
L-OR/06	Archeologia fenicio-punica
L-OR/07	Semitistica - lingue e letterature dell'Etiopia
L-OR/08	Ebraico
L-OR/09	Lingue e letterature dell'africa
L-OR/10	Storia dei paesi islamici
L-OR/11	Archeologia e storia dell'arte musulmana
L-OR/12	Lingua e letteratura araba
L-OR/13	Armenistica, caucasologia, mongolistica e turcologia
L-OR/14	Filologia, religioni e storia dell'iran
L-OR/15	Lingua e letteratura persiana
L-OR/16	Archeologia e storia dell'arte dell'india e dell'asia centrale
L-OR/17	Filosofie, religioni e storia dell'india e dell'asia centrale
L-OR/18	Indologia e tibetologia
L-OR/19	Lingue e letterature moderne del subcontinente indiano
L-OR/20	Archeologia, storia dell'arte e filosofie dell'asia orientale
L-OR/21	Lingue e letterature della cina e dell'asia sud-orientale
L-OR/22	Lingue e letterature del giappone e della corea
L-OR/23	Storia dell'asia orientale e sud-orientale
M-STO/01	Storia medievale
M-STO/02	Storia moderna
M-STO/03	Storia dell'europa orientale
M-STO/04	Storia contemporanea
M-STO/05	Storia della scienza e delle tecniche
M-STO/06	Storia delle religioni

M-STO/07	Storia del cristianesimo e delle chiese
M-STO/08	Archivistica, bibliografia e biblioteconomia
M-STO/09	Paleografia
M-DEA/01	Discipline demoetnoantropologiche
M-GGR/01	Geografia
M-FIL/01	Filosofia teoretica
M-FIL/02	Logica e filosofia della scienza
M-FIL/03	Filosofia morale
M-FIL/04	Estetica
M-FIL/05	Filosofia e teoria dei linguaggi
M-FIL/06	Storia della filosofia
M-FIL/07	Storia della filosofia antica
M-FIL/08	Storia della filosofia medievale
M-PED/01	Pedagogia generale e sociale
M-PED/02	Storia della pedagogia
M-PED/03	Didattica e pedagogia speciale
M-PED/04	Pedagogia sperimentale
M-PSI/01	Psicologia generale
M-PSI/02	Psicobiologia e psicologia fisiologica
M-PSI/03	Psicometria
M-PSI/04	Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione
M-PSI/05	Psicologia sociale
M-PSI/06	Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
M-PSI/07	Psicologia dinamica
M-PSI/08	Psicologia clinica
SPS/01	Filosofia politica
SPS/05	Storia e istituzioni delle americhe
SPS/08	Sociologia dei processi culturali

STRUTTURE DIDATTICHE (Facoltà)

Facoltà di Lettere e Filosofia
Facoltà di Scienze della Formazione

STRUTTURE SCIENTIFICHE (Dipartimenti)

Dipartimento Comunicazione e Spettacolo
Dipartimento di Filosofia
Dipartimento di Italianistica
Dipartimento di Letterature Comparate
Dipartimento di Linguistica
Dipartimento di Progettazione Educativa e Didattica
Dipartimento di Scienze dell'Educazione
Dipartimento di Studi Euro-Americani
Dipartimento di Studi dei Processi Formativi, Culturali e Interculturali nella Società Contemporanea
Dipartimento di Studi sul Mondo Antico
Dipartimento di Studi Storico-Artistici, Archeologici e sulla Conservazione
Dipartimento di Studi Storici Geografici e Antropologici

AREA II - Discipline tecnico-progettuali

SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI

ICAR/01	Idraulica
ICAR/08	Scienza delle costruzioni
ICAR/09	Tecnica delle costruzioni
ICAR/10	Architettura tecnica
ICAR/11	Produzione edilizia
ICAR/12	Tecnologia dell'architettura
ICAR/13	Disegno industriale
ICAR/14	Composizione architettonica e urbana
ICAR/15	Architettura del paesaggio
ICAR/16	Architettura degli interni e allestimento
ICAR/17	Disegno
ICAR/18	Storia dell'architettura
ICAR/19	Restauro
ICAR/20	Tecnica e pianificazione urbanistica
ICAR/21	Urbanistica
ICAR/22	Estimo
ICAR/02	Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia
ICAR/03	Ingegneria sanitaria-ambientale
ICAR/04	Strade, ferrovie ed aeroporti
ICAR/05	Trasporti
ICAR/06	Topografia e cartografia
ICAR/07	Geotecnica
ING-IND/01	Architettura navale
ING-IND/02	Costruzioni e impianti navali e marini
ING-IND/03	Meccanica del volo
ING-IND/04	Costruzioni e strutture aerospaziali
ING-IND/05	Impianti e sistemi aerospaziali
ING-IND/06	Fluidodinamica
ING-IND/07	Propulsione aerospaziale
ING-IND/08	Macchine a fluido
ING-IND/09	Sistemi per l'energia e l'ambiente
ING-IND/10	Fisica tecnica industriale
ING-IND/11	Fisica tecnica ambientale
ING-IND/12	Misure meccaniche e termiche
ING-IND/13	Meccanica applicata alle macchine
ING-IND/14	Progettazione meccanica e costruzione di macchine
ING-IND/15	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale
ING-IND/16	Tecnologie e sistemi di lavorazione
ING-IND/17	Impianti industriali meccanici
ING-IND/18	Fisica dei reattori nucleari
ING-IND/19	Impianti nucleari
ING-IND/20	Misure e strumentazione nucleari
ING-IND/21	Metallurgia
ING-IND/22	Scienza e tecnologia dei materiali
ING-IND/23	Chimica fisica applicata
ING-IND/24	Principi di ingegneria chimica
ING-IND/25	Impianti chimici
ING-IND/26	Teoria dello sviluppo dei processi chimici
ING-IND/27	Chimica industriale e tecnologica

ING-IND/28	Ingegneria e sicurezza degli scavi
ING-IND/29	Ingegneria delle materie prime
ING-IND/30	Idrocarburi e fluidi del sottosuolo
ING-IND/31	Elettrotecnica
ING-IND/32	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici
ING-IND/33	Sistemi elettrici per l'energia
ING-IND/34	Bioingegneria industriale
ING-IND/35	Ingegneria economico-gestionale
ING-INF/01	Elettronica
ING-INF/02	Campi elettromagnetici
ING-INF/03	Telecomunicazioni
ING-INF/04	Automatica
ING-INF/05	Sistemi di elaborazione delle informazioni
ING-INF/06	Bioingegneria elettronica e informatica
ING-INF/07	Misure elettriche e elettroniche
INF/01	Informatica

STRUTTURE DIDATTICHE (Facoltà)

Facoltà di Architettura
Facoltà di Ingegneria

STRUTTURE SCIENTIFICHE (Dipartimenti)

Dipartimento di Elettronica Applicata
Dipartimento di Informatica ed Automazione
Dipartimento di Ingegneria Elettronica
Dipartimento di Ingegneria Meccanica ed Industriale
Dipartimento di Progettazione e Studio dell’Architettura
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile
Dipartimento di Strutture
Dipartimento di Studi urbani

AREA III - Discipline matematiche, fisiche e naturali

SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI

MAT/01	Logica matematica
MAT/02	Algebra
MAT/03	Geometria
MAT/04	Matematiche complementari
MAT/05	Analisi matematica
MAT/06	Probabilità e statistica matematica
MAT/07	Fisica matematica
MAT/08	Analisi numerica
MAT/09	Ricerca operativa
FIS/01	Fisica sperimentale
FIS/02	Fisica teorica, modelli e metodi matematici
FIS/03	Fisica della materia
FIS/04	Fisica nucleare e subnucleare
FIS/05	Astronomia e astrofisica
FIS/06	Fisica per il sistema terra e il mezzo circumterrestre

FIS/07	Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina)
FIS/08	Didattica e storia della fisica
CHIM/01	Chimica analitica
CHIM/02	Chimica fisica
CHIM/03	Chimica generale e inorganica
CHIM/04	Chimica industriale
CHIM/05	Scienza e tecnologia dei materiali polimerici
CHIM/06	Chimica organica
CHIM/07	Fondamenti chimici delle tecnologie
CHIM/08	Chimica farmaceutica
CHIM/09	Farmaceutico tecnologico applicativo
CHIM/10	Chimica degli alimenti
CHIM/11	Chimica e biotecnologia delle fermentazioni
CHIM/12	Chimica dell'ambiente e dei beni culturali
GEO/01	Paleontologia e paleoecologia
GEO/02	Geologia stratigrafica e sedimentologica
GEO/03	Geologia strutturale
GEO/04	Geografia fisica e geomorfologia
GEO/05	Geologia applicata
GEO/06	Mineralogia
GEO/07	Petrologia e petrografia
GEO/08	Geochimica e vulcanologia
GEO/09	Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico- petrografiche per l'ambiente ed i beni culturali
GEO/10	Geofisica della terra solida
GEO/11	Geofisica applicata
GEO/12	Oceanografia e fisica dell'atmosfera
BIO/01	Botanica generale
BIO/02	Botanica sistematica
BIO/03	Botanica ambientale e applicata
BIO/04	Fisiologia vegetale
BIO/05	Zoologia
BIO/06	Anatomia comparata e citologia
BIO/07	Ecologia
BIO/08	Antropologia
BIO/09	Fisiologia
BIO/10	Biochimica
BIO/11	Biologia molecolare
BIO/12	Biochimica clinica e biologia molecolare clinica
BIO/13	Biologia applicata
BIO/14	Farmacologia
BIO/15	Biologia farmaceutica
BIO/16	Anatomia umana
BIO/17	Istologia
BIO/18	Genetica
BIO/19	Microbiologia generale
MED/04	Patologia generale
MED/07	Microbiologia e microbiologia clinica
MED/39	Neuropsichiatria infantile
MED/42	Igiene generale e applicata
AGR/07	Genetica agraria
AGR/11	Entomologia generale e applicata
AGR/12	Patologia vegetale

AGR/16	Microbiologia agraria
AGR/17	Zootecnica generale e miglioramento genetico
AGR/19	Zootecnica speciale
AGR/20	Zoocolture

STRUTTURE DIDATTICHE (Facoltà)

Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

STRUTTURE SCIENTIFICHE (Dipartimenti)

Dipartimento di Biologia
Dipartimento di Biologia Ambientale
Dipartimento di Fisica *“Edoardo Amaldi”*
Dipartimento di Matematica
Dipartimento di Scienze Geologiche

AREA IV Discipline giuridiche, politiche, economiche e sociologiche

SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI

IUS/01	Diritto privato
IUS/02	Diritto privato comparato
IUS/03	Diritto agrario
IUS/04	Diritto commerciale
IUS/05	Diritto dell'economia
IUS/06	Diritto della navigazione
IUS/07	Diritto del lavoro
IUS/08	Diritto costituzionale
IUS/09	Istituzioni di diritto pubblico
IUS/10	Diritto amministrativo
IUS/11	Diritto canonico e diritto ecclesiastico
IUS/12	Diritto tributario
IUS/13	Diritto internazionale
IUS/14	Diritto dell'unione europea
IUS/15	Diritto processuale civile
IUS/16	Diritto processuale penale
IUS/17	Diritto penale
IUS/18	Diritto romano e diritti dell'antichità
IUS/19	Storia del diritto medievale e moderno
IUS/20	Filosofia del diritto
IUS/21	Diritto pubblico comparato
SECS-P/01	Economia politica
SECS P/02	Politica economica
SECS-P/03	Scienza delle finanze
SECS-P/04	Storia del pensiero economico
SECS-P/05	Econometria
SECS-P/06	Economia applicata
SECS-P/07	Economia aziendale
SECS-P/08	Economia e gestione delle imprese
SECS-P/09	Finanza aziendale
SECS-P/10	Organizzazione aziendale

SECS-P/11	Economia degli intermediari finanziari
SECS-P/12	Storia economica
SECS-P/13	Scienze merceologiche
SECS-S/01	Statistica
SECS-S/02	Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica
SECS-S/03	Statistica economica
SECS-S/04	Demografia
SECS-S/05	Statistica sociale
SECS-S/06	Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie
MGGR/02	Geografia economico politica
SPS/02	Storia delle dottrine politiche
SPS/03	Storia delle istituzioni politiche
SPS/04	Scienza politica
SPS/06	Storia delle relazioni internazionali
SPS/07	Sociologia generale
SPS/09	Sociologia dei processi economici e del lavoro
SPS/10	Sociologia dell'ambiente e del territorio
SPS/11	Sociologia dei fenomeni politici
SPS/12	Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale
SPS/13	Storia e istituzioni dell'Africa
SPS/14	Storia e istituzioni dell'Asia

STRUTTURE DIDATTICHE (Facoltà)

Facoltà di Economia *"Federico Caffè"*
Facoltà di Giurisprudenza
Facoltà di Scienze Politiche

STRUTTURE SCIENTIFICHE (Dipartimenti)

Dipartimento di Diritto dell'Economia ed Analisi Economica delle Istituzioni
Dipartimento di Diritto Europeo. Studi Giuridici nella dimensione nazionale, europea, internazionale
Dipartimento di Economia
Dipartimento di Istituzioni Pubbliche, Economia e Società
Dipartimento di Scienze Aziendali ed Economico-Giuridiche
Dipartimento di Storia e Teoria Generale del Diritto
Dipartimento di Studi Internazionali

Tabella B

ELENCO DELLE FACOLTA'

Le Facoltà istituite presso l'Università sono:

Area I: Discipline umanistiche

Facoltà di Lettere e Filosofia
Facoltà di Scienze della Formazione

Area II: Discipline tecnico-progettuali

Facoltà di Architettura
Facoltà di Ingegneria

Area III: Discipline matematiche, fisiche e naturali

Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

Area IV: Discipline giuridiche, politiche, economiche e sociologiche.

Facoltà di Economia *"Federico Caffè"*
Facoltà di Giurisprudenza
Facoltà di Scienze Politiche

Tabella C

ELENCO DEI DIPARTIMENTI

I Dipartimenti istituiti presso l'Università sono:

Area I: Discipline umanistiche

Dipartimento Comunicazione e Spettacolo
Dipartimento di Filosofia
Dipartimento di Italianistica
Dipartimento di Letterature Comparate
Dipartimento di Linguistica
Dipartimento di Progettazione Educativa e Didattica
Dipartimento di Scienze dell'Educazione
Dipartimento di Studi Euro-Americani
Dipartimento di Studi dei Processi Formativi, Culturali e Interculturali nella Società Contemporanea
Dipartimento di Studi sul Mondo Antico
Dipartimento di Studi Storico-Artistici, Archeologici e sulla Conservazione
Dipartimento di Studi Storici Geografici e Antropologici

Area II: Discipline tecnico-progettuali

Dipartimento di Elettronica Applicata
Dipartimento di Informatica e Automazione
Dipartimento di Ingegneria Elettronica
Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale
Dipartimento di Progettazione e Studio dell'Architettura
Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile
Dipartimento di Strutture
Dipartimento di Studi Urbani

Area III: Discipline matematiche, fisiche e naturali

Dipartimento di Biologia
Dipartimento di Biologia Ambientale
Dipartimento di Fisica "*Edoardo Amaldi*"
Dipartimento di Matematica
Dipartimento di Scienze Geologiche

Area IV: Discipline giuridiche, politiche, economiche e sociologiche.

Dipartimento di Diritto dell'Economia ed Analisi Economica delle Istituzioni
Dipartimento di Diritto Europeo. Studi Giuridici nella dimensione nazionale, europea, internazionale
Dipartimento di Economia
Dipartimento di Istituzioni Pubbliche, Economia e Società
Dipartimento di Scienze Aziendali ed Economico-Giuridiche
Dipartimento di Storia e Teoria Generale del Diritto
Dipartimento di Studi Internazionali

10A04522

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 6 aprile 2010.

Aggiornamento dell'elenco degli enti di assistenza e pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista per i carburanti consumati per l'azionamento delle ambulanze.

IL DIRETTORE CENTRALE
GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI

Visto l'art. 24 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Visto il punto 13 della tabella A allegata al predetto testo unico che prevede l'aliquota ridotta di accisa per i carburanti consumati per l'azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con provvedimento dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto 31 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1994, con il quale sono state stabilite le modalità per la concessione, mediante buoni d'imposta, del menzionato beneficio fiscale;

Visto il punto 97 dell'area n. 1 della tabella allegata al decreto 19 ottobre 1994, n. 678, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 10 dicembre 1994;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal Comitato direttivo il 5 dicembre 2000;

Vista la determinazione prot. n. 141773 del 26 ottobre 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 9 novembre 2009, con la quale altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi, da ultimo, alla stessa agevolazione;

Visti i pareri favorevoli espressi dalle competenti Direzioni regionali dell'Agenzia delle dogane in merito alle domande, corredate della prescritta documentazione, con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di essere ammessi a fruire della menzionata agevolazione fiscale;

Tenuto conto che i predetti enti sono in possesso dei requisiti necessari per essere ammessi al beneficio fiscale;

ADOTTA

la seguente determinazione:

Art. 1.

1. All'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo alla agevolazione fiscale prevista dal punto 13 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e dal comma 1 dell'art. 1 del decreto 31 dicembre 1993 relativamente ai carburanti consumati per l'azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, sono aggiunti:

1396) «CROCE BLU ITALIA», con sede in Biella;

1397) «A.V.S. CROCE VERDE», con sede in Sassuolo (Modena);

1398) «Pubblica Assistenza Sassuolo (P.A.S.)», con sede in Sassuolo (Modena);

1399) «AS.SO.VO.CE.», con sede in Cerveteri (Roma).

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2010

Il direttore centrale: DE SANTIS

10A04596

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 30 marzo 2010, n. **15**.

Patto di stabilità interno per l'anno 2010 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Alle province

Ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti

Agli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno

Alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano

e, per conoscenza:

Alla Corte dei conti - Segretariato generale sezione autonomie locali

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-segretariato generale

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Rapporti con le regioni

Al Ministero dell'interno - Dipartimento affari interni e territoriali Direz. Centr. Finanza locale

Al Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi

Al Gabinetto del Ministro

All'Ufficio legislativo-economia

All'Ufficio legislativo-finanze

All'ISTAT

All'U.P.I.

All'A.N.C.I.

Alle Ragionerie territoriali dello Stato

La presente circolare risulta strutturata secondo il seguente schema:

PREMESSA

L'articolo 77-*bis,* commi da 2 a 31, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni ed integrazioni disciplina il patto di stabilità interno degli enti locali anche per il 2010.

L'articolo 77, comma 1, lettera b), del predetto decreto legge stabilisce che il settore della finanza locale concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 conformemente agli impegni assunti dal nostro Paese in sede comunitaria. Tale concorso è fissato per l'anno 2010 nell'importo di 2.900 milioni di euro.

Al fine di dare continuità alle norme sul patto di stabilità interno viene confermato, quale parametro di riferimento su cui intervenire, il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali (al netto delle riscossioni e concessioni di crediti), calcolato in termini di competenza mista, ossia assumendo, per la parte corrente, gli accertamenti e gli impegni e, per la parte in conto capitale, gli incassi e i pagamenti. Si rammenta che tra le operazioni finali non sono da considerare né l'avanzo (o disavanzo) di amministrazione né il fondo (o deficit) di cassa.

Pertanto, anche per il 2010, salvo l'eccezione prevista dal comma 9-bis dell'articolo 77-bis del decreto legge n. 112/2008, introdotto dall'articolo 4, comma 4-septies, del decreto legge 25 gennaio 2010, n.2 (cfr. paragrafo A.7), il saldo obiettivo è ottenuto sommando al saldo del 2007, espresso in termini di competenza mista, un valore pari al concorso di ogni ente alla manovra complessiva del comparto.

Come per il 2009, gli enti sono stati suddivisi in quattro gruppi in funzione del segno del saldo di competenza mista registrato nel periodo di riferimento e del rispetto o meno delle regole del patto di stabilità del 2007; per gli enti appartenenti a ciascuno dei quattro gruppi è stata, quindi, individuata la variazione del saldo di riferimento da conseguire al fine della determinazione del singolo saldo programmatico, come precisato al punto A.4 della Circolare n. 2 del 27 gennaio 2009 emanata da questa Amministrazione.

Per l'anno 2012, in assenza di specifiche disposizioni legislative, si ritiene opportuno che venga confermato lo stesso obiettivo programmatico calcolato per l'anno 2011.

Essendo il patto di stabilità interno 2010 sostanzialmente disciplinato dalle stesse disposizioni che hanno riguardato il patto 2009, si rinvia, per le modalità applicative, al contenuto della predetta Circolare n. 2/2009 che viene integrato dalla presente Circolare in relazione alle modifiche legislative intervenute successivamente e agli ulteriori approfondimenti che si ritiene opportuno fornire.

Si ribadisce che i paragrafi successivi tengono conto delle modifiche introdotte dal citato decreto-legge n.2/2010, convertito, con modificazioni, nella legge 26 marzo 2010, n. 42.

A. *LE NUOVE REGOLE DEL PATTO PER L'ANNO 2010*

A.1. ESCLUSIONE DELLE ENTRATE STRAORDINARIE

Per quanto riguarda le entrate straordinarie (cessioni di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, nonché risorse derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate nei mercati regolamentati, e risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito), per effetto dell'abrogazione del comma 8 dell'articolo 77-*bis* del decreto legge n. 112/2008, operata dall'articolo 7-*quater*, comma 9, lett. a) del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, gli accertamenti di parte corrente e le riscossioni in conto capitale relativi a tali fattispecie non possono essere esclusi dal saldo finanziario preso a base di riferimento (anno 2007) e dal saldo degli anni di gestione del patto di stabilità interno (anni 2010 e 2011).

Il successivo comma 10, del citato articolo 7-quater, ha previsto, per tutti gli enti locali che hanno approvato il bilancio prima del 10 marzo 2009 e, cioè, in vigenza del comma 8 dell'art. 77-*bis*, la possibilità di optare se avvalersi o meno del nuovo quadro normativo delineato dall'abrogazione del predetto comma 8. Pertanto, solo gli enti che hanno approvato il bilancio prima del 10 marzo 2009 e che non hanno ritenuto di avvalersi del nuovo quadro normativo delineato dall'abrogazione del richiamato comma 8 hanno potuto escludere le suddette entrate straordinarie sia dal saldo finanziario 2007 assunto come base di riferimento, sia dal saldo utile ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.

L'articolo 4, comma 4 - quinquies del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, ha dato un'interpretazione autentica al comma 10 dell'articolo 7-quater, disponendo che gli enti che hanno operato l'esclusione delle citate entrate straordinarie nell'anno 2009 sono tenuti ad operare la stessa esclusione anche per gli anni 2010 e 2011.

Per tutti gli altri enti, le entrate straordinarie in questione sono incluse sia nella base di riferimento 2007 sia nei risultati 2010 e 2011.

Circa la novità della base di calcolo quinquennale prevista dal comma 9-bis dell'articolo 77-bis del decreto legge n. 112/2008, introdotto dall' articolo 4, comma 4-septies, lett. a), del richiamato decreto legge n. 2/2010, per gli enti di cui al comma 3, lett. b) dell'art. 77-bis che hanno

percepito nel 2007 dividendi derivanti da operazioni straordinarie poste in essere da determinate società, si rinvia al successivo paragrafo A.7.

A.2 ESCLUSIONE DI ALTRI PAGAMENTI

Ai sensi dell'articolo 4, comma 4-sexies, del decreto legge n. 2/2010, sono riproposte, per l'anno 2010, le disposizioni di cui all'articolo 7-*quater,* comma 1, lett. a) e b), e comma 3, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Pertanto, anche per l'anno 2010, si applica l'esclusione, dal saldo utile ai fini del patto di stabilità interno, delle tipologie di pagamenti in conto capitale di cui al citato comma 1, lett. a) e b), nei limiti degli importi autorizzati dalla regione di appartenenza.

Possono beneficiare di tali esclusioni solo le province e i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti che presentino contestualmente i seguenti requisiti:

- rispetto del patto di stabilità interno nell'anno 2008;
- rapporto tra numero dei dipendenti e abitanti inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica;
- volume di impegni per spesa corrente nel 2009, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario generale provinciale e comunale, di ammontare non superiore a quello medio corrispondente registrato nel triennio 2006-2008.

Non è più riproposta, invece, per gli anni 2010 e 2011 l'esclusione dei pagamenti per spese in conto capitale di cui all' articolo 7-quater, comma 1, lett. c), del decreto legge n. 5/2009.

A tal proposito, si ritiene opportuno segnalare che, per l'anno 2009, non si è concluso il procedimento diretto alla formalizzazione del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di cui al citato articolo 7-quater, comma 1, lett. c) e che, pertanto, non sono stai individuati gli enti beneficiari delle predette esclusioni.

Infine, è bene ricordare che l'esclusione dei pagamenti in conto capitale nei limiti del 4% dei residui passivi di parte capitale a tutto il 31 dicembre 2007 - di cui all'articolo 9-*bis,* comma 1, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 - è stata prevista per il solo anno 2009.

Pertanto, per gli anni 2010 e 2011, tale esclusione non può essere applicata ai risultati registrati per tali anni.

A.3 ENTI ASSOGGETTATI AL PATTO DI STABILITA' INTERNO 2010 NON ASSOGGETTATI AL PATTO DI STABILITA' INTERNO 2007

A. 3.1 COMUNI NON ASSOGGETTATI AL PATTO DI STABILITA' INTERNO 2007 IN QUANTO CON POPOLAZIONE INFERIORE A 5.000 ABITANTI

Come per l'anno 2009, gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno per il 2010 sono le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. La determinazione della popolazione di riferimento da considerare ai fini dell'individuazione dei comuni soggetti al patto viene fatta sulla base del criterio previsto dall'articolo 156 del Testo Unico degli enti locali, ossia calcolando la popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati ISTAT (per il 2010, quella al 31 dicembre 2008). Pertanto, per l'assoggettamento alle regole del patto, si deve far riferimento a tale ultima data.

I comuni non assoggettati al patto 2007, in quanto con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ma che superano tale soglia, per il 2010, sulla base dei predetti criteri, sono assoggettati al patto di stabilità interno dal 2010 e sono equiparati agli enti rispettosi del patto 2007 e con saldo positivo o negativo sulla base delle effettive risultanze gestionali dell'esercizio 2007.

A.3.2 ENTI DI NUOVA ISTITUZIONE

Si ricorda che il comma 17 dell'articolo 77-*bis* del citato decreto legge n. 112 del 2008 stabilisce che gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno, rispettivamente, dagli anni 2010 e 2011, assumendo, quale base di riferimento, ai fini della determinazione degli obiettivi programmatici, rispettivamente, le risultanze degli esercizi 2008 e 2009.

Tali enti sono equiparati agli enti rispettosi del patto 2007 e con saldo positivo o negativo sulla base delle risultanze gestionali relative, rispettivamente, agli anni 2008 e 2009.

Per analogia, si ritiene che gli enti istituiti negli anni 2009 e 2010 siano assoggettati alle regole del patto di stabilità interno, rispettivamente, dagli anni 2012 e 2013.

A.3.3 ENTI COMMISSARIATI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 141 E 143 DEL TUEL N. 267/2000

Ai fini dell'individuazione degli obiettivi del patto per gli anni 2010/2011 per gli enti che nel 2007 non erano assoggettati al patto di stabilità, in quanto commissariati ai sensi dell'articolo 143 del TUEL, possono trovare applicazione - in analogia con quanto previsto per gli enti locali

commissariati negli anni 2004-2005 ai sensi dell’articolo 141 TUEL - le medesime regole previste per gli enti che hanno rispettato il patto per l’anno 2007 e che presentano un saldo di competenza mista positivo (comma 3, lettera b, dell’articolo 77-*bis*).

Con l’occasione, si ricorda che, anche negli anni 2010 e 2011, sono esclusi dall’assoggettamento al patto di stabilità interno i soli enti che nei medesimi anni risultano commissariati ai sensi dell’articolo 143 del TUEL n. 267/2000 e, cioè, a seguito di scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso. Per tali enti la disciplina relativa al patto di stabilità interno si applica a decorrere dall’esercizio successivo a quello in cui sono stati rieletti i rispettivi organi istituzionali. Conseguentemente, sono soggetti al patto gli enti commissariati ai sensi dell’art.141 del TUEL.

A.4 DICHIARAZIONE DI STATO DI EMERGENZA E DI GRANDE EVENTO

A.4.1 DICHIARAZIONE DI STATO DI EMERGENZA

Con riferimento alle dichiarazioni dello stato di emergenza, occorre, preliminarmente, ribadire quanto già espresso nella Circolare n. 2/2009, al punto C.1.

In particolare, si sottolinea che, ai sensi del comma 7-*bis* dell’articolo 77-*bis* del decreto legge n. 112 del 2008, è possibile escludere, sia dal saldo finanziario 2007 di riferimento (di cui al comma 5 del medesimo articolo) e sia dai saldi registrati a consuntivo negli anni 2010-2011, le sole risorse provenienti dallo Stato (e non anche da altre fonti), anche se trasferite per il tramite delle regioni, e gli impegni di parte corrente e i pagamenti in conto capitale – disposti a valere sulle predette risorse statali - effettuati per l’attuazione di ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L’esclusione delle correlate entrate è stata prevista per compensare gli effetti negativi sugli equilibri di finanza pubblica indotti dall’esclusione delle spese.

L’esclusione opera anche se le spese sono effettuate in più anni e, comunque, nei limiti complessivi delle risorse assegnate.

Parimenti, l’esclusione di cui sopra opera anche in relazione ai mutui ed ai prestiti con oneri di ammortamento ad intero carico dello Stato e, quindi, la stessa non si estende a quelli contratti dall’ente locale con oneri a carico del proprio bilancio.

Le esclusioni vanno applicate sia alla base di riferimento 2007 che ai risultati 2010 e 2011.

Al fine di consentire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile - di effettuare le opportune verifiche sulla natura delle spese oggetto di esclusione in attuazione delle disposizioni in esame, si ritiene necessario che l'elenco che gli enti interessati sono tenuti ad inviare ai sensi dell'articolo 77-*bis*, comma 7-*ter*, del decreto legge n. 112/2008, debba contenere, oltre all'indicazione delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite nella parte corrente e nella parte capitale, anche le risorse attribuite dallo Stato, per permettere il riscontro tra le spese sostenute e le suddette risorse statali.

A.4.2 DICHIARAZIONE DI GRANDE EVENTO

Nel corso dell'anno 2009, sono emersi diversi dubbi interpretativi in merito all'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 77-*bis*, commi 7-*bis* e 7-*ter*, del decreto legge n. 112/2008 in presenza della dichiarazione di grande evento, di competenza del Dipartimento della Protezione Civile, non accompagnata dalla dichiarazione di stato di emergenza.

Tali dubbi sono stati chiariti con l'intervento del legislatore che, all'articolo 4, comma 4-novies, del decreto legge n. 2/2010, ha espressamente equiparato, ai fini del patto di stabilità interno, gli interventi realizzati dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative per le quali è intervenuta la dichiarazione di grande evento e rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile - di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 - agli interventi di cui al citato comma 7-bis dell'articolo 77-bis.

Si ribadisce che l'esclusione delle entrate e delle relative spese connesse ai grandi eventi, sebbene effettuate in più anni, è operata nei soli limiti dei correlati trasferimenti a carico del bilancio dello Stato. Infatti, l'equiparazione dei grandi eventi agli interventi a seguito di dichiarazione di stato di emergenza comporta che l'esclusione riguarda solo gli interventi effettuati a valere sulle risorse trasferite dal bilancio dello Stato. Ne consegue che sono escluse dal patto le sole entrate e le sole spese effettuate utilizzando i trasferimenti dal bilancio dello Stato e non anche le altre tipologie di entrata e di spesa (ad esempio le spese sostenute dal Comune per il grande evento a valere su risorse proprie).

Nel merito delle opere e della tipologia di finanziamenti, si ribadisce l'opportunità che – così come indicato all'ultimo periodo del punto C.1. della citata Circolare n. 2/2009 – i chiarimenti in materia vengano indirizzati, sia con riferimento agli stati di emergenza che con riferimento a i grandi eventi, al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

A.5 ENTI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI IN ABRUZZO

Per l'anno 2010, l'articolo 2, comma 42, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), ha previsto per i comuni della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, così come individuati all'articolo 1 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, l'esclusione dal saldo del patto di stabilità interno, per un importo complessivo non superiore a 15 milioni di euro, dei pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica, nonché per gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi del sisma dell'aprile 2009, a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del predetto decreto legge n. 39 del 2009. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, saranno dettate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al predetto comma per cui ulteriori chiarimenti verranno dati in quella sede.

A.6 CERTIFICAZIONE DEI DEBITI

La Commissione europea, nell'ambito del "Piano europeo di ripresa economica" ha sottolineato l'importanza di accelerare il rimborso dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche.

L'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, mira ad agevolare e velocizzare la riscossione dei crediti vantati dalle imprese nei confronti degli enti territoriali. Tale comma, in particolare, prevede la possibilità per gli enti locali di certificare i propri debiti certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni di forniture e appalti, secondo lo schema allegato al decreto ministeriale 19 maggio 2009 emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze. La certificazione viene rilasciata ai titolari di crediti non prescritti, ai fini della cessione del credito pro soluto a banche od intermediari finanziari autorizzati, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

La norma, coinvolgendo il sistema bancario, consente ai creditori di attualizzare il credito e di godere immediatamente di liquidità, con un costo tanto più basso quanto più è vicino il momento in cui l'ente locale procederà, compatibilmente con il rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, ad onorare l'importo certificato. La norma non si evidenzia solo per il pregio di velocizzare i pagamenti garantendo liquidità alle imprese, ma anche perché consente lo smaltimento (nel caso di certificazione positiva e successivo pagamento al cessionario a seguito del perfezionamento dell'operazione) o la radiazione (nel caso di certificazione negativa sulla sussistenza del debito) dei residui passivi. Infatti, il responsabile del servizio finanziario, ai fini del rilascio della certificazione,

è chiamato a valutare attentamente gli atti di ufficio per poter attestare che il credito esiste ed è certo, liquido ed esigibile, oppure per rilevare l'insussistenza o l'inesigibilità dei crediti, riportando la situazione di bilancio all'effettiva realtà, attraverso la radiazione dei residui privi di fondamento.

Il comma 3-*bis* dell'articolo 9 in esame è stato prorogato anche per l'anno 2010 dal comma16 dell'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

A.7 ENTI CON DIVIDENDI DA OPERAZIONI STRAORDINARIE DI SOCIETA' QUOTATE

Il comma 9-bis dell'articolo 77-bis del decreto legge n. 112/2008, come introdotto dall'articolo 4, comma 4- septies, lett.a), del decreto legge n. 2/2010, prevede che, a partire dal 2009, per gli enti che, nell'anno 2007, hanno percepito dividendi derivanti da operazioni straordinarie poste in essere da società quotate sui mercati regolamentati operanti nel settore dei servizi pubblici locali, presentano un saldo di competenza mista positivo o pari a 0 (ai sensi del comma 3, lett. b) dell'articolo 77-bis) e hanno rispettato il patto per lo stesso anno, le percentuali indicate nel citato comma 3, lett.b), si applicano non più al saldo di competenza mista 2007, ma alla media dei saldi relativi al quinquennio 2003-2007, calcolati sempre in termini di competenza mista, ai sensi del successivo comma 5 dell'articolo 77-bis, come meglio illustrato al paragrafo A.3 della Circolare n. 2/2009 e con riferimento ai dati di consuntivo.

A.8 RISORSE DALL'UNIONE EUROPEA

Il comma 7-quater dell'articolo 77-bis del decreto legge n. 112/2008, introdotto dal richiamato articolo 4, comma 4-septies, lett.b), del decreto legge n. 2/2010, ha previsto che le province e i comuni devono escludere, sia dal saldo finanziario considerato quale base di riferimento sia dai saldi utili ai fini del rispetto del patto per gli anni 2010 e 2011, le risorse provenienti, direttamente o indirettamente dall'Unione Europea, nonché le relative spese correnti ed in conto capitale. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché la spesa complessiva non sia superiore all'ammontare delle corrispondenti risorse assegnate. Qualora l'Unione Europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal summenzionato comma 7-quater, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento o in quello dell'anno successivo, se la comunicazione è effettuata nell'ultimo quadrimestre (articolo 77-bis, comma 7-quinquies).

B. *FACOLTA' DELLE REGIONI DI RIVEDERE IL PATTO DI STABILITA' INTERNO PER I PROPRI ENTI LOCALI*

Ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, il coordinamento della finanza pubblica rientra tra le funzioni di competenza concorrente dello Stato e delle Regioni.

In tale direzione si muovono il comma 11 dell'articolo 77-ter del decreto legge n.112/2008, l'articolo 7-*quater* del decreto legge n.5/2009, l'articolo 12, comma 1, lett. l) e l'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge n.42/2009.

Come sopra illustrato, la norma di cui all'articolo 7-*quater,* comma 1, lett. a) e b), e comma 3, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che esclude dal saldo utile ai fini del patto di stabilità interno 2009 degli enti locali alcune tipologie di pagamenti in conto capitale nei limiti degli importi autorizzati dalla regione di appartenenza, è stata prevista anche per l' anno 2010 (articolo 4, comma 4-sexies, del decreto legge n. 2/2010). Le regioni possono, pertanto, avvalersi di questa opportunità anche nell'anno 2010, posto che tali esclusioni prevedono, in sostanza, un alleggerimento del patto degli enti locali con contestuale e corrispondente peggioramento del patto della regione.

Continua, inoltre, a trovare applicazione quanto disposto dal comma 11 dell'articolo 77-*ter* del decreto legge n. 112 del 2008, che ha introdotto la facoltà, per le regioni, di "adattare" le regole e i vincoli posti dalla normativa nazionale (articolo 77-*bis*) in relazione alle diverse situazioni finanziarie degli enti locali compresi nel proprio territorio, fermo restando l'obiettivo determinato complessivamente sulla base delle regole statali del patto di stabilità per gli enti locali.

Si ricorda che il citato comma 11 prevede, altresì, che la summenzionata facoltà possa essere esercitata solo sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. Giova sottolineare che l'articolo 7-*quater*, comma 7, del citato decreto legge n. 5/2009, ha introdotto ulteriori indicazioni, stabilendo che la regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo di patto di stabilità interno per gli anni 2009-2011. La regione inoltre provvede a comunicare a questa Ragioneria, entro il mese di maggio di ciascuno degli anni 2009-2011 e per ogni ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

Qualora una regione volesse esercitare la facoltà prevista dal comma 11 dell'articolo 77-ter in oggetto, l'obiettivo posto a carico dei singoli enti locali ricadenti nella regione stessa sarà indicato da questa Ragioneria Generale.

Le differenze sostanziali tra il comma 11 dell'articolo 77-*ter* del decreto legge n. 112/2008 e l'articolo 7-*quater* del decreto legge n. 5/2009 possono essere individuate:

1. nel limite di applicazione temporale: gli anni 2009 e 2010 per quanto concerne l'articolo 7-*quater*, comma 1, lett. a) e b), e comma 3, e il triennio 2009-2011 per quanto riguarda il comma 11 dell'articolo 77-*ter*;

2. nei criteri di individuazione degli enti beneficiari: specificamente indicati dal legislatore nazionale per l'applicazione dell'articolo 7-*quater* e liberamente individuati dalla regione per quanto concerne il comma 11 dell'articolo 77-*ter*;

3. nella compensazione finanziaria da parte della regione a valere sul proprio patto di stabilità interno, consentita dall'articolo 7-*quater* e non prevista dal comma 11 dell'articolo 77-*ter*. In quest'ultimo caso, infatti, la regione si limita a rimodulare gli obiettivi degli enti del proprio territorio, senza integrazioni finanziarie tra comparto regionale e comparto degli enti locali.

Per garantire l'unitarietà della finanza pubblica ed evitare soluzioni regionali che possano pregiudicare il perseguimento degli obiettivi posti a livello europeo è emersa l'esigenza di pervenire ad una Intesa, in sede di Conferenza Unificata, volta a definire linee guida comuni che lo Stato, le regioni e gli enti locali devono seguire per scongiurare la frammentarietà del percorso di attuazione del citato comma 11 dell'articolo 77-*ter* ed evitare soluzioni eterogenee che rendano di difficile attuazione il coordinamento ed il monitoraggio della finanza pubblica, nonché l'individuazione delle responsabilità del sistema delle autonomie in caso di mancato raggiungimento dei risultati attesi. Sarà, pertanto, opportuno che la regione interessata, nelle more dell'approvazione dell'Intesa, prenda contatti con questa Ragioneria Generale per concordare le modalità di acquisizione dei dati e le altre modalità necessarie per assicurare un'applicazione omogenea su tutto il territorio nazionale.

Una significativa spinta al processo di regionalizzazione del patto di stabilità interno si è avuta anche con la legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42 del 2009 che, alla lett. c) del comma 1 dell'articolo 17, ha riconosciuto alle regioni, sulla scia del predetto comma 11 dell'articolo 77-*ter* del decreto legge n. 112/2008, la facoltà di differenziare all'interno del proprio territorio i vincoli posti dal legislatore nazionale, adattandoli in relazione alle differenze esistenti tra le diverse amministrazioni locali, fermo restando l'obiettivo complessivamente assegnato al comparto.

Le disposizioni in materia di patto contenute nella legge n. 42 del 2009, pur non essendo immediatamente operative, costituiscono principi e criteri direttivi per l'emanazione dei decreti legislativi in materia di coordinamento e di autonomia di entrata e di spesa degli enti locali.

C. *IL MONITORAGGIO*

Il monitoraggio del patto 2010 prevede la rilevazione generalizzata degli enti, sulla base della quale le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti devono inviare semestralmente a questa Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento, le informazioni sulle gestioni di competenza e di cassa.

Le modalità di trasmissione dei prospetti contenenti le informazioni di cui sopra saranno definite, come previsto dal comma 14 del richiamato articolo 77-*bis*, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

La trasmissione dei dati semestrali del monitoraggio e, in generale, di tutte le informazioni relative al "Patto", deve avvenire utilizzando esclusivamente il sistema *web* appositamente previsto per il patto di stabilità interno (www.pattostabilita.rgs.tesoro.it).

In caso di mancata emanazione del citato decreto ministeriale in tempi utili per il rispetto dell'invio delle informazioni relative al monitoraggio del patto nessun dato dovrà essere trasmesso (via e-mail, via fax o per posta) sino all'emanazione del citato decreto.

I comuni che, a partire dal 2010, sono soggetti per la prima volta al patto e, quindi, al monitoraggio semestrale, devono accreditarsi al predetto sistema, richiedendo una utenza (per ulteriori dettagli sulle modalità di accreditamento si veda l'allegato F/09 alla Circolare n. 2 del 2009). Per gli altri enti locali già soggetti al monitoraggio semestrale attraverso il sistema *web* non sono previsti nuovi adempimenti, salvo la comunicazione di eventuali aggiornamenti (richieste di cancellazioni o di nuove attivazioni) delle proprie utenze.

Si ribadisce quanto segnalato dalla precedente Circolare n. 2/2009 (punto E) sulla base del comma 14 dell'articolo 77-*bis* del citato decreto legge n. 112, ovvero che:

- la mancata trasmissione via *web* degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità interno (terzo periodo dello stesso comma 14);
- la mancata comunicazione al sistema *web* della situazione di commissariamento ai sensi del comma 18 dell'art. 77-*bis* determina, per l'ente inadempiente, l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno (ultimo periodo del citato comma 14).

Si precisa, inoltre, che i dati (sia di competenza che di cassa) del monitoraggio relativi al secondo semestre (dati annuali), essendo cumulati con quelli del primo semestre, devono risultare superiori o uguali ai corrispondenti dati relativi al monitoraggio del primo semestre: in caso contrario occorrerà modificare nel sistema i dati relativi al primo semestre 2010.

D. ***LA CERTIFICAZIONE***

Come per gli anni precedenti, anche per il 2010 le informazioni sulle risultanze del patto di stabilità interno alla data del 31 dicembre (ex comma 15 dell'articolo 77-*bis* del decreto legge n. 112) - con cui si dimostra il raggiungimento o meno degli obiettivi del patto di stabilità interno - sono quelle previste in base ai prospetti e secondo le modalità richiamati nel comma 14 del citato articolo 77-bis.

Ulteriori modalità applicative sono contenute nella Circolare n. 2/2009 (punto F).

Si ribadisce che la mancata produzione della certificazione nel termine perentorio previsto dalla norma (31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento) costituisce – ai sensi dell'art. 77-*bis*, comma 15 – inadempimento al patto di stabilità interno.

In caso di ritardo nella trasmissione, qualora la certificazione attesti il rispetto del patto, all'ente non sono applicate le sanzioni previste nel citato comma 20, ma solo quelle previste dal comma 4 dell'articolo 76 (si veda, a tal proposito, il punto G della Circolare n. 2/2009) fino alla data di invio della certificazione (articolo 77-*bis*, comma 15, del decreto legge n. 112 del 2008).

Infine, qualora l'ente, approvando il conto consuntivo di bilancio, modifichi i dati già trasmessi con la certificazione cartacea inviata a questa Ragioneria, è tenuto a stampare e rinviare la nuova certificazione (ottenuta dopo aver rettificato i dati del monitoraggio II semestre attraverso il sistema *web*) con le stesse modalità (Raccomandata A/R). Occorre ribadire che non potranno essere inviati altri tipi di certificazione se non quella prodotta dal suddetto sistema applicativo. Giova sottolineare che, sino a quando i dati comunicati non saranno coerenti con i dati indicati nel conto consuntivo, non sarà possibile procedere alla verifica del rispetto del patto di stabilità interno e quindi l'ente sarà ritenuto inadempiente al patto.

Si rammenta, inoltre, che le province e i comuni che hanno rispettato il patto di stabilità interno dell'anno di riferimento, in sede di certificazione, devono fornire altresì le informazioni contabili di bilancio utili per la costruzione degli indicatori economico/strutturali, funzionali alla attuazione, nell'anno successivo, del meccanismo di premialità, ai sensi dei commi 23 e successivi del citato articolo 77-*bis*. Tali informazioni devono essere comunicate sia mediante il sistema *web*

appositamente previsto per il patto di stabilità interno sia mediante invio a mezzo raccomandata secondo le medesime modalità previste per l'invio della certificazione.

E. *IL MANCATO RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO 2010*

Resta invariato l'impianto sanzionatorio previsto dal comma 20 dell'articolo 77-*bis*, dal comma 10 dell'articolo 61 e dal comma 4 dell'articolo 76, come richiamato dal comma 21 dell'articolo 77-bis, del citato decreto legge n. 112 del 2008. Si veda, a tal proposito, quanto indicato nella Circolare n. 2/2009 (punto G). Si precisa, tuttavia, che - ai fini dell'applicazione della sanzione relativa al limite posto agli impegni di spese correnti di cui al comma 20, lett. a), dell'articolo 77-*bis* del decreto legge n. 112 del 2008, le predette spese sono identificate dal Titolo I della spesa (secondo la classificazione di cui al D.P.R. n. 194 del 1996), senza alcuna esclusione e concernono il triennio immediatamente precedente (per l'anno 2010, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità 2009, non è possibile impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni nel triennio 2007-2009, così come risultano dal conto consuntivo dell'ente senza alcuna esclusione).

Con riferimento alla durata delle sanzioni, si ritiene opportuno ribadire che le stesse si applicano per il solo anno successivo al mancato rispetto del patto: per cui il mancato rispetto del patto 2009 comporterà l'applicazione delle sanzione nell'anno 2010 e così via.

F. *LA PREMIALITÀ*

Si conferma, anche per il 2010, il meccanismo di premialità correlato con i risultati raggiunti dal comparto degli enti locali rispetto agli obiettivi programmatici assegnati allo stesso e basato su elementi di virtuosità di cui ai commi 23, 24, 25 e 26 dell'articolo 77-*bis* del decreto legge n. 112.

A tal proposito, si rinvia a quanto già comunicato nella Circolare n. 2/2009 (punto C.4).

Si segnala, tuttavia, che a decorrere dal 2010, l'applicazione degli indicatori di cui ai commi 23 e 24 dell'articolo 77-bis del decreto legge n. 112 del 2008 (grado di rigidità strutturale dei bilanci e indice di autonomia finanziaria), dovrà tener conto, oltre che delle fasce demografiche, anche delle aree geografiche da individuare con decreto interministeriale Economia/Interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Gli enti, pertanto, devono attendere l'emanazione del predetto decreto per poter considerare le somme correlate alla premialità.

Infine, giova ricordare che il comma 26 del summenzionato articolo 77-*bis* prevede che i due indicatori economico-strutturali di cui al comma 24 e i valori medi per fasce demografiche sono definiti sulla base dei dati annualmente acquisiti attraverso la certificazione relativa alla verifica del rispetto del patto di stabilità interno. Pertanto, gli enti commissariati non possono concorrere all'assegnazione della premialità, non essendo soggetti al patto e quindi all'obbligo di inviare la certificazione sul rispetto dello stesso che - secondo quanto disposto dalla citata norma - costituisce un elemento vincolante ai fini dell'applicazione del comma 23.

G. *ALLEGATI ALLA CIRCOLARE ESPLICATIVI DEL PATTO 2010*

Anche quest'anno sono riportati - quali allegati alla presente Circolare - gli schemi semplificativi che saranno pubblicati sul sito *web,* già illustrati nella Circolare n. 2 del 2009 cui si rinvia per le modalità applicative.

H *RIFERIMENTI PER EVENTUALI CHIARIMENTI SUI CONTENUTI DELLA PRESENTE CIRCOLARE*

Le innovazioni introdotte dalla normativa inerente al nuovo "patto" potrebbero generare da parte degli enti locali richieste di chiarimenti che, per esigenze organizzative e di razionalità del lavoro di questo Ufficio, è necessario pervengano:

a) per gli aspetti generali e applicativi del patto di stabilità interno, esclusivamente via e-mail all'indirizzo **pattostab@tesoro.it;**

b) per i quesiti di natura tecnica ed informatica correlati all'autenticazione dei nuovi enti ed agli adempimenti attraverso il *web* (si veda in proposito l'allegato F/2010 alla presente Circolare), esclusivamente via e-mail all'indirizzo **assistenza.cp@tesoro.it**;

c) per gli aspetti riguardanti la materia di personale correlata alla normativa del patto di stabilità interno, esclusivamente via mail all'indirizzo **drgs.igop.ufficio14@tesoro.it**.

Annotazioni finali

Si segnala che gli atti amministrativi, emanati dal 1999 ad oggi, in applicazione delle precedenti normative relative al patto di stabilità interno, sono consultabili sul sito Internet http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/.

Il ragioniere generale dello Stato: CANZIO

ALLEGATO

All. A/10/P - Calcolo del saldo di competenza mista

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2010-2011

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO

(Leggi n. 133/2008, n. 203/2008 e n. 33/2009 e d.l. n. 2/2010)

PROVINCE

(migliaia di euro)

S A L D O F I N A N Z I A R I O 2007 in termini di competenza mista

		ENTRATE FINALI		ANNO 2007
E1		TOTALE TITOLO 1°	Accertamenti	
E2		TOTALE TITOLO 2°	Accertamenti	
E3		TOTALE TITOLO 3°	Accertamenti	
E4		TOTALE TITOLO 4°	Riscossioni (*)	
a detrarre:	E5	Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (art. 77-bis, comma 5, legge n. 133/2008).	Riscossioni (*)	
	E6	Entrate correnti provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 77-bis, comma 7-bis - introdotto dall'art. 2, comma 41 lett. b), legge n. 203/2008).	Accertamenti	
	E7	Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 77-bis, comma 7-bis - introdotto dall'art. 2, comma 41 lett. b), legge n. 203/2008).	Riscossioni (*)	
	E8	Entrate correnti provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 4, comma 4 - novies decreto legge n. 2/2010).	Accertamenti	
	E9	Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 4, comma 4 -novies decreto legge n. 2/2010).	Riscossioni (*)	
	E10	Entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 77-bis, comma 7-quater, come introdotto dall'art. 4, comma 4-septies decreto legge n. 2/2010).	Accertamenti	
	E11	Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 77-bis, comma 7-quater come introdotto dall'art. 4, comma 4-septies decreto legge n. 2/2010).	Riscossioni (*)	
		LE SEGUENTI VOCI "E12" E "E13" SONO VALORIZZATE SOLO PER GLI ENTI CHE HANNO APPROVATO IL BILANCIO 2009 PRIMA DEL 10/3/2009 - ESCLUDENDO LE ENTRATE STRAORDINARIE DI CUI AL COMMA 8 DELL'ART.77-BIS DELLA L.133/2008 SIA DALLA BASE DI CALCOLO DELL'ANNO 2007 CHE DAI RISULTATI UTILI PER IL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO PER L'ANNO 2009 - E CHE NON HANNO RITENUTO DI AVVALERSI, **NEL 2009**, DEL NUOVO QUADRO NORMATIVO DELINEATO DALL'ABROGAZIONE DEL RICHIAMATO COMMA 8 OPERATA DALL'ART. 7-QUATER, COMMA 10, LEGGE N. 33/2009 (art. 4, comma 4-quinquies decreto legge n. 2/2010).		
	E12	Entrate derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, qualora quotate sui mercati regolamentati, destinate alla realizzazione degli investimenti o alla riduzione del debito di cui all'art.77- bis, comma 8, legge n. 133/2008, come sostituito dall'art. 2, comma 41 lett. c), legge n. 203/2008.	Accertamenti	
	E13	Entrate derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali ed entrate relative alla vendita del patrimonio immobiliare destinate alla realizzazione degli investimenti o alla riduzione del debito di cui all'art.77-bis, comma 8, legge n. 133/2008, come sostituito dall'art. 2, comma 41 lett. c), legge n. 203/2008.	Riscossioni (*)	
EF N		**ENTRATE FINALI NETTE (E1+E2+E3+E4-E5-E6-E7-E8-E9-E10-E11-E12-E13)**		

All. A/10/P - Calcolo del saldo di competenza mista

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2010-2011 *DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO*				
		SPESE FINALI		**ANNO 2007**
	S1	TOTALE TITOLO 1°	Impegni	
	S2	TOTALE TITOLO 2°	Pagamenti (*)	
a detrarre:	S3	Spese derivanti dalla concessione di crediti (art. 77-bis, comma 5, legge n. 133/2008).	Pagamenti (*)	
	S4	Spese correnti sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 77-bis, comma 7-bis - introdotto dall'art. 2, comma 41 lett. b), legge n. 203/2008).	Impegni	
	S5	Spese in conto capitale sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 77-bis, comma 7-bis - introdotto dall'art. 2, comma 41 lett. b), legge n. 203/2008).	Pagamenti (*)	
	S6	Spese correnti sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 4, comma 4 -novies decreto legge n. 2/2010).	Impegni	
	S7	Spese in conto capitale sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 4, comma 4 -novies decreto legge n. 2/2010).	Pagamenti (*)	
	S8	Spese correnti relative all'utilizzo di entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 77-bis, comma 7-quater, come introdotto dall'art. 4, comma 4-septies decreto legge n. 2/2010).	Impegni	
	S9	Spese in conto capitale relative all'utilizzo di Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 77-bis, comma 7-quater, come introdotto dall'art. 4, comma 4-septies decreto legge n. 2/2010).	Pagamenti (*)	
SF N		**SPESE FINALI NETTE (S1+S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9)**		
SFIN 07		**SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista (EF N- SF N)**		

VER PSI	**L'ENTE HA RISPETTATO IL PATTO DI STABILITA' INTERNO PER IL 2007?**	

L'individuazione del contributo alla manovra e dei saldi obiettivi è determinata:

- se l'ente nel 2007 HA rispettato il PSI (VER PSI) e ha un saldo in termini di competenza mista NEGATIVO (SFIN 07), mediante la procedura di cui all'allegato B/10/P;
- se l'ente nel 2007 NON HA rispettato il PSI (VER PSI) e ha un saldo in termini di competenza mista NEGATIVO (SFIN 07), mediante la procedura di cui all'allegato C/10/P;
- se l'ente nel 2007 HA rispettato il PSI (VER PSI) e ha un saldo in termini di competenza mista POSITIVO o PARI a 0 (SFIN 07), o se l'ente è stato commissariato nel 2004 e/o nel 2005 ai sensi dell'art. 141 del TUEL ovvero se l'ente è stato commissariato ai sensi dell' art. 143 del TUEL, mediante la procedura di cui all'allegato D/10/P;
- se l'ente nel 2007 NON HA rispettato il PSI (VER PSI) e ha un saldo in termini di competenza mista POSITIVO o PARI a 0 (SFIN 07), mediante la procedura di cui all'allegato E/10/P.

(*) Gestione di competenza + gestione dei residui

Legenda
Cella valorizzata con i dati acquisiti da altri prospetti (modificabile dall'utente)
Cella in cui il calcolo è effettuato automaticamente
Cella in cui è contenuto un valore "notevole" calcolato automaticamente

All. B/10/P - Enti con saldo di competenza mista 2007 negativo e adempienti al patto 2007

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2010-2011

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO

(Leggi n. 133/2008, n. 203/2008 e n. 33/2009 e d.l. n. 2/2010)

PROVINCE

(migliaia di euro)

SFIN 07	**SALDO FINANZIARIO 2007 in termini di competenza mista**	**0**
		(a)

A	**Determinazione del concorso alla manovra**		
	Anno 2010	**Anno 2011**	***Anno 2012 (*)***
Percentuali da applicare ai sensi dell'art. 77-bis, comma 3 lett. a), legge n. 133/2008	**62%**	**125%**	***125%***
	(b)	(c)	(d)
	Anno 2010	**Anno 2011**	**Anno 2012**
IMPORTO ANNUO DELLA MANOVRA (considerato con segno positivo)	0	0	0
	(e) =-(a) * (b)	(f) =-(a) * (c)	(g) =-(a) * (d)

B	**Individuazione del saldo finanziario obiettivo** (art. 77-bis, comma 6, legge n. 133/2008)		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
SALDO FINANZIARIO OBIETTIVO (in termini di competenza mista)	**0**	**0**	**0**
	(h) = (a)+(e)	(i) = (a)+(f)	(l) = (a)+(g)

(*) la percentuale del 2012 è posta pari a quella dell'anno 2011

Legenda
Cella valorizzata con i dati acquisiti da altri prospetti (modificabile dall'utente)
Cella in cui il calcolo è effettuato automaticamente
Cella in cui è contenuto un valore "notevole" calcolato automaticamente

All. C/10/P - Enti con saldo di competenza mista 2007 negativo e inadempienti al patto 2007

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2010-2011

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO

(Leggi n. 133/2008, n. 203/2008 e n. 33/2009 e d.l. n. 2/2010)

PROVINCE

(migliaia di euro)

SFIN 07	SALDO FINANZIARIO 2007 in termini di competenza mista	0
		(a)

A	Determinazione del concorso alla manovra		
	Anno 2010	**Anno 2011**	***Anno 2012 (*)***
Percentuali da applicare ai sensi dell'art. 77-bis, comma 3 lett. d), legge n. 133/2008	**80%**	**150%**	***150%***
	(b)	(c)	(d)
	Anno 2010	**Anno 2011**	**Anno 2012**
IMPORTO ANNUO DELLA MANOVRA (considerato con segno positivo)	0	0	0
	(e) =-(a) * (b)	(f) =-(a) * (c)	(g) =-(a) * (d)

B	**Individuazione del saldo finanziario obiettivo** (art. 77-bis, comma 6, legge n. 133/2008)		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
SALDO FINANZIARIO OBIETTIVO (in termini di competenza mista)	**0**	**0**	**0**
	(h)=(a)+(e)	(i) = (a)+(f)	(l) = (a)+(g)

(*) la percentuale del 2012 è posta pari a quella dell'anno 2011

Legenda

Cella valorizzata con i dati acquisiti da altri prospetti (modificabile dall'utente)
Cella in cui il calcolo è effettuato automaticamente
Cella in cui è contenuto un valore "notevole" calcolato automaticamente

All. D/10/P - Enti con saldo di competenza mista 2007 positivo o pari a zero e adempienti al patto 2007

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2010-2011

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO

(Leggi n. 133/2008, n. 203/2008 e n. 33/2009 e d.l. n. 2/2010)

PROVINCE

(migliaia di euro)

SFIN 07	**SALDO FINANZIARIO 2007 in termini di competenza mista**	**0**
		(a)

A	**Determinazione del concorso alla manovra**		
	Anno 2010	**Anno 2011**	***Anno 2012 (*)***
Percentuali da applicare ai sensi dell'art. 77-bis, comma 3 lett. b), legge n. 133/2008	**10%**	**0%**	***0%***
	(b)	(c)	(d)
	Anno 2010	**Anno 2011**	**Anno 2012**
IMPORTO ANNUO DELLA MANOVRA (peggiorativa)	0	0	0
	(e) =|(a)| * (b)	(f) =|(a)| * (c)	(g) =|(a)| * (d)

B	**Individuazione del saldo finanziario obiettivo** (art. 77-bis, comma 6, legge n. 133/2008)		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
SALDO FINANZIARIO OBIETTIVO (in termini di competenza mista)	**0**	**0**	**0**
	(h)=(a)-(e)	(i) = (a)-(f)	(l) = (a)-(g)

(*) la percentuale del 2012 è posta pari a quella dell'anno 2011

Legenda

Cella valorizzata con i dati acquisiti da altri prospetti (modificabile dall'utente)
Cella in cui il calcolo è effettuato automaticamente
Cella in cui è contenuto un valore "notevole" calcolato automaticamente

All. E/10/P - Enti con saldo di competenza mista 2007 positivo o pari a zero e inadempienti al patto 2007

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2010-2011

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO

(Leggi n. 133/2008, n. 203/2008 e n. 33/2009 e d.l. n. 2/2010)

PROVINCE

(migliaia di euro)

SFIN 07	SALDO FINANZIARIO 2007 in termini di competenza mista	0
		(a)

A	Determinazione del concorso alla manovra		
	Anno 2010	**Anno 2011**	***Anno 2012 (*)***
Percentuali da applicare ai sensi dell'art. 77-bis, comma 3 lett. c), legge n. 133/2008	0%	0%	0%
	(b)	(c)	(d)
	Anno 2010	**Anno 2011**	**Anno 2012**
IMPORTO ANNUO DELLA MANOVRA	0	0	0
	(e) =(a) * (b)	(f) =(a) * (c)	(g) =(a) * (d)

B	**Individuazione del saldo finanziario obiettivo** (art. 77-bis, comma 6, legge n. 133/2008)		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
SALDO FINANZIARIO OBIETTIVO (in termini di competenza mista)	0	0	0
	(h)=(a)-(e)	(i) = (a)-(f)	(l) = (a)-(g)

(*) la percentuale del 2012 è posta pari a quella dell'anno 2011

Legenda

Cella valorizzata con i dati acquisiti da altri prospetti (modificabile dall'utente)
Cella in cui il calcolo è effettuato automaticamente
Cella in cui è contenuto un valore "notevole" calcolato automaticamente

All. A/10/C - Calcolo del saldo di competenza mista

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2010-2011

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO

(Leggi n. 133/2008, n. 203/2008 e n. 33/2009 e d.l. n. 2/2010)

COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti

(migliaia di euro)

S A L D O F I N A N Z I A R I O 2007 in termini di competenza mista

		ENTRATE FINALI		**ANNO 2007**
E1		TOTALE TITOLO 1°	Accertamenti	
E2		TOTALE TITOLO 2°	Accertamenti	
E3		TOTALE TITOLO 3°	Accertamenti	
E4		TOTALE TITOLO 4°	Riscossioni (*)	
a detrarre:	E5	Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (art. 77-bis, comma 5, legge n. 133/2008).	Riscossioni (*)	
	E6	Entrate correnti provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 77-bis, comma 7-bis - introdotto dall'art. 2, comma 41 lett. b), legge n. 203/2008).	Accertamenti	
	E7	Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 77-bis, comma 7-bis - introdotto dall'art. 2, comma 41 lett. b), legge n. 203/2008).	Riscossioni (*)	
	E8	Entrate correnti provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 4, comma 4 - novies decreto legge n. 2/2010).	Accertamenti	
	E9	Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 4, comma 4 -novies decreto legge n. 2/2010).	Riscossioni (*)	
	E10	Entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 77-bis, comma 7-quater, come introdotto dall'art. 4, comma 4-septies decreto legge n. 2/2010).	Accertamenti	
	E11	Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 77-bis, comma 7-quater come introdotto dall'art. 4, comma 4-septies, decreto legge n. 2/2010).	Riscossioni (*)	
		LE SEGUENTI VOCI "E12" E "E13" SONO VALORIZZATE SOLO PER GLI ENTI CHE HANNO APPROVATO IL BILANCIO 2009 PRIMA DEL 10/3/2009 - ESCLUDENDO LE ENTRATE STRAORDINARIE DI CUI AL COMMA 8 DELL'ART.77-BIS DELLA L.133/2008 SIA DALLA BASE DI CALCOLO DELL'ANNO 2007 CHE DAI RISULTATI UTILI PER IL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO PER L'ANNO 2009 - E CHE NON HANNO RITENUTO DI AVVALERSI, **NEL 2009**, DEL NUOVO QUADRO NORMATIVO DELINEATO DALL'ABROGAZIONE DEL RICHIAMATO COMMA 8 OPERATA DALL'ART. 7-QUATER, COMMA 10, LEGGE N. 33/2009 (art. 4, comma 4-quinquies decreto legge n. 2/2010).		
	E12	Entrate derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, qualora quotate sui mercati regolamentati, destinate alla realizzazione degli investimenti o alla riduzione del debito di cui all'art.77- bis, comma 8, legge n. 133/2008, come sostituito dall'art. 2, comma 41 lett. c), legge n. 203/2008.	Accertamenti	
	E13	Entrate derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali ed entrate relative alla vendita del patrimonio immobiliare destinate alla realizzazione degli investimenti o alla riduzione del debito di cui all'art.77-bis, comma 8, legge n. 133/2008, come sostituito dall'art. 2, comma 41 lett. c), legge n. 203/2008.	Riscossioni (*)	
EF N		**ENTRATE FINALI NETTE (E1+E2+E3+E4-E5-E6-E7-E8-E9-E10-E11-E12-E13)**		

All. A/10/C - Calcolo del saldo di competenza mista

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2010-2011 DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO				
		SPESE FINALI		ANNO 2007
	S1	TOTALE TITOLO 1°	Impegni	
	S2	TOTALE TITOLO 2°	Pagamenti (*)	
a detrarre:	S3	Spese derivanti dalla concessione di crediti (art. 77-bis, comma 5, legge n. 133/2008).	Pagamenti (*)	
	S4	Spese correnti sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 77-bis, comma 7-bis - introdotto dall'art. 2, comma 41 lett. b), legge n. 203/2008).	Impegni	
	S5	Spese in conto capitale sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 77-bis, comma 7-bis - introdotto dall'art. 2, comma 41 lett. b), legge n. 203/2008).	Pagamenti (*)	
	S6	Spese correnti sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 4, comma 4 -novies decreto legge n. 2/2010).	Impegni	
	S7	Spese in conto capitale sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 4, comma 4 -novies decreto legge n. 2/2010).	Pagamenti (*)	
	S8	Spese correnti relative all'utilizzo di entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 77-bis, comma 7-quater, come introdotto dall'art. 4, comma 4-septies decreto legge n. 2/2010).	Impegni	
	S9	Spese in conto capitale relative all'utilizzo di Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 77-bis, comma 7-quater, come introdotto dall'art. 4, comma 4-septies decreto legge n. 2/2010).	Pagamenti (*)	
SF N		SPESE FINALI NETTE (S1+S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9)		
SFIN 07		SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista (EF N- SF N)		

VER PSI	L'ENTE HA RISPETTATO IL PATTO DI STABILITA' INTERNO PER IL 2007?	

L'individuazione del contributo alla manovra e dei saldi obiettivi è determinata:

- se l'ente nel 2007 HA rispettato il PSI (VER PSI) e ha un saldo in termini di competenza mista NEGATIVO (SFIN 07), o se trattasi di comune che partecipa al Patto in quanto la popolazione di riferimento supera, nel 2008, la soglia dei 5.000 abitanti e registra un saldo negativo nel 2007, mediante la procedura di cui all'allegato B/10/C
- se l'ente nel 2007 NON HA rispettato il PSI (VER PSI) e ha un saldo in termini di competenza mista NEGATIVO (SFIN 07), mediante la procedura di cui all'allegato C/10/C;
- se l'ente nel 2007 HA rispettato il PSI (VER PSI) e ha un saldo in termini di competenza mista POSITIVO o PARI a 0 (SFIN 07), o se trattasi di comune che partecipa al patto in quanto la popolazione di riferimento supera, nel 2008, la soglia dei 5.000 abitanti e registra un saldo positivo o pari a 0 nel 2007, o se l'ente è stato commissariato nel 2004 e/o nel 2005 ai sensi dell'art. 141del TUEL ovvero se l'ente è stato commissariato ai sensi dell' art. 143 del TUEL, mediante la procedura di cui all'allegato D/10/C;
- se l'ente nel 2007 NON HA rispettato il PSI (VER PSI) e ha un saldo in termini di competenza mista POSITIVO o PARI a 0 (SFIN 07), mediante la procedura di cui all'allegato E/10/C.

(*) Gestione di competenza + gestione dei residui

Legenda
Cella valorizzata con i dati acquisiti da altri prospetti (modificabile dall'utente)
Cella in cui il calcolo è effettuato automaticamente
Cella in cui è contenuto un valore "notevole" calcolato automaticamente

All. B/10/C - Enti con saldo di competenza mista 2007 negativo e adempienti al patto 2007

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2010-2011

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO

(Leggi n. 133/2008, n. 203/2008 e n. 33/2009 e d.l. n. 2/2010)

COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti

(migliaia di euro)

SFIN 07	**SALDO FINANZIARIO 2007 in termini di competenza mista**	**0**
		(a)

A	**Determinazione del concorso alla manovra**		
	Anno 2010	**Anno 2011**	***Anno 2012 (*)***
Percentuali da applicare ai sensi dell'art. 77-bis, comma 3 lett. a), legge n. 133/2008	**97%**	**165%**	***165%***
	(b)	(c)	(d)
	Anno 2010	**Anno 2011**	**Anno 2012**
IMPORTO ANNUO DELLA MANOVRA (considerato con segno positivo)	0	0	0
	(e) =-(a) * (b)	(f) =-(a) * (c)	(g) =-(a) * (d)

B	**Individuazione del saldo finanziario obiettivo** (art. 77-bis, comma 6, legge n. 133/2008)		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
SALDO FINANZIARIO OBIETTIVO (in termini di competenza mista)	**0**	**0**	**0**
	(h) = (a)+(e)	(i) = (a)+(f)	(l) = (a)+(g)

(*) la percentuale del 2012 è posta pari a quella dell'anno 2011

Legenda

Cella valorizzata con i dati acquisiti da altri prospetti (modificabile dall'utente)
Cella in cui il calcolo è effettuato automaticamente
Cella in cui è contenuto un valore "notevole" calcolato automaticamente

All. C/10/C - Enti con saldo di competenza mista 2007 negativo e inadempienti al patto 2007

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2010-2011

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO

(Leggi n. 133/2008, n. 203/2008 e n. 33/2009 e d.l. n. 2/2010)

COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti

(migliaia di euro)

SFIN 07	SALDO FINANZIARIO 2007 in termini di competenza mista	0
		(a)

A	Determinazione del concorso alla manovra

	Anno 2010	Anno 2011	*Anno 2012 (*)*
Percentuali da applicare ai sensi dell'art. 77-bis, comma 3 lett. d), legge n. 133/2008	110%	180%	*180%*
	(b)	(c)	(d)

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
IMPORTO ANNUO DELLA MANOVRA (considerato con segno positivo)	0	0	0
	(e) =-(a) * (b)	(f) =-(a) * (c)	(g) =-(a) * (d)

B	**Individuazione del saldo finanziario obiettivo** (art. 77-bis, comma 6, legge n. 133/2008)

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
SALDO FINANZIARIO OBIETTIVO (in termini di competenza mista)	0	0	0
	(h)=(a)+(e)	(i) = (a)+(f)	(l) = (a)+(g)

(*) la percentuale del 2012 è posta pari a quella dell'anno 2011

Legenda

Cella valorizzata con i dati acquisiti da altri prospetti (modificabile dall'utente)
Cella in cui il calcolo è effettuato automaticamente
Cella in cui è contenuto un valore "notevole" calcolato automaticamente

All. D/10/C - Enti con saldo di competenza mista 2007 positivo o pari a zero e adempienti al patto 2007

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2010-2011

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO

(Leggi n. 133/2008, n. 203/2008 e n. 33/2009 e d.l. n. 2/2010)

COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti

(migliaia di euro)

SFIN 07	SALDO FINANZIARIO 2007 in termini di competenza mista	0
		(a)

A	Determinazione del concorso alla manovra		
	Anno 2010	**Anno 2011**	***Anno 2012 (*)***
Percentuali da applicare ai sensi dell'art. 77-bis, comma 3 lett. b), legge n. 133/2008	10%	0%	0%
	(b)	(c)	(d)
	Anno 2010	**Anno 2011**	**Anno 2012**
IMPORTO ANNUO DELLA MANOVRA (peggiorativa)	0	0	0
	(e) =|(a)| * (b)	(f) =|(a)| * (c)	(g) =|(a)| * (d)

B	**Individuazione del saldo finanziario obiettivo** (art. 77-bis, comma 6, legge n. 133/2008)		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
SALDO FINANZIARIO OBIETTIVO (in termini di competenza mista)	0	0	0
	(h)=(a)-(e)	(i) = (a)-(f)	(l) = (a)-(g)

(*) la percentuale del 2012 è posta pari a quella dell'anno 2011

Legenda
Cella valorizzata con i dati acquisiti da altri prospetti (modificabile dall'utente)
Cella in cui il calcolo è effettuato automaticamente
Cella in cui è contenuto un valore "notevole" calcolato automaticamente

All. E/10/C - Enti con saldo di competenza mista 2007 positivo o pari a zero e inadempienti al patto 2007

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2010-2011

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO

(Leggi n. 133/2008, n. 203/2008 e n. 33/2009 e d.L n. 2/2010)

COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti

(migliaia di euro)

SFIN 07	**SALDO FINANZIARIO 2007 in termini di competenza mista**	**0**
		(a)

A	**Determinazione del concorso alla manovra**		
	Anno 2010	**Anno 2011**	***Anno 2012 (*)***
Percentuali da applicare ai sensi dell'art. 77-bis, comma 3 lett. c), legge n. 133/2008	0%	0%	0%
	(b)	(c)	(d)
	Anno 2010	**Anno 2011**	**Anno 2012**
IMPORTO ANNUO DELLA MANOVRA	0	0	0
	(e) =(a) * (b)	(f) =(a) * (c)	(g) =(a) * (d)

B	**Individuazione del saldo finanziario obiettivo** (art. 77-bis, comma 6, legge n. 133/2008)		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
SALDO FINANZIARIO OBIETTIVO (in termini di competenza mista)	0	0	0
	(h)=(a)-(e)	(i) = (a)-(f)	(l) = (a)-(g)

(*) la percentuale del 2012 è posta pari a quella dell'anno 2011

Legenda

Cella valorizzata con i dati acquisiti da altri prospetti (modificabile dall'utente)
Cella in cui il calcolo è effettuato automaticamente
Cella in cui è contenuto un valore "notevole" calcolato automaticamente

All. A/10/P QUINQ - Calcolo del saldo medio di competenza mista 2003-2007

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2010-2011

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO SU BASE QUINQUENNALE

(Leggi n. 133/2008, n. 203/2008 e n. 33/2009 e d. l. n. 2/2010)

PROVINCE

(migliaia di euro)

S A L D O F I N A N Z I A R I O M E D I O 2003 - 2007 in termini di competenza mista
(ai sensi dell'art. 77-bis, comma 9-bis legge n. 133/2008, come introdotto dall'art. 4, comma 4-septies, D.L. n. 2/2010)

		ENTRATE FINALI		ANNO 2003	ANNO 2004	ANNO 2005	ANNO 2006	ANNO 2007
	E1	TOTALE TITOLO 1°	Accertamenti					
	E2	TOTALE TITOLO 2°	Accertamenti					
	E3	TOTALE TITOLO 3°	Accertamenti					
	E4	TOTALE TITOLO 4°	Riscossioni (*)					
a detrarre:	E5	Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (art. 77-bis, comma 5, legge n. 133/2008).	Riscossioni (*)					
	E6	Entrate correnti provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 77-bis, comma 7-bis introdotto dall'art. 2, comma 41 lett. b), legge n. 203/2008).	Accertamenti					
	E7	Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 77-bis, comma 7-bis - introdotto dall'art. 2, comma 41 lett. b), legge n. 203/2008).	Riscossioni (*)					
	E8	Entrate correnti provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 4, comma 4 -novies decreto legge n. 2/2010).	Accertamenti					
	E9	Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 4, comma 4 -novies decreto legge n. 2/2010).	Riscossioni (*)					
	E10	Entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 77-bis, comma 7-quater, come introdotto dall'art. 4, comma 4-septies decreto legge n. 2/2010).	Accertamenti					
	E11	Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 77-bis, comma 7-quater come introdotto dall'art. 4, comma 4-septies decreto legge n. 2/2010).	Riscossioni (*)					
EF N		ENTRATE FINALI NETTE (E1+E2+E3+E4-E5-E6-E7-E8-E9-E10-E11)						

All. A/10/P QUINQ - Calcolo del saldo medio di competenza mista 2003-2007

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2010-2011

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO SU BASE QUINQUENNALE

		SPESE FINALI		ANNO 2003	ANNO 2004	ANNO 2005	ANNO 2006	ANNO 2007
	S1	TOTALE TITOLO 1°	Impegni					
	S2	TOTALE TITOLO 2°	Pagamenti (*)					
a detrarre:	S3	Spese derivanti dalla concessione di crediti (art. 77-bis, comma 5, legge n. 133/2008).	Pagamenti (*)					
	S4	Spese correnti sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 77-bis, comma 7-bis - introdotto dall'art. 2, comma 41 lett. b), legge n. 203/2008).	Impegni					
	S5	Spese in conto capitale sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 77-bis, comma 7-bis - introdotto dall'art. 2, comma 41 lett. b), legge n. 203/2008).	Pagamenti (*)					
	S6	Spese correnti sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 4, comma 4 -novies decreto legge n. 2/2010).	Impegni					
	S7	Spese in conto capitale sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 4, comma 4 -novies decreto legge n. 2/2010).	Pagamenti (*)					
	S8	Spese correnti relative all'utilizzo di entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 77-bis, comma 7-quater, come introdotto dall'art. 4, comma 4-septies decreto legge n. 2/2010).	Impegni					
	S9	Spese in conto capitale relative all'utilizzo di Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 77-bis, comma 7-quater, come introdotto dall'art. 4, comma 4-septies decreto legge n. 2/2010).	Pagamenti (*)					
SF N		**SPESE FINALI NETTE (S1+S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9)**						
SFIN ANNUALE		**SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista (EF N- SF N)**		0	0	0	0	0

SFIN MEDIO 2003-2007	**SALDO FINANZIARIO MEDIO in termini di competenza mista 2003-2007 (media dei saldi finanziari annuali)**	
VER PSI	**L'ENTE HA RISPETTATO IL PATTO DI STABILITA' INTERNO PER IL 2007?**	**SI**

L'individuazione del contributo alla manovra e dei saldi obiettivi è determinata:

- se l'ente ha un saldo medio 2003-2007 in termini di competenza mista NEGATIVO (SFIN MEDIO 2003-2007), mediante la procedura di cui all'allegato B/10/P QUINQ

- se l'ente ha un saldo medio 2003-2007 in termini di competenza mista POSITIVO o PARI a 0 (SFIN MEDIO 2003-2007), o se l'ente è stato commissariato nel 2004 e/o nel 2005 ai sensi degli artt. 141 ovvero se l'ente è stato commissariato ai sensi dell' 143 del TUEL, mediante la procedura di cui all'allegato D/10/P QUINQ;

(*) Gestione di competenza + gestione dei residui

Legenda

Cella valorizzata con i dati acquisiti da altri prospetti (modificabile dall'utente)
Cella in cui il calcolo è effettuato automaticamente
Cella in cui è contenuto un valore "notevole" calcolato automaticamente

All. B/10/P QUINQ - Enti con saldo medio di competenza mista 2003 - 2007 negativo e adempienti al patto 2007

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2010-2011

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO

(Leggi n. 133/2008, n. 203/2008 e n. 33/2009 e d. l. n. 2/2010)

PROVINCE

(migliaia di euro)

SFIN MEDIO 2003-2007	**SALDO FINANZIARIO MEDIO in termini di competenza mista 2003-2007**	**0**
		(a)

A	**Determinazione del concorso alla manovra**		
	Anno 2010	**Anno 2011**	***Anno 2012 (*)***
Percentuali da applicare ai sensi dell'art. 77-bis, comma 3 lett. a), legge n. 133/2008	**62%**	**125%**	***125%***
	(b)	(c)	(d)
	Anno 2010	**Anno 2011**	**Anno 2012**
IMPORTO ANNUO DELLA MANOVRA (considerato con segno positivo)	0	0	0
	(e) =-(a) * (b)	(f) =-(a) * (c)	(g) =-(a) * (d)

B	**Individuazione del saldo finanziario obiettivo** (art. 77-bis, comma 6, legge n. 133/2008)		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
SALDO FINANZIARIO OBIETTIVO (in termini di competenza mista)	**0**	**0**	**0**
	(h) = (a)+(e)	(i) = (a)+(f)	(l) = (a)+(g)

(*) la percentuale del 2012 è posta pari a quella dell'anno 2011

Legenda

Cella valorizzata con i dati acquisiti da altri prospetti (modificabile dall'utente)

Cella in cui il calcolo è effettuato automaticamente

Cella in cui è contenuto un valore "notevole" calcolato automaticamente

All. D/10/P QUINQ - Enti con saldo medio di competenza mista 2003-2007 positivo o pari a zero e adempienti al patto 2007

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2010-2011

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO

(Leggi n. 133/2008, n. 203/2008 e n. 33/2009 e d. l. n. 2/2010)

PROVINCE

(migliaia di euro)

SFIN MEDIO 2003-2007	**SALDO FINANZIARIO MEDIO in termini di competenza mista 2003-2007**	**0**
		(a)

A	**Determinazione del concorso alla manovra**		
	Anno 2010	**Anno 2011**	***Anno 2012 (*)***
Percentuali da applicare ai sensi dell'art. 77-bis, comma 3 lett. b), legge n. 133/2008	**10%**	**0%**	***0%***
	(b)	(c)	(d)
	Anno 2010	**Anno 2011**	**Anno 2012**
IMPORTO ANNUO DELLA MANOVRA (peggiorativa)	0	0	0
	(e) =|(a)| * (b)	(f) =|(a)| * (c)	(g) =|(a)| * (d)

B	**Individuazione del saldo finanziario obiettivo** (art. 77-bis, comma 6, legge n. 133/2008)		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
SALDO FINANZIARIO OBIETTIVO (in termini di competenza mista)	**0**	**0**	**0**
	(h)=(a)-(e)	(i) = (a)-(f)	(l) = (a)-(g)

(*) la percentuale del 2012 è posta pari a quella dell'anno 2011

Legenda

Cella valorizzata con i dati acquisiti da altri prospetti (modificabile dall'utente)
Cella in cui il calcolo è effettuato automaticamente
Cella in cui è contenuto un valore "notevole" calcolato automaticamente

All. A/10/C QUINQ - Calcolo del saldo medio di competenza mista 2003-2007

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2010-2011

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO SU BASE QUINQUENNALE

(Leggi n. 133/2008, n. 203/2008, n. 33/2009 e d.l. n. 2/2010)

COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti

(migliaia di euro)

SALDO MEDIO FINANZIARIO 2003 - 2007 in termini di competenza mista
(ai sensi dell'art. 77-bis, comma 9-bis legge n. 133/2008, come introdotto dall'art. 4, comma 4-septies, decreto legge n. 2/2010)

	ENTRATE FINALI		ANNO 2003	ANNO 2004	ANNO 2005	ANNO 2006	ANNO 2007
E1	TOTALE TITOLO 1°	Accertamenti					
E2	TOTALE TITOLO 2°	Accertamenti					
E3	TOTALE TITOLO 3°	Accertamenti					
E4	TOTALE TITOLO 4°	Riscossioni (*)					
a detrarre: E5	Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (art. 77-bis, comma 5, legge n. 133/2008).	Riscossioni (*)					
E6	Entrate correnti provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 77-bis, comma 7-bis - introdotto dall'art. 2, comma 41 lett. b), legge n. 203/2008).	Accertamenti					
E7	Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 77-bis, comma 7-bis - introdotto dall'art. 2, comma 41 lett. b), legge n. 203/2008).	Riscossioni (*)					
E8	Entrate correnti provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 4, comma 4 - novies decreto legge n. 2/2010).	Accertamenti					
E9	Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 4, comma 4 -novies decreto legge n. 2/2010).	Riscossioni (*)					
E10	Entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 77-bis, comma 7-quater, come introdotto dall'art. 4, comma 4-septies decreto legge n. 2/2010).	Accertamenti					
E11	Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 77-bis, comma 7-quater come introdotto dall'art. 4, comma 4-septies decreto legge n. 2/2010).	Riscossioni (*)					
EF N	ENTRATE FINALI NETTE (E1+E2+E3+E4-E5-E6-E7-E8-E9-E10-E11)						

All. A/10/C QUINQ - Calcolo del saldo medio di competenza mista 2003-2007

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2010-2011

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO SU BASE QUINQUENNALE

			ANNO 2003	ANNO 2004	ANNO 2005	ANNO 2006	ANNO 2007
	SPESE FINALI						
S1	TOTALE TITOLO 1°	Impegni					
S2	TOTALE TITOLO 2°	Pagamenti (*)					
a detrarre: S3	Spese derivanti dalla concessione di crediti (art. 77-bis, comma 5, legge n. 133/2008).	Pagamenti (*)					
S4	Spese correnti sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 77-bis, comma 7-bis - introdotto dall'art. 2, comma 41 lett. b), legge n. 203/2008).	Impegni					
S5	Spese in conto capitale sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 77-bis, comma 7-bis - introdotto dall'art. 2, comma 41 lett. b), legge n. 203/2008).	Pagamenti (*)					
S6	Spese correnti sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 4, comma 4 -novies decreto legge n. 2/2010).	Impegni					
S7	Spese in conto capitale sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 4, comma 4 -novies decreto legge n. 2/2010).	Pagamenti (*)					
S8	Spese correnti relative all'utilizzo di entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 77-bis, comma 7-quater, come introdotto dall'art. 4, comma 4-septies decreto legge n. 2/2010).	Impegni					
S9	Spese in conto capitale relative all'utilizzo di Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 77-bis, comma 7-quater, come introdotto dall'art. 4, comma 4-septies decreto legge n. 2/2010).	Pagamenti (*)					
SF N	SPESE FINALI NETTE (S1+S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9)						
SFIN ANNUALE	**SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista (EF N- SF N)**						

SFIN MEDIO 2003-2007	**SALDO FINANZIARIO MEDIO in termini di competenza mista 2003-2007 (media dei saldi finanziari annuali)**	
VER PSI	**L'ENTE HA RISPETTATO IL PATTO DI STABILITA' INTERNO PER IL 2007?**	SI

L'individuazione del contributo alla manovra e dei saldi obiettivi è determinata:

- se l'ente ha un saldo medio 2003-2007 in termini di competenza mista NEGATIVO (SFIN MEDIO 2003-2007), o se trattasi di comune che partecipa al Patto in quanto la popolazione di riferimento supera nel 2008 la soglia dei 5.000 abitanti e registra un saldo medio in termini di competenza mista negativo nel periodo 2003-2007, mediante la procedura di cui all'allegato B/10/C QUINQ;
- se l'ente ha un saldo medio 2003-2007 in termini di competenza mista POSITIVO o PARI a 0 (SFIN MEDIO 2003-2007), o se trattasi di comune che partecipa al patto in quanto la popolazione di riferimento supera nel 2008 la soglia dei 5.000 abitanti e registra un saldo medio positivo o pari a 0 nel periodo 2003-2007, o se l'ente è stato commissariato nel 2004 e/o nel 2005 ai sensi degli artt. 141 ovvero se l'ente è stato commissariato ai sensi dell' 143 del TUEL, mediante la procedura di cui all'allegato D/10/C QUINQ.

(*) Gestione di competenza + gestione dei residui

Legenda
Cella valorizzata con i dati acquisiti da altri prospetti (modificabile dall'utente)
Cella in cui il calcolo è effettuato automaticamente
Cella in cui è contenuto un valore "notevole" calcolato automaticamente

All. B/10/C QUINQ - Enti con saldo medio di competenza mista 2003-2007 negativo e adempienti al patto 2007

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2010-2011

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO

(Leggi n. 133/2008, n. 203/2008, n. 33/2009 e d.l. n. 2/2010)

COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti

(migliaia di euro)

SFIN MEDIO 2003-2007	**SALDO FINANZIARIO MEDIO in termini di competenza mista 2003-2007**	**0**
		(a)

A	**Determinazione del concorso alla manovra**		
	Anno 2010	**Anno 2011**	***Anno 2012 (*)***
Percentuali da applicare ai sensi dell'art. 77-bis, comma 3 lett. a), legge n. 133/2008	97%	165%	*165%*
	(b)	(c)	(d)
	Anno 2010	**Anno 2011**	**Anno 2012**
IMPORTO ANNUO DELLA MANOVRA (considerato con segno positivo)	0	0	0
	(e) =-(a) * (b)	(f) =-(a) * (c)	(g) =-(a) * (d)

B	**Individuazione del saldo finanziario obiettivo** (art. 77-bis, comma 6, legge n. 133/2008)		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
SALDO FINANZIARIO OBIETTIVO (in termini di competenza mista)	**0**	**0**	**0**
	(h) = (a)+(e)	(i) = (a)+(f)	(l) = (a)+(g)

(*) la percentuale del 2012 è posta pari a quella dell'anno 2011

Legenda

Cella valorizzata con i dati acquisiti da altri prospetti (modificabile dall'utente)
Cella in cui il calcolo è effettuato automaticamente
Cella in cui è contenuto un valore "notevole" calcolato automaticamente

All. D/10/C QUINQ - Enti con saldo medio di competenza mista 2003-2007 positivo o pari a zero e adempienti al patto 2007

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2010-2011

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO

(Leggi n. 133/2008, n. 203/2008, n. 33/2009 e d.l. n. 2/2010)

COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti

(migliaia di euro)

SFIN MEDIO 2003-2007	SALDO FINANZIARIO MEDIO in termini di competenza mista 2003-2007	0
		(a)

A	Determinazione del concorso alla manovra		
	Anno 2010	**Anno 2011**	***Anno 2012 (*)***
Percentuali da applicare ai sensi dell'art. 77-bis, comma 3 lett. b), legge n. 133/2008	10%	0%	0%
	(b)	(c)	(d)
	Anno 2010	**Anno 2011**	**Anno 2012**
IMPORTO ANNUO DELLA MANOVRA (peggiorativa)	0	0	0
	(e) =|(a)| * (b)	(f) =|(a)| * (c)	(g) =|(a)| * (d)

B	**Individuazione del saldo finanziario obiettivo** (art. 77-bis, comma 6, legge n. 133/2008)		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
SALDO FINANZIARIO OBIETTIVO (in termini di competenza mista)	0	0	0
	(h)=(a)-(e)	(i) = (a)-(f)	(l) = (a)-(g)

(*) la percentuale del 2012 è posta pari a quella dell'anno 2011

Legenda

Cella valorizzata con i dati acquisiti da altri prospetti (modificabile dall'utente)
Cella in cui il calcolo è effettuato automaticamente
Cella in cui è contenuto un valore "notevole" calcolato automaticamente

ALLEGATO F/10

MODALITÀ DI ACCESSO AL SISTEMA INFORMATICO

Ai fini della trasmissione del prospetto dimostrativo dell'obiettivo di cui al comma 14 dell'articolo 77-bis della legge 133 del 2008 - definito con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali - ed ai fini del monitoraggio del patto per l'anno 2010, ai sensi del comma 14, è previsto che le province, i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti utilizzino esclusivamente il sistema web appositamente creato per il patto di stabilità interno, accedendo al sito: **www.pattostabilita.rgs.tesoro.it** (senza accenti), che è attivo dal lunedì al venerdì (nei giorni feriali), dalle ore 08.00 alle 19.00.

REQUISITI PER L'UTILIZZO DELL'APPLICAZIONE WEB

L'impiego di tale sistema richiede i seguenti requisiti:

- **Creazione e abilitazione di apposita utenza.** Al fine di consentire l'attivazione delle utenze - caratterizzate da un codice identificativo (User ID ovvero il nome utente) e da una password – è necessario che ciascun Ente, che non disponga ancora di suddetta utenza, ne faccia esplicitamente richiesta, via e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: **assistenza.cp@tesoro.it**;

- Le richieste devono contenere le seguenti indispensabili informazioni:
    a. nome e cognome delle persone da abilitare alla trasmissione dei dati;
    b. codice fiscale;
    c. ente di appartenenza;
    d. recapito telefonico e recapito di posta elettronica.

  Si consiglia di ricontrollare l'esattezza di dette informazioni prima di dare *Conferma*, in quanto le stesse essendo poi memorizzate nella banca dati del Ministero, costituiscono in modo univoco l'identificazione utente/ente da parte dell'amministrazione.

Si aggiunge che è stata istituita **un'ulteriore modalità di richiesta dell'utenza**, per accedere al sistema web. Gli enti che ancora non hanno un'utenza per accedere al "Patto di Stabilità", possono infatti inviare la richiesta in questione direttamente dal sito: www.pattostabilita.rgs.tesoro.it (figura 1) cliccando sul link *Richiesta Nuova Utenza e Modello Calcolo Automatico Manovra e Obiettivi* e poi nella pagina successiva su *Richiesta Nuova Utenza*. Nel predetto sito è infatti contenuta una funzione per l'autenticazione, che prevede la compilazione di un modello con i dati sopra citati (figura 2) e, dopo la conferma, la generazione automatica di una e-mail contenente la richiesta di utenza. Tale e-mail, già corredata di indirizzo, perviene direttamente all'ufficio preposto, che provvede a rispondere all'ente, inviandogli la User ID (nome utente) e la password necessarie per accedere al sistema web.
Nel compilare il modulo in questione, alla voce **Ente di appartenenza** cliccare su *Seleziona*, poi nella finestra successiva alla voce *Ente* inserire i primi tre caratteri del nome del proprio comune e cliccare su *Ricerca*, si aprirà una piccola finestra in basso in cui appaiono tutti i nomi dei comuni che iniziano per quelle lettere, selezionare il nome del proprio comune e cliccare su *Conferma*: a questo punto lo stesso nome insieme alla provincia di appartenenza verranno visualizzati automaticamente nel modulo di richiesta utenza.

Figura 1

Figura 2

- **Dotazione informatica**: disponibilità di una postazione di lavoro dotata di browser di comune utilizzo (Explorer 5.5 o superiore, Netscape 7.0) con installata la JVM (java virtual machine) dal sito http://www.java.com/it/ (e coi relativi aggiornamenti sui pc dove si opera); applicazione Acrobat Reader (aggiornato) per le stampe.
- **Supporti operativi**: le modalità di accesso al nuovo sistema e le istruzioni per l'utilizzo dello stesso, sono disponibili, nell'apposita area dedicata al Patto di stabilità interno del sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze (www.pattostabilita.rgs.tesoro.it), sotto la dicitura "*Regole per il sito*".

UTILIZZO DEL MODELLO DI CALCOLO DEL CONCORSO ALLA MANOVRA E DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI

Come ausilio per gli enti, nel sito citato (**www.pattostabilita.rgs.tesoro.it**) è disponibile anche l'applicazione informatica (in formato excel) che calcola automaticamente l'entità del concorso alla manovra e gli obiettivi programmatici per gli anni 2010/2012 (figura 3). Gli enti possono utilizzare detto modello, salvandolo preventivamente sulla propria postazione di lavoro ed inserendo nei campi appositi (gli unici di colore bianco) i dati necessari. Dopo l'immissione dei dati, l'applicazione esegue tutte le operazioni necessarie a determinare il concorso alla manovra per gli anni 2010/2012 ed i corrispondenti obiettivi programmatici. Le risultanze delle operazioni sono visualizzate senza decimali, ma questi ultimi vengono considerati ai fini dei calcoli stessi. Questo file excel serve unicamente per i calcoli, non costituisce certificazione di nessun tipo e non deve essere inviato tramite mail a nessun ente. I dati del "Patto di Stabilità" dovranno essere inviati esclusivamente a tempo debito tramite il sistema web.

Figura 3

PROCEDURE PER L'INVIO DEL PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELL'OBIETTIVO E PER IL MONITORAGGIO

Ai fini della trasmissione del prospetto dimostrativo dell'obiettivo di cui al comma 14 dell'articolo 77-bis della legge 133 del 2008 - definito con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali - si anticipa che il prospetto in questione sarà disponibile sul sito web: www.pattostabilita.rgs.tesoro.it non appena sarà terminato l'esame dei contenuti ed dei termini per l'invio da parte della Conferenza.

Le modalità di trasmissione dei prospetti contenenti le informazioni sul monitoraggio saranno definite, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. Qualora il predetto decreto non fosse emanato per acquisire in tempi utili il monitoraggio delle informazioni sull'andamento del patto al 30 giugno 2010, dette informazioni non dovranno essere trasmesse sino all'emanazione di detto decreto e delle informative, che in proposito verranno fornite agli enti attraverso l'utilizzo della posta elettronica.

RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere inoltrate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

1 **assistenza.cp@tesoro.it** per i quesiti di natura strettamente tecnica ed informatica, compresi eventuali problemi di accesso e/o di funzionamento dell'applicazione, indicando nell'oggetto "Utenza sistema Patto di Stabilità - richiesta di chiarimenti". Si prega di comunicare, anche in questo caso, il nominativo, il comune di appartenenza e il recapito telefonico del richiedente per - eventualmente - essere ricontattati.

2 **pattostab@tesoro.it** per i quesiti di natura strettamente amministrativa e/o normativi.

10A04595

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con il decreto n. 48421 del 01/12/2009 è stato concesso, in favore della **MASTER** S.p.a.
con sede in : LIVORNO LI
Unita' di : LIVORNO LI
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 01/08/2009 al 31/07/2010, nonchè approvato il relativo programma dal 01/08/2009 al 31/07/2010

****

Con il decreto n. 48422 del 01/12/2009 è stato concesso, in favore della **UNILEVER ITALIA MKT OPERATIONS** S.r.l.
con sede in : MILANO MI
Unita' di : INVERUNO MI
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 01/09/2009 al 31/08/2010, nonchè approvato il relativo programma dal 01/09/2009 al 31/08/2010

****

Con il decreto n. 48423 del 01/12/2009 è stato concesso, in favore della **FRACARRO RADIOINDUSTRIE** S.p.a.
con sede in : CASTELFRANCO VENETO TV
Unita' di : CASTELFRANCO VENETO TV
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 31/08/2009 al 30/08/2010, nonchè approvato il relativo programma dal 31/08/2009 al 30/08/2010

****

Con il decreto n. 48424 del 01/12/2009 è stato concesso, in favore della **SACHMAN RAMBAUDI** S.p.a.
con sede in : REGGIO NELL'EMILIA RE
Unita' di : CADELBOSCO DI SOPRA RE
REGGIO NELL'EMILIA RE
RIVOLI TO
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 31/08/2009 al 30/08/2010, nonchè approvato il relativo programma dal 31/08/2009 al 30/08/2010

****

Con il decreto n. 48425 del 01/12/2009 è stato concesso , in favore della
JOHNSON CONTROLS ITALIA (GIA' JOHNSON CONTROL) S.r.l.
con sede in : LOMAGNA LC
Unita' di : LOMAGNA LC
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 14/09/2009 al 13/09/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 14/09/2009 al 13/09/2010

****

Con il decreto n. 48426 del 01/12/2009 è stato concesso , in favore della
SIT S.p.a.
con sede in : CUSAGO MI
Unita' di : CUSAGO MI
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 06/07/2009 al 31/12/2009 , nonchè
approvato il relativo programma dal 06/07/2009 al 05/07/2010

****

Con il decreto n. 48427 del 01/12/2009 è stato concesso , in favore della
GAMFIOR S.r.l.
con sede in : SETTIMO TORINESE TO
Unita' di : SETTIMO TORINESE TO
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 31/08/2009 al 30/08/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 31/08/2009 al 30/08/2010

****

Con il decreto n. 48428 del 01/12/2009 è stato concesso , in favore della
R.M. ELECTRONICS S.r.l.
con sede in : TORINO TO
Unita' di : VINOVO TO
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 10/08/2009 al 09/08/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 10/08/2009 al 09/08/2010

****

Con il decreto n. 48429 del 01/12/2009 è stato concesso , in favore della
ANTARES DI TOSON LOREDANA & C Societa in accomandita semplice
con sede in : TORINO TO
Unita' di : AVIGLIANA TO
RIVOLI TO
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 31/08/2009 al 30/08/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 31/08/2009 al 30/08/2010

****

Con il decreto n. 48430 del 01/12/2009 è stato concesso , in favore della
MAGNA CLOSURES S.p.a.
con sede in : COLLESALVETTI LI
Unita' di : COLLESALVETTI LI
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 03/08/2009 al 31/07/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 03/08/2009 al 31/07/2010

****

Con il decreto n. 48431 del 01/12/2009 è stato concesso , in favore della
DI SANTO S.r.l.
con sede in : CORIANO RN
Unita' di : CORIANO RN
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 15/09/2009 al 14/09/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 15/09/2009 al 14/09/2010

****

Con il decreto n. 48432 del 01/12/2009 è stato concesso , in favore della
ITALFARAD S.p.a.
con sede in : MINERBIO BO
Unita' di : MINERBIO BO
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 14/09/2009 al 13/09/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 14/09/2009 al 13/09/2010

****

Con il decreto n. 48433 del 01/12/2009 è stato concesso , in favore della
CHERRY GROVE S.r.l.
con sede in : MODENA MO
Unita' di : MILANO MI
VIGNOLA MO
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 14/09/2009 al 13/09/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 14/09/2009 al 13/09/2010

****

Con il decreto n. 48434 del 01/12/2009 è stato concesso , in favore della
RIELLO SISTEMI S.p.a.
con sede in : MINERBE VR
Unita' di : MINERBE VR
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 03/08/2009 al 02/08/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 03/08/2009 al 02/08/2010

****

Con il decreto n. 48435 del 01/12/2009 è stato concesso , in favore della
ZERO & COMPANY S.r.l.
con sede in : TERLIZZI BA
Unita' di : TERLIZZI BA
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 16/06/2009 al 15/06/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 16/06/2009 al 15/06/2010

****

Con il decreto n. 48436 del 01/12/2009 è stato concesso , in favore della
AUTOMAR S.p.a.
con sede in : PONTECAGNANO FAIANO SA
Unita' di : PONTECAGNANO FAIANO SA
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 01/10/2009 al 30/09/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 01/10/2009 al 30/09/2010

****

Con il decreto n. 48437 del 01/12/2009 è stato concesso , in favore della
SOGRAF S.r.l.
con sede in : ROMA RM
Unita' di : ROMA RM
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 01/09/2009 al 31/08/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 01/09/2009 al 31/08/2010

****

Con il decreto n. 48438 del 01/12/2009 è stato concesso , in favore della
GREAN DI GRAZIOSO GERARDO & ANTONIO Societa in nome collettivo
con sede in : NOCERA SUPERIORE SA
Unita' di : NOCERA SUPERIORE SA
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 01/09/2009 al 31/08/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 01/09/2009 al 31/08/2010

****

Con il decreto n. 48439 del 01/12/2009 è stato concesso , in favore della
PI.PA.CA. S.r.l.
con sede in : SAN MARCO DEI CAVOTI BN
Unita' di : SAN MARCO DEI CAVOTI BN
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 27/07/2009 al 26/07/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 27/07/2009 al 26/07/2010

****

Con il decreto n. 48440 del 01/12/2009 è stato concesso , in favore della
THOLOS S.r.l.
con sede in : BOVILLE ERNICA FR
Unita' di : BOVILLE ERNICA FR
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 07/06/2009 al 06/06/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 07/06/2009 al 06/06/2010

****

Con il decreto n. 48441 del 01/12/2009 è stato concesso , in favore della
TECNOLOGIE DIESEL E SISTEMI FRENANTI S.p.a.
con sede in : MODUGNO BA
Unita' di : MODUGNO BA
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 20/07/2009 al 19/07/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 20/07/2009 al 19/07/2010

****

Con il decreto n. 48442 del 01/12/2009 è stato concesso , in favore della
SEFIND S.r.l.
con sede in : ROMA RM
Unita' di : CIAMPINO RM
FIUMICINO RM
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 07/09/2009 al 06/09/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 07/09/2009 al 06/09/2010

****

Con il decreto n. 48443 del 01/12/2009 è stato concesso , in favore della
M.C. & C. S.r.l.
con sede in : ANDRIA BA
Unita' di : ANDRIA BA
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 15/06/2009 al 14/06/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 15/06/2009 al 14/06/2010

****

Con il decreto n. 48444 del 01/12/2009 è stato concesso , in favore della
M.P.L. S.r.l.
con sede in : TORINO TO
Unita' di : VILLASTELLONE TO
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 13/07/2009 al 12/07/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 13/07/2009 al 12/07/2010

****

Con il decreto n. 48445 del 01/12/2009 è stato concesso, in favore della **P.W.P** S.p.a.
con sede in : PRATO PO
Unita' di : PRATO PO
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 31/08/2009 al 30/08/2010, nonchè approvato il relativo programma dal 31/08/2009 al 30/08/2010

****

Con il decreto n. 48446 del 01/12/2009 è stato concesso, in favore della **FORMIFICIO MILANESE TEAM** S.r.l.
con sede in : NOVI LIGURE AL
Unita' di : NOVI LIGURE AL
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 20/07/2009 al 19/07/2010, nonchè approvato il relativo programma dal 20/07/2009 al 19/07/2010

****

Con il decreto n. 48447 del 01/12/2009 è stato concesso, in favore della **G.M.C. SERVICE** S.r.l.
con sede in : SAN GIORGIO PIACENTINO PC
Unita' di : SAN GIORGIO PIACENTINO PC
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 20/07/2009 al 19/07/2010, nonchè approvato il relativo programma dal 20/07/2009 al 19/07/2010

****

Con il decreto n. 48448 del 01/12/2009 è stato concesso, in favore della **VTM** S.r.l.
con sede in : GENOVA GE
Unita' di : OSASIO TO
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 27/07/2009 al 26/07/2010, nonchè approvato il relativo programma dal 27/07/2009 al 26/07/2010

****

Con il decreto n. 48449 del 01/12/2009 è stato concesso , in favore della
ERRECINQUE S.r.l.
con sede in : LEINI TO
Unita' di : VOLPIANO TO
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 10/08/2009 al 09/07/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 10/08/2009 al 09/07/2010

****

Con il decreto n. 48450 del 01/12/2009 è stato concesso , in favore della
RES & DEV S.r.l.
con sede in : LOIANO BO
Unita' di : LOIANO BO
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 01/08/2009 al 31/07/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 01/08/2009 al 31/07/2010

****

Con il decreto n. 48451 del 01/12/2009 è stato concesso , in favore della
DELLA CASA FRANCESCO S.p.a.
con sede in : MODENA MO
Unita' di : MODENA MO
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 06/07/2009 al 05/07/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 06/07/2009 al 05/07/2010

****

Con il decreto n. 48452 del 01/12/2009 è stato concesso , in favore della
FARAL S.p.a.
con sede in : CAMPOGALLIANO MO
Unita' di : CAMPOGALLIANO MO
ORGIANO VI
il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale
per il periodo dal 19/05/2009 al 18/11/2009 , nonchè
approvato il relativo programma dal 19/05/2009 al 18/05/2011

****

Con il decreto n. 48453 del 01/12/2009 è stato concesso , in favore della
APRILIA LOGISTIC PARK S.r.l.
con sede in : ROMA RM
Unita' di : APRILIA LT
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 17/09/2008 al 12/09/2009 , nonchè
approvato il relativo programma dal 17/09/2008 al 12/09/2009

****

Con il decreto n. 48454 del 01/12/2009 è stato concesso , in favore della
POZZI ELECTA S.p.a.
con sede in : MILANO MI
Unita' di : CLUSONE BG
MILANO MI
PARRE BG
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 13/07/2009 al 12/07/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 13/07/2009 al 12/07/2010

****

Con il decreto n. 48455 del 01/12/2009 è stato concesso , in favore della
O.R.I. MARTIN S.p.a.
con sede in : MILANO MI
Unita' di : BRESCIA BS
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 19/07/2009 al 18/07/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 19/07/2009 al 18/07/2010

****

Con il decreto n. 48456 del 01/12/2009 il già concesso D.D. n. 47413 dello 08/10/2009, in favore della
CERVINO TECHNOLOGIES S.r.l.
con sede in : ANAGNI FR
Unita' di : ANAGNI FR
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 21/12/2009 al 24/05/2010

è esteso a 61 unità per il periodo sopra indicato.

****

Con il decreto n. 48457 del 01/12/2009 è stato concesso, in favore della
NUOVA INIZIATIVA EDITORIALE S.p.a.
con sede in : ROMA RM
Unita' di : BOLOGNA BO
MILANO MI
ROMA RM
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 01/05/2009 al 31/10/2009 , nonchè
approvato il relativo programma dal 01/05/2009 al 30/04/2011

****

Con il decreto n. 48458 del 01/12/2009 è stato concesso, in favore della
MANDRAGOLA EDITRICE Societa semplice
con sede in : TORINO TO
Unita' di : GRUGLIASCO TO
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 01/03/2009 al 31/08/2009 , nonchè
approvato il relativo programma dal 01/03/2009 al 28/02/2011

****

Con il decreto n. 48459 del 01/12/2009 è stato concesso, in favore della
ARIETE SERVIZI EDITORIALI S.r.l.
con sede in : MILANO MI
Unita' di : MILANO MI
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 18/08/2009 al 17/02/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 18/08/2009 al 17/08/2010

****

Con il decreto n. 48460 del 01/12/2009 è stato concesso, in favore della
ARTI GRAFICHE AMILCARE PIZZI S.p.a.
con sede in : MILANO MI
Unita' di : CINISELLO BALSAMO MI
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 03/09/2009 al 02/03/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 03/09/2009 al 02/03/2010

****

Con il decreto n. 48461 del 01/12/2009 è stato concesso , in favore della
S.E.P.(SEP)- SOCIETA' EDIZIONI E PUBBLICAZIONI S.p.a.
con sede in : GENOVA GE
Unita' di : GENOVA GE
LA SPEZIA SP
il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale
per il periodo dal 01/03/2009 al 31/08/2009

****

Con il decreto n. 48462 del 01/12/2009 è stato concesso , in favore della
CASAMERCATO S.r.l.
con sede in : ROMA RM
Unita' di : ALSENO PC
CAVA MANARA PV
il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo
per il periodo dal 21/07/2009 al 31/12/2009

****

Con il decreto n. 48463 del 01/12/2009 è stato concesso , in favore della
A.T.R. (ATR) S.r.l.
con sede in : COLONNELLA TE
Unita' di : COLONNELLA TE
il trattamento straordinario di integrazione salariale per amm.ne straord con
per il periodo dal 27/03/2009 al 27/03/2010
Il presente provvedimento annulla il D.D. n. 44738 del 22/12/2009, limitatamente al periodo dal 27/03/2009 al 31/10/2009.

****

Con il decreto n. 48464 del 01/12/2009 è stato concesso , in favore della
ATR TOOLS S.p.a.
con sede in : COLONNELLA TE
Unita' di : COLONNELLA TE
il trattamento straordinario di integrazione salariale per amm.ne straord con
per il periodo dal 27/03/2009 al 26/03/2010
Il presente provvedimento annulla il D.D. n. 44740 del 22/12/2009, limitatamente al periodo dal 27/03/2009 al 02/11/2009

****

Con il decreto n. 48465 del 01/12/2009 è stato concesso , in favore della
ATR COMPOSITES S.p.a.
con sede in : COLONNELLA TE
Unita' di : COLONNELLA TE
il trattamento straordinario di integrazione salariale per amm.ne straord con
per il periodo dal 27/03/2009 al 26/03/2010
Il presente provvedimento annulla il D.D. n. 44739 del 22/12/2009, limitatamente al periodo dal 27/03/2009 al 31/10/2009

****

Con il decreto n. 48466 del 01/12/2009 è stato concesso , in favore della
ATR AEROSPACE S.r.l.
con sede in : COLONNELLA TE
Unita' di : COLONNELLA TE
il trattamento straordinario di integrazione salariale per amm.ne straord con
per il periodo dal 27/03/2009 al 26/03/2010
Il presente provvedimento annulla il D.D. n. 44741 del 22/12/2009, limitatamente al periodo dal 27/03/2009 al 02/11/2009

****

Con il decreto n. 48468 del 01/12/2009 è stato concesso , in favore della
MEDIA NEWS Societa cooperativa a responsabilita
con sede in : RAVENNA RA
Unita' di : RAVENNA RA
il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà
per il periodo dal 01/10/2009 al 30/09/2010

****

Con il decreto n. 48469 del 01/12/2009 è stato concesso , in favore della
I.L.A. (INDUSTRIA LAMINAZIONE ALLUMINIO) S.p.a.
con sede in : CAGLIARI CA
Unita' di : PORTOSCUSO CA
il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento
per il periodo dal 01/08/2009 al 31/07/2010

****

Con il decreto n. 48470 del 01/12/2009 è stato concesso , in favore della
ELMARC S.p.a.
con sede in : ANCONA AN
Unita' di : ANCONA AN
il trattamento straordinario di integrazione salariale per amm.ne straord con
per il periodo dal 01/08/2009 al 22/05/2010

****

Con il decreto n. 48471 del 01/12/2009 è stato concesso , in favore della
LAVORAZIONI MECCANICHE TRASPORTI S.p.a.
con sede in : ROMA RM
Unita' di : PIGNATARO INTERAMNA FR
il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento
per il periodo dal 18/07/2009 al 17/07/2010

****

Con il decreto n. 48472 del 01/12/2009 è stato concesso , in favore della
ARREDAMENTI MAURI S.r.l.
con sede in : PRESEZZO BG
Unita' di : PRESEZZO BG
il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà
per il periodo dal 11/05/2009 al 10/05/2010

****

Con il decreto n. 48473 del 01/12/2009 è stato concesso , in favore della
BENTELER DISTRIBUZIONE ITALIA S.p.a.
con sede in : TREZZANO SUL NAVIGLIO MI
Unita' di : CALDERARA DI RENO BO
TREZZANO SUL NAVIGLIO MI
il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà
per il periodo dal 31/08/2009 al 31/12/2009

****

Con il decreto n. 48474 del 01/12/2009 è stato concesso, in favore della
CARLSON WAGONLIT ITALIA S.r.l.
con sede in : ROMA RM

Unita' di :		
	BARI	BA
	BOLOGNA	BO
	FERRARA	FE
	FIRENZE	FI
	GENOVA	GE
	ISPRA	VA
	MARANELLO	MO
	SILEA	TV
	MILANO	MI
	NAPOLI	NA
	PADOVA	PD
	POMEZIA	RM
	PONZANO VENETO	TV
	ROMA	RM
	SEGRATE	MI
	TORINO	TO
	TRIESTE	TS
	VITTORIO VENETO	TV

il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà
per il periodo dal 01/08/2009 al 31/12/2009

****

Con il decreto n. 48475 del 01/12/2009 è stato concesso, in favore della
G. MANTERO & FIGLI DI GIUSEPPE CORRENTI & C. Societa in accomandita semplice
con sede in : CARINI PA

Unita' di :		
	CARINI	PA
	PALERMO	PA

il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà
per il periodo dal 03/06/2009 al 31/05/2010

fino al raggiungimento dei 36 mesi nell'arco del quinquennio e comunque non oltre i 12 mesi richiesti

****

Con il decreto n. 48476 del 01/12/2009 è stato concesso, in favore della
FIDECO S.p.a.
con sede in : TORTORETO TE
Unita' di : TORTORETO TE
il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà
per il periodo dal 18/02/2009 al 17/02/2010

****

Con il decreto n. 48477 del 01/12/2009 è stato concesso , in favore della
FRATELLI BONO Societa per azioni
con sede in : VICENZA VI
Unita' di : SCHIO VI
VICENZA VI
il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà
per il periodo dal 01/08/2009 al 31/12/2009

Il presente decreto modifica le modalità di riduzione dell'orario stabilite dal D.D. 47316 dello 01/10/2009 in virtù di quanto stabilito nell'accordo del 27/07/2009.

****

Con il decreto n. 48478 del 01/12/2009 il già concesso D.D. 45627 dello 09/04/2009, in favore della
FINK S.r.l.
con sede in : TERMENO SULLA STRADA DEL VINO * BZ
Unita' di : TERMENO SULLA STRADA DEL VINO * TRAMIN AN DER WEINSTRASSE BZ
il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà
per il periodo dal 01/05/2009 al 31/12/2009

è esteso ad ultriori 32 unità per un massimo di 52.

****

Con il decreto n. 48479 del 01/12/2009 è stato concesso , in favore della
IN.CO. (INCO) S.p.a.
con sede in : BIELLA BI
Unita' di : NOVARA NO
RUBANO PD
SAN PIETRO MOSEZZO NO
il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà
per il periodo dal 01/10/2009 al 31/05/2010

Il presente decreto, fermo restando le condizioni del D.D. 47018 dello 04/09/2009 per 520 unità fino al 30/09/2009, riduce l'orario di lavoro da 26.67 a 26 ore medie sett.li.

****

Con il decreto n. 48480 del 01/12/2009 è stato concesso , in favore della
COOPERATIVA COMPARTIMENTALE SICILIANA PLURISERVIZI Societa consortile a responsabilita
con sede in : PALERMO PA
Unita' di : PALERMO PA
il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà
per il periodo dal 11/08/2008 al 31/12/2008

****

Con il decreto n. 48481 del 01/12/2009 è stato concesso , in favore della
TELECOM ITALIA S.p.a.
con sede in : MILANO MI
Unita' di :

ANCONA	AN
AOSTA	AO
BARI	BA
BOLOGNA	BO
BOLZANO * BOZEN	BZ
CAGLIARI	CA
CALTANISSETTA	CL
CATANZARO	CZ
COSENZA	CS
CUNEO	CN
FIRENZE	FI
GENOVA	GE
LECCE	LE
MESSINA	ME
MILANO	MI
NAPOLI	NA
NOVARA	NO
PALERMO	PA
PESCARA	PE
PISA	PI
REGGIO NELL'EMILIA	RE
REGGIO DI CALABRIA	RC
ROMA	RM
SALERNO	SA
SAVONA	SV
TORINO	TO
TRIESTE	TS
UDINE	UD
VARESE	VA
VENEZIA	VE
VICENZA	VI

il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà
per il periodo dal 01/09/2009 al 31/08/2010

****

Con il decreto n. 48482 del 01/12/2009 è stato concesso , in favore della
COOPERATIVA FATTORINI S.r.l.
con sede in : TORINO TO
Unita' di :

AOSTA	AO
NOVARA	NO

il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà
per il periodo dal 12/04/2008 al 31/12/2008

****

Con il decreto n. 48483 del 01/12/2009 è stato concesso , in favore della
SOC COOP LABOR S.r.l.
con sede in : NAPOLI NA
Unita' di : NAPOLI NA
il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà
per il periodo dal 01/05/2009 al 30/04/2010

****

Con il decreto n. 48484 del 01/12/2009 è stato concesso , in favore della
COOPERATIVA FATTORINI S.r.l.
con sede in : TORINO TO
Unita' di : ASTI AT
il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà
per il periodo dal 01/01/2008 al 25/06/2008

****

Con il decreto n. 48485 del 01/12/2009 è stato concesso , in favore della
COOPERATIVA FATTORINI S.r.l.
con sede in : TORINO TO
Unita' di : ALESSANDRIA AL
il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà
per il periodo dal 01/01/2008 al 31/12/2008

****

Con il decreto n. 48486 del 01/12/2009 è stato concesso , in favore della
FINANZIARIA CONFEZIONI S.r.l.
con sede in : SARCEDO VI
Unita' di : SARCEDO VI
il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà
per il periodo dal 04/09/2009 al 03/09/2010

****

Con il decreto n. 48487 del 03/12/2009 è stato concesso , in favore della
GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE C/O RUBINETTERIE TEOREMA S.r.l.
con sede in : MILANO MI
Unita' di : FLERO BS
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 01/03/2009 al 28/02/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 01/03/2009 al 28/02/2010

****

Con il decreto n. 48488 del 03/12/2009 è stato concesso , in favore della
GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE C/O REJNA S.r.l.
con sede in : MILANO MI
Unita' di : PUEGNAGO SUL GARDA BS
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 01/03/2009 al 28/02/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 01/03/2009 al 28/02/2010

****

Con il decreto n. 48489 del 03/12/2009 è stato concesso , in favore della
GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE C/O MESDAN S.r.l.
con sede in : MILANO MI
Unita' di : PUEGNAGO SUL GARDA BS
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 01/03/2009 al 28/02/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 01/03/2009 al 28/02/2010

****

Con il decreto n. 48490 del 03/12/2009 è stato concesso , in favore della
GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE C/O IRO INDUSTRIE S.r.l.
con sede in : MILANO MI
Unita' di : ODOLO BS
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 01/03/2009 al 28/02/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 01/03/2009 al 28/02/2010

****

Con il decreto n. 48491 del 03/12/2009 è stato concesso , in favore della
GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE C/O METALFER S.r.l.
con sede in : MILANO MI
Unita' di : ROE' VOLCIANO BS
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 01/03/2009 al 28/02/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 01/03/2009 al 28/02/2010

****

Con il decreto n. 48492 del 03/12/2009 è stato concesso , in favore della
GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE C/O SANTONI S.r.l.
con sede in : MILANO MI
Unita' di : BRESCIA BS
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 01/03/2009 al 28/02/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 01/03/2009 al 28/02/2010

****

Con il decreto n. 48493 del 03/12/2009 è stato concesso , in favore della
GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE C/O ORI MARTIN ACCIAIERIE S.r.l.
con sede in : MILANO MI
Unita' di : BRESCIA BS
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 01/03/2009 al 28/02/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 01/03/2009 al 28/02/2010

****

Con il decreto n. 48494 del 03/12/2009 è stato concesso , in favore della
GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE C/O ALMAG S.r.l.
con sede in : MILANO MI
Unita' di : RONCADELLE BS
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 01/03/2009 al 28/02/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 01/03/2009 al 28/02/2010

****

Con il decreto n. 48495 del 03/12/2009 è stato concesso , in favore della
GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE C/O LONATI S.r.l.
con sede in : MILANO MI
Unita' di : BRESCIA BS
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 01/03/2009 al 28/02/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 01/03/2009 al 28/02/2010

****

Con il decreto n. 48496 del 03/12/2009 è stato concesso , in favore della
GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE C/O FERALPI SIDERURGICA S.r.l.
con sede in : MILANO MI
Unita' di : LONATO BS
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 01/03/2009 al 28/02/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 01/03/2009 al 28/02/2010

****

Con il decreto n. 48497 del 03/12/2009 è stato concesso , in favore della
GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE C/O FERRIERA VALSABBIA S.r.l.
con sede in : MILANO MI
Unita' di : ODOLO BS
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 01/03/2009 al 28/02/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 01/03/2009 al 28/02/2010

****

Con il decreto n. 48498 del 03/12/2009 è stato concesso , in favore della
GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE C/O IDEAL STANDARD INDUSTRIALE S.r.l.
con sede in : MILANO MI
Unita' di : BRESCIA BS
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 01/03/2009 al 28/02/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 01/03/2009 al 28/02/2010

****

Con il decreto n. 48499 del 03/12/2009 è stato concesso , in favore della
GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE C/O IDEAL STANDARD S.r.l.
con sede in : MILANO MI
Unita' di : ZOPPOLA PN
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 24/02/2009 al 05/09/2009 , nonchè
approvato il relativo programma dal 24/02/2009 al 05/09/2009

****

Con il decreto n. 48500 del 03/12/2009 è stato concesso , in favore della
GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE C/O CARRARO S.r.l.
con sede in : MILANO MI
Unita' di : ROVIGO RO
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 22/06/2009 al 31/12/2009 , nonchè
approvato il relativo programma dal 22/06/2009 al 31/12/2009

****

Con il decreto n. 48501 del 03/12/2009 è stato concesso , in favore della
GIAMMINOLA JACQUARD S.r.l.
con sede in : OLTRONA DI SAN MAMETTE CO
Unita' di : OLTRONA DI SAN MAMETTE CO
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 03/08/2009 al 31/07/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 03/08/2009 al 31/07/2010

****

Con il decreto n. 48502 del 03/12/2009 è stato concesso , in favore della
SITUR S.r.l.
con sede in : REANA DEL ROIALE UD
Unita' di : REANA DEL ROIALE UD
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 01/08/2009 al 31/07/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 01/08/2009 al 31/07/2010

****

Con il decreto n. 48503 del 03/12/2009 è stato concesso , in favore della
LANIFICIO PURO TESSUTO S.p.a.
con sede in : TRIVERO BI
Unita' di : TRIVERO BI
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 31/08/2009 al 30/08/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 31/08/2009 al 30/08/2010

****

Con il decreto n. 48504 del 03/12/2009 è stato concesso , in favore della
FONDERMETAL S.p.a.
con sede in : SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII BG
Unita' di : SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII BG
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 10/08/2009 al 09/08/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 10/08/2009 al 09/08/2010

****

Con il decreto n. 48505 del 03/12/2009 è stato concesso , in favore della
AGATOS S.r.l.
con sede in : SURBO LE
Unita' di : SURBO LE
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 08/06/2009 al 07/06/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 08/06/2009 al 07/06/2010

****

Con il decreto n. 48506 del 03/12/2009 è stato concesso , in favore della
MARTINA S.r.l.
con sede in : SUSA TO
Unita' di : SUSA TO

il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 17/08/2009 al 16/08/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 17/08/2009 al 16/08/2010

****

Con il decreto n. 48507 del 03/12/2009 è stato concesso , in favore della **BARAZZONI** S.p.a.
con sede in : INVORIO NO
Unita' di : INVORIO NO
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 07/09/2009 al 06/09/2010 , nonchè approvato il relativo programma dal 07/09/2009 al 06/09/2010

****

Con il decreto n. 48508 del 03/12/2009 è stato concesso , in favore della **GLOBAL COSTRUZIONI** S.r.l.
con sede in : CASERTA CE
Unita' di : CASERTA CE
il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale
per il periodo dal 01/09/2009 al 28/02/2010 , nonchè approvato il relativo programma dal 01/09/2009 al 31/08/2011

****

Con il decreto n. 48509 del 03/12/2009 è stato concesso , in favore della **MANDI** S.r.l.
con sede in : GALLARATE VA
Unita' di : AFRAGOLA NA
BENEVENTO BN
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 01/08/2009 al 31/12/2009 , nonchè approvato il relativo programma dal 01/08/2009 al 31/07/2010

****

Con il decreto n. 48510 del 03/12/2009 è stato concesso , in favore della **M.B.M. KATERING C/O LOMBARDINI** S.r.l.
con sede in : RIETI RI
Unita' di : RIETI RI
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 04/05/2009 al 31/12/2009 , nonchè approvato il relativo programma dal 04/05/2009 al 31/12/2009

****

Con il decreto n. 48511 del 03/12/2009 è stato concesso, in favore della
GLOBALFER S.p.a.
con sede in : CASERTA CE
Unita' di : CASERTA CE
il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale
per il periodo dal 16/04/2009 al 15/04/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 16/04/2009 al 15/04/2010

****

Con il decreto n. 48512 del 03/12/2009 è stato concesso, in favore della
GRANDE DI RASELLI DOTT. EZIO & C. Societa in accomandita semplice
con sede in : PIOBESI TORINESE TO
Unita' di : PIOBESI TORINESE TO
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 26/01/2009 al 25/01/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 26/01/2009 al 25/01/2010

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il D.D. n. 45360 del 20/03/2009.

****

Con il decreto n. 48513 del 03/12/2009 è stato concesso, in favore della
EMMEBI S.r.l.
con sede in : SAN FELICE SUL PANARO MO
Unita' di : SAN FELICE SUL PANARO MO
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 10/08/2009 al 09/08/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 10/08/2009 al 09/08/2010

****

Con il decreto n. 48514 del 03/12/2009 è stato concesso, in favore della
MULTIVENDOR SERVICE S.r.l.
con sede in : MILANO MI
Unita' di : MILANO MI
ROMA RM
VIMERCATE MI
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 03/08/2009 al 02/08/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 03/08/2009 al 02/08/2010

****

Con il decreto n. 48515 del 03/12/2009 è stato concesso , in favore della
ALUPRESS S.p.a.
con sede in : BRESSANONE * BRIXEN BZ
Unita' di : BRESSANONE * BRIXEN BZ
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 07/09/2009 al 06/09/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 07/09/2009 al 06/09/2010

****

Con il decreto n. 48516 del 03/12/2009 è stato concesso , in favore della
MATEX MANIFATTURA TESSILE S.p.a.
con sede in : MONTESILVANO PE
Unita' di : MONTESILVANO PE
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 03/08/2009 al 02/08/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 03/08/2009 al 02/08/2010

****

Con il decreto n. 48517 del 03/12/2009 è stato concesso , in favore della
ENNY PELLETTERIE
con sede in : CERRETO GUIDI FI
Unita' di : CERRETO GUIDI FI
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 01/04/1991 al 30/09/1991

****

Con il decreto n. 48518 del 03/12/2009 è stato concesso , in favore della
ORMA C/0 OERLIKON GRAZIANO S.r.l.
con sede in : ARGELATO BO
Unita' di : PORRETTA TERME BO
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 22/06/2009 al 09/10/2009 , nonchè
approvato il relativo programma dal 22/06/2009 al 09/10/2009

****

Con il decreto n. 48519 del 03/12/2009 è stato concesso , in favore della
ORMA C/O OERLIKON S.r.l.
con sede in : ARGELATO BO
Unita' di : PORRETTA TERME BO
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 01/04/2009 al 20/06/2009 , nonchè
approvato il relativo programma dal 01/04/2009 al 20/06/2009

Con il decreto n. 48520 del 03/12/2009 è stato concesso , in favore della
ORMA C/O DATASENSOR ORA DATALOGIC AUTOMATION S.r.l.
con sede in : ARGELATO BO
Unita' di : MONTE SAN PIETRO BO
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 01/06/2009 al 18/09/2009 , nonchè
approvato il relativo programma dal 01/06/2009 al 18/09/2009

****

Con il decreto n. 48521 del 03/12/2009 è stato concesso , in favore della
ORMA C/O RAVAGLIOLI S.r.l.
con sede in : ARGELATO BO
Unita' di : SASSO MARCONI BO
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 24/08/2009 al 30/10/2009 , nonchè
approvato il relativo programma dal 24/08/2009 al 30/10/2009

****

Con il decreto n. 48522 del 03/12/2009 è stato concesso , in favore della
GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE C/O AZIMUT BENETTI S.r.l.
con sede in : MILANO MI
Unita' di : VIAREGGIO LU
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 01/05/2009 al 30/04/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 01/05/2009 al 30/04/2010

****

Con il decreto n. 48523 del 03/12/2009 è stato concesso , in favore della
GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE C/O LAMBORGHINI CALORECLIMA S.r.l.
con sede in : MILANO MI
Unita' di : SANT'AGOSTINO FE
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 27/05/2009 al 26/10/2009 , nonchè
approvato il relativo programma dal 27/05/2009 al 26/10/2009

****

Con il decreto n. 48524 del 03/12/2009 è stato concesso , in favore della
GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONEC/O CATERPILLAR HYDRAULICS S.r.l.
con sede in : MILANO MI
Unita' di : JESI AN
il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
per il periodo dal 06/04/2009 al 05/04/2010 , nonchè
approvato il relativo programma dal 06/04/2009 al 05/04/2010

****

Con il decreto n. 48525 del 03/12/2009 è stato concesso , in favore della
TRACAL COSTRUZIONI S.r.l.
con sede in : GRAVELLONA TOCE VB
Unita' di : GRAVELLONA TOCE VB
il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento
per il periodo dal 27/03/2009 al 26/03/2010

Il presente decreto annulla il D.D. n.44673 del 18/12/2009 limitatamente al periodo dal 27/03/2009 al 17/09/2009

****

Con il decreto n. 48526 del 03/12/2009 è stato concesso , in favore della
GRIGNASCO KNITS S.r.l.
con sede in : GRIGNASCO NO
Unita' di : GRIGNASCO NO
il trattamento straordinario di integrazione salariale per amm.ne straord senza
per il periodo dal 03/08/2009 al 02/08/2010

****

Con il decreto n. 48527 del 03/12/2009 è stato concesso , in favore della
FOX FRIGO S.r.l.
con sede in : BELPASSO CT
Unita' di : BELPASSO CT
il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà
per il periodo dal 01/09/2009 al 31/08/2010

****

Con il decreto n. 48528 del 03/12/2009 è stato concesso , in favore della
ILTE S.p.a.
con sede in : MONCALIERI TO
Unita' di : MONCALIERI TO
il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale
per il periodo dal 02/08/2009 al 01/02/2010

Con il decreto n. 48530 del 03/12/2009 è stato concesso , in favore della
FILATURA DI GRIGNASCO S.p.a.
con sede in : GRIGNASCO NO
Unita' di : GRIGNASCO NO
il trattamento straordinario di integrazione salariale per amm.ne straord senza
per il periodo dal 03/08/2009 al 02/08/2010

****

Con il decreto n. 48531 del 03/12/2009 è stato concesso , in favore della
WHITE STAR S.p.a.
con sede in : VERCELLI VC
Unita' di : VERCELLI VC
il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo
per il periodo dal 26/06/2009 al 25/06/2010

****

Con il decreto n. 48532 del 03/12/2009 è stato concesso , in favore della
ANCESCHI S.r.l.
con sede in : SEREGNO MI
Unita' di : NERVIANO MI
il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento
per il periodo dal 24/06/2009 al 23/06/2010

****

Con il decreto n. 48533 del 03/12/2009 è stato concesso , in favore della
GIARDINA OFFICINE AEROMECCANICHE Societa per azioni
con sede in : FIGINO SERENZA CO
Unita' di : FIGINO SERENZA CO
il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento
per il periodo dal 20/07/2009 al 19/07/2010

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il D.D. n. 46674 del 28/01/2009, limitatamente al periodo dal 20/07/2009 al 05/04/2010

****

Con il decreto n. 48534 del 03/12/2009 è stato concesso , in favore della
EURO PROGETTI S.r.l.
con sede in : SESTO FIORENTINO FI
Unita' di : SESTO FIORENTINO FI
il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento
per il periodo dal 13/08/2009 al 12/08/2010

****

Con il decreto n. 48535 del 03/12/2009 è stato concesso , in favore della
MARZOTTO S.p.a.
con sede in : MILANO MI
Unita' di : VALDAGNO VI
il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà
per il periodo dal 07/09/2009 al 06/09/2010

****

Con il decreto n. 48536 del 03/12/2009 il già concesso D.D. 45687 del 20/04/2009, in favore della
BRAKE PROJECT S.r.l.
con sede in : ASSEMINI CA
Unita' di : ASSEMINI CA
il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà
per il periodo dal 16/02/2009 al 30/06/2009

è modificato relativamente alla riduzione d'orario, che passa da 40 a 20 ore medie sett.li a decorrere dal 25/05/2009 e nella durata che deve intendersi fino al 01/07/2009

****

Con il decreto n. 48537 del 03/12/2009 è stato concesso, in favore della
COOPERATIVA FATTORINI S.r.l.
con sede in : TORINO TO
Unita' di : TORINO TO
il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà
per il periodo dal 01/01/2008 al 12/06/2008

****

Con il decreto n. 48538 del 03/12/2009 è stato concesso, in favore della
P.F.B. S.p.a.
con sede in : POLAVENO BS
Unita' di : POLAVENO BS
il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà
per il periodo dal 01/09/2009 al 31/08/2010

****

Con il decreto n. 48539 del 03/12/2009 è stato concesso, in favore della
AUCHAN S.p.a.
con sede in : ROZZANO MI
Unita' di : SAN ROCCO AL PORTO LO
il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà
per il periodo dal 13/07/2009 al 12/07/2010

****

Con il decreto n. 48540 del 03/12/2009 è stato concesso, in favore della
TTE-RAPIDPRESS S.p.a.
con sede in : MODENA MO
Unita' di : BAZZANO BO
MODENA MO
il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà
per il periodo dal 05/10/2009 al 04/10/2010

****

Con il decreto n. 48541 del 03/12/2009 è stato concesso , in favore della
MA.AL.BI S.r.l.
con sede in : CERRIONE BI
Unita' di : CERRIONE BI
il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà
per il periodo dal 01/10/2009 al 30/09/2010

****

Con il decreto n. 48542 del 03/12/2009 è stato concesso , in favore della
CEROS S.p.a.
con sede in : DRONERO CN
Unita' di : ROSSANA CN
il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà
per il periodo dal 25/05/2009 al 24/05/2010

****

Con il decreto n. 48543 del 03/12/2009 è stato concesso , in favore della
METAWARE S.p.a.
con sede in : PISA PI
Unita' di : PISA PI
il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà
per il periodo dal 01/09/2009 al 31/08/2010

10A04523

MINISTERO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Avvio del procedimento per lo scioglimento di 48 società cooperative

aventi sede nelle regioni Lazio e Basilicata

La scrivente amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, della legge n. 241/1990, che è avviato il procedimento per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore delle società cooperative sotto elencate, in quanto, dagli accertamenti effettuati, le stesse risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge n. 241/1990, potranno chiedere informazioni o far pervenire memorie e documenti entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai seguenti numeri: fax 06/59932686 - tel. 06/59932710 o all'indirizzo: Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale delle PMI e gli enti cooperativi, Divisione IV, viale Boston n. 25 - 00144 Roma.

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Elena Mari.

ELENCO N. 06/2010 DI COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
1	EDIL ROMA 2001 – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	06482781009	05/02/2001	
2	EDIL LAZIO SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	08864061000	02/02/2006	
3	EUROTRAS 2005 SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	08452811006	30/03/2005	
4	ERMETE COOP. SERVIZI A R.L.	MONTEROTONDO (RM)	LAZIO	02105750307	21/07/1999	CCI
5	COOP. MASTER DISTRIBUZIONE A R.L.	ROMA	LAZIO	05774021009	11/05/1999	UNCI
6	ADELAIDE 80 – SOC. COOP. A R.L.	ROMA	LAZIO	03741810588	27/10/1979	
7	EDIL LAZIO – SOCIETA' COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE	SAN CESAREO (RM)	LAZIO	08123291000	02/08/2004	
8	BRILLAMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	05555751006	18/06/1998	
9	COOPERATIVA EDILIZIA QUADRIFOGLIO III SOCIETA' A R.L.	ROMA	LAZIO	02360660589	15/10/1963	
10	COOPERATIVA D. & D. SERVICES A R.L.	ANAGNI (FR)	LAZIO	01912070602	06/04/1995	UNCI
11	I CUGINI DI ANNA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	07124111001	20/06/2002	
12	GLOBALPRESS ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	09248181001	05/12/2006	
13	F.G.M.M. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	CERVETERI (RM)	LAZIO	08597821001	08/07/2005	
14	INFANZIA, FAMIGLIA E SOCIETA' – SMIAB INFANT RESEARCH – SOC. COOP.VA SOCIALE A R.L.	ROMA	LAZIO	06980991001	15/02/2002	
15	BUON PASTORE SERVIZI SOCIALI – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	07659091008	25/09/2003	
16	IMPIANTI TECNOLOGICI – SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	08182151004	04/10/2004	
17	ANAGNINA 73 Z 6 C – SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	ROMA	LAZIO	03596931000	16/02/1989	
18	ANAGNINA 73 Z 7 A – SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	ROMA	LAZIO	03596991004	16/02/1989	
19	ANAGNINA 73 Z 3 A – SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	ROMA	LAZIO	03597011000	16/02/1989	
20	CONSORZIO LOGISTICA INTEGRATA – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	08013491009	04/05/2004	
21	C.O.I.P.E. COOPERATIVA OPERATORI INSTALLATORI PUBBLICITA' ESTERNA SOC. COOP.VA A R.L.	ROMA	LAZIO	06439151009	30/01/2001	UNCI
22	CO.N.CO.PO.TES SOC. COOP.VA NAZIONALE DI CONSUMO TRA POSTELEGRAFONICI E TELEFONICI DI STATO	ROMA	LAZIO	03293430587	19/09/1978	
23	COOPERATIVA PROVVIDENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	ROMA	LAZIO	08884851000	03/02/2006	
24	ROMA NORD 2001 – SOCIETA' COOPERATIVA	FIANO ROMANO (RM)	LAZIO	06492491003	15/02/2001	
25	PERUGINO – SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	80418910586	29/04/1974	
26	GLOBAL SERVICE 2004 – SOCIETA' COOPERATIVA	FIUMICINO (RM)	LAZIO	07874721009	20/02/2004	
27	L'ECOLOGICA – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	ROMA	LAZIO	07943751003	25/03/2004	
28	DIVINE E DI VINI – SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO	MONTEROTONDO (RM)	LAZIO	09376491008	20/02/2007	
29	GESTIONE TRASPORTI SOCIETA' COOPERATIVA	NETTUNO (RM)	LAZIO	08613851008	22/07/2005	
30	FREE LAND SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA A R.L.	ROMA	LAZIO	08117501000	28/07/2004	
31	COLLE AMENO SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	ROMA	LAZIO	02613140587	30/10/1973	
32	ECO SYSTEM SOC. COOP. A R.L.	ROMA	LAZIO	08099511001	14/07/2004	
33	NUOVA AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA	CONTIGLIANO (RI)	LAZIO	00945210573	13/02/2003	CCI
34	IL CICLONE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	RIETI	LAZIO	00950300574	23/05/2003	CCI
35	BELMONTE '94 SOCIETA' COOPERATIVA	BELMONTE IN SABINA (RI)	LAZIO	00817520570	15/03/1994	CCI
36	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA MAGLIFICIO IL PAVONE A R.L.	RIETI	LAZIO	00889410577	12/05/1999	CCI
37	AR.CA. - STORIA COSTUME POPOLARE E TRADIZIONI PROMOZIONE ATTIVITA' TURISTICHE E AGRITURISTICHE	MARCETELLI (RI)	LAZIO	00874430572	18/03/1998	CCI
38	COOPERATIVA VIDEOPOINT – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	RIETI	LAZIO	00792960577	13/03/1992	UNCI
39	ITALCOOP – SOCIETA' COOPERATIVA DI SERVIZI A R.L.	TIVOLI (RM)	LAZIO	05510491003	09/04/1998	
40	SPORT@MAIL - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	RIETI	LAZIO	00912440575	12/12/2000	CCI
41	COOPERATIVA AGRICOLA AGRO-SILVO-ZOOTECNICA – COOP. A.C. A R.L.	MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA (RI)	LAZIO	00873790570	13/03/1998	CCI
42	EDILCOOP PRENESTE 1 COOPERATIVA EDILIZIA	PALESTRINA (RM)	LAZIO	08681741008	26/09/2005	
43	EDIL-M.A.D. SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	ANZIO (RM)	LAZIO	08500601003	27/04/2005	
44	PONTINA MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	08058131007	10/06/2004	
45	DECA COMUNICATION – SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	08016731005	11/05/2004	
46	ORION SOCIETA' COOPERATIVA	LATINA	LAZIO	02203130592	08/04/2004	UNCI
47	MAREMAREPER COOPERATIVA SOCIALE	ROMA	LAZIO	08926971006	02/03/2006	AGCI
48	AGRIFOR SERVICE – PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	MURO LUCANO (PZ)	BASILICATA	01422540763	16/03/2000	

10A04535

Avvio del procedimento per lo scioglimento di 44 società cooperative aventi sede nelle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna e Toscana

La scrivente amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, della legge n. 241/1990, che è avviato il procedimento per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore delle società cooperative sotto elencate, in quanto, dagli accertamenti effettuati, le stesse risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge n. 241/1990, potranno chiedere informazioni o far pervenire memorie e documenti entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai seguenti numeri: fax 06/59932686 - tel. 06/59932710 o all'indirizzo: Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale delle PMI e gli enti cooperativi, Divisione IV, viale Boston n. 25 - 00144 Roma.

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Elena Mari.

ELENCO N. 07/2010 DI COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
1	FARA 1 COOPERATIVA SOCIALE	FARA FILIORUM PETRI (CH)	ABRUZZO	02137950693	05/08/2005	
2	ROSABELLA SOCIETA' COOPERATIVA	PESCARA	ABRUZZO	01386340689	29/07/1994	
3	COOPERATIVA ORIZZONTE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ALBA ADRIATICA (TE)	ABRUZZO	01531980678	05/11/2003	
4	APRUTINA SERVIZI – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CEPAGATTI (PE)	ABRUZZO	01618760688	09/05/2001	
5	NUOVE PROPOSTE SOCIETA' COOPERATIVA	FRANCAVILLA IN SINNI (PZ)	BASILICATA	01585180761	26/05/2004	
6	GIAMAICA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA DI SERVIZI A R.L.	SCALEA (CS)	CALABRIA	01822830780	26/05/1992	
7	CERASIA – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.	LAUREANA DI BORRELLO (RC)	CALABRIA	02061770802	02/08/2000	**UNCI**
8	A.B. EUROPE COOPERATIVA SOCIALE	NAPOLI	CAMPANIA	04978801217	28/12/2004	
9	EDIL FUTURO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	GUARDIA SANFRAMONDI (BN)	CAMPANIA	01272740620	11/09/2002	**UNICOOP**
10	COOPERATIVA SERVIZI NAPOLI A R.L.	AFRAGOLA (NA)	CAMPANIA	03514771215	22/07/1998	
11	LA ROSA 81 SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	QUARTO (NA)	CAMPANIA	01959780634	21/01/1980	**AGCI**
12	B.M. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BENEVENTO	CAMPANIA	01275540621	16/10/2002	**UNICOOP**
13	AM.C.A. SANITAS – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TERZIGNO (NA)	CAMPANIA	03099310652	05/10/1995	
14	BETANIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS	LIMATOLA (BN)	CAMPANIA	01407840626	21/06/2007	
15	COSTRUZIONI SOC. COOP. A R.L.	SANT'AGATA DEI GOTI (BN)	CAMPANIA	01316950623	19/04/2004	
16	VAL TRITERNO SOCIETA' COOPERATIVA	CUSANO MUTRI (BN)	CAMPANIA	01168810628	27/07/1999	
17	AZZURRA SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	07605550636	05/04/2000	
18	L'INCONTRO – SOC. COOP. EDIL. A R.L.	RECALE (CE)	CAMPANIA	01824280612	21/04/1989	
19	COOPERATIVA ARCO SANT'ANTONIO A R.L.	GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)	CAMPANIA	03599340639	01/12/1981	**UNCI**
20	L'ARCOBALENO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.	CASORIA (NA)	CAMPANIA	03991901210	08/03/2001	
21	TECNO SERVICE ILLUMINAZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	GRAGNANO (NA)	CAMPANIA	05621001212	15/01/2007	
22	SOCIETA' COOPERATIVA KIME – SOC. COOP.VA PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	POZZUOLI (NA)	CAMPANIA	07790350636	12/07/2001	
23	CO.SAL. SOCIETA' COOPERATIVA	GIFFONI VALLE PIANA (SA)	CAMPANIA	03753760655	06/02/2001	
24	BABAJAGA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	AVERSA (CE)	CAMPANIA	02931170613	08/02/2003	
25	GRUPPO FACCHINI SOC. COOP. A R.L.	PIACENZA	EMILIA	01101950333	15/02/1993	
26	MONTE CANATE COOPERATIVA DI LAVORO A R.L. SOC. COOP.VA A R.L.	PELLEGRINO PARMENSE (PR)	EMILIA	00704190347	11/02/1980	**CCI**
27	KALLIMACHUS SOCIETA' COOPERATIVA	FORLI'	EMILIA	03307750400	11/09/2002	**LEGA**
28	CLESSIDRA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ARGENTA (FE)	EMILIA	01497360386	12/04/2000	**LEGA**
29	IMA – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	COLLEFERRO (RM)	LAZIO	06786111002	04/10/2001	
30	CRONACA SERA – SOCIETA' COOPERATIVA	OSTIA LIDO (RM)	LAZIO	05720801009	16/03/1999	
31	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. CASA ECONOMICA	ROMA	LAZIO	03861851008	17/07/1969	**AGCI**
32	COOPERATIVA NOMENTANA AUTOSERVIZI A R.L.	ROMA	LAZIO	05101481009	11/05/1996	
33	IL QUADRIFOGLIO VI – SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	05030570583	16/01/1973	**AGCI**
34	LA PIETRARA – SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	04704821000	03/05/1994	
35	COOPERATIVA SOCIALE L'ALBERO AZZURRO A R.L.	ASCOLI PICENO	MARCHE	01564190443	18/03/1998	
36	SOCIETA' COOPERATIVA STUDENTESCA DUCALE A R.L.	PESARO URBINO	MARCHE	02271010411	21/09/2006	
37	EDIL TREIESE SOC. COOP. A R.L.	TREIA (MC)	MARCHE	00818950438	17/05/1983	
38	IL GIRASOLE – SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	SAN SALVATORE MONFERRATO (AL)	PIEMONTE	01868600063	29/02/2000	**LEGA**
39	OBIETTIVO EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA	NARDO' (LE)	PUGLIA	03262640752	15/05/1998	
40	CO.PROJET SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	STATTE (TA)	PUGLIA	02475870735	05/08/2003	
41	C.A.S.T. (COOPERATIVA ABBIGLIAMENTO SERVIZI TESSILI) – SOC. COOP.VA	SQUINZANO (LE)	PUGLIA	03883750758	25/05/2005	
42	KORA SOCIETA' COOPERATIVA	BARI	PUGLIA	05996030721	27/03/2003	
43	HELICHRYSUM – SOCIETA' COOPERATIVA	GESTURI (CA)	SARDEGNA	02968150926	28/04/2005	
44	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA E DI LAVORO CALAVIOLINA	GROSSETO	TOSCANA	01167110533	15/04/1998	

10A04534

Estensione di abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di terra all'organismo Safety Technology Srl, in Bondeno

Con decreto del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002 l'organismo:

Safety Technology Srl, via Cimarosa, 41- Bondeno (Ferrara),

è abilitato, a decorrere dal 17 marzo 2010, alle verifiche periodiche e straordinarie di: impianti di messa a terra di impianti alimentati oltre 1000V.

L'abilitazione di cui sopra integra quella conseguita con D.D. 4 giugno 2009 ed ha pari scadenza.

10A04531

BANCA D'ITALIA

Chiusura dell'amministrazione straordinaria della Banca Arner (Italia) S.p.A., in Milano

In data 1° febbraio 2010 l'amministrazione straordinaria della Banca Arner (Italia) S.p.A., con sede a Milano, disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 3 agosto 2008, si è conclusa, in seguito alla ricostituzione da parte dell'assemblea dei soci, dei nuovi organi aziendali e della restituzione della Banca alla gestione ordinaria.

10A04601

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CASERTA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 30 maggio 2002 recante norme per l'applicazione del decreto legislativo n. 251 del 22 maggio 1999, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, si rende noto che le sotto indicate imprese, assegnatarie dei marchi d'identificazione a fianco di ciascuna indicato, hanno presentato regolare denuncia di smarrimento dei punzoni in dotazione. La Camera di commercio di Caserta con determina dirigenziale n. 99 del 5 marzo 2010, ha preso atto delle denunce di smarrimento e ne ha ordinato la pubblicazione ai sensi della richiamata normativa vigente.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caserta con sede a Caserta in via Roma n. 75.

Numero marchio	Denominazione impresa	Sede	Punzoni smarriti
18 CE	P. & G. DI PALLADINO INES E SOCI SNC	Centro Orafo Il Tarì Mod. 124 - Marcianise	2
39 CE	GIOIELLI TRAMONTANO SAS	Centro Orafo Il Tarì Mod. CT 11 - Marcianise	1

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 30 maggio 2002 recante norme per l'applicazione del decreto legislativo n. 251 del 22 maggio 1999, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, si rende noto che le sotto elencate imprese, assegnatarie del marchio di identificazione dei metalli preziosi a fianco di ciascuna indicato, hanno cessato l'attività e pertanto sono state cancellate dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, con determina dirigenziale n. 100 del 5 marzo 2010. I punzoni ritirati sono stati deformati.

Numero marchio	Denominazione impresa	Sede	Punzoni restituiti	Punzoni non restituiti
8 CE	C.R. GIOIELLI DI CAROPRESO ROBERTO & C. SAS	Centro Orafo Il Tarì Mod. A5T09 - Marcianise	10	//
10 CE	C.C. GIOIELLI SAS DI CHIOSI MAURO	Centro Orafo Il Tarì Mod. 233 - Marcianise	6	//
18 CE	P. & G. DI PALLADINO INES E SOCI SNC	Centro Orafo Il Tarì Mod. 124 - Marcianise	//	2
26 CE	RUSSO SALVATORE	Centro Orafo Il Tarì Mod. CS09 - Marcianise	2	//
39 CE	GIOIELLI TRAMONTANO SAS	Centro Orafo Il Tarì Mod. CT11 - Marcianise	6	1
81 CE	OROART SNC DI SIMONE FRANCESCO E ANDOLFI MAURO	Centro Orafo Il Tarì Mod. B4 - Marcianise	2	//
90 CE	CARRELLA LUCA	Centro Orafo Il Tarì Mod. 242 - Marcianise	2	//
110 CE	M & I GIOIELLI SNC DI IOIME DAVIDE	Centro Orafo Il Tarì Marcianise	2	//
115 CE	LOMBARDI FRANCESCO	MADDALONI via Carmignano, 26	2	//

10A04537

CAMERA DI COMMERCIO DI SALERNO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che con determinazione del Capo servizio regolazione del mercato n. 128 del 24 marzo 2010, la sotto indicata impresa, già assegnataria del marchio di identificazione a fianco indicato, ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, tenuto dalla Camera di commercio I.A.A. di Salerno.

Impresa individuale Castelnuovo Federico, con sede in Scafati (Salerno) alla via Giovanni XXIII, 50, C.F.: CST FRC 65H22 I483Y, titolare del marchio di identificazione n. 27SA, iscritta al Registro delle imprese presso la CCIAA di Salerno al n. (REA) 290949.

10A04528

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRENTO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 (Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che, con determinazione n. 27/3 di data 15 marzo 2010 assunta dal dirigente dell'area 3 Anagrafe economica della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, la sottoindicata ditta, già assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi a fianco indicato, è stata cancellata dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, per morosità, secondo quanto previsto dall'art. 7, quarto comma del decreto legislativo stesso:

Ziller Alessandro - Trento, via Valsugana n. 10 - Marchio n. 117TN.

Il punzone in dotazione alla predetta ditta è stato ritirato e deformato a cura del Servizio metrico.

10A04551

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-090) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI
(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.